

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CLV
n. 2

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Anni dal 2012 al 2014)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 2016



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RELAZIONE

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha trasmesso le relazioni sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, nonché per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014, ai fini dell'adempimento annuale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La Relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 si articola in due parti.

La parte prima è divisa in tre capi:

- I. il primo capo, contenente le considerazioni generali sull'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- II. il secondo capo, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza;
- III. il terzo capo, descrittivo dell'attività della segreteria generale del Consiglio di Presidenza.

La parte seconda, invece, è divisa in due capi:

- I. il primo capo, contenente l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;
- II. il secondo capo, descrittivo delle strutture materiali a disposizione delle Commissioni tributarie.

Nella parte prima della relazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito: CPGT), nell'elencare una serie di interventi di segno positivo quali, l'introduzione del contributo unificato nel processo tributario, il nuovo assetto della magistratura tributaria, le limitazioni agli arbitrati ed i passi in avanti compiuti negli

sviluppi del processo telematico, conferma le già motivate riserve sulle modalità che hanno accompagnato, anche durante il periodo in disamina, gli interventi in materia di ordinamento della giustizia tributaria, prevalentemente ricorrendo alla decretazione d'urgenza piuttosto che ad un disegno organico di riforma, ancorché i contenuti possano aver rappresentato significative innovazioni, sebbene non tutte di segno positivo.

Ulteriori interventi valutati favorevolmente sono quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, nella lenta ma progressiva equiparazione fra le parti in giudizio in sede tributaria, hanno operato in riforma del Capo IV del decreto legislativo n. 545/1992 con riguardo all'esecuzione delle sentenze concernenti le operazioni catastali e sul tema delle prenotazioni a debito delle spese di giustizia; o, ancora, l'istituzione del ruolo unico nazionale dei giudici tributari (previsto dal comma 4-bis del medesimo art. 12, che a tale scopo ha aggiunto, dopo il comma 39, il comma 39-bis, all'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183), tenuto dal CPGT, in cui sono stati inseriti tutti i componenti in servizio delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché i componenti della Commissione Tributaria Centrale.

Altrettanto rilievo viene riconosciuto dal CPGT:

- al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163 "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
- alla previsione recata dall'art. 39, comma 9, del citato decreto-legge 98/2011, che ha inserito l'art. 17-bis (rubricato: "Il reclamo e la mediazione") nel testo del decreto legislativo n. 546/1992. Il comma 2 di detto articolo è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ed ora recita: «*La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.*»; pertanto, la presentazione del reclamo, o istanza di mediazione, diventa condizione di "procedibilità" e non più di "ammissibilità" del ricorso.

A parere del CPGT, quelli sopra indicati rappresentano passi importanti nella direzione del rafforzamento dell'attività accertativa e di riscossione, verso la semplificazione e la trasparenza delle procedure tecnico-amministrative, verso una progressiva dematerializzazione dei supporti documentali, capaci di favorire risparmi di tempi e di costi, ma ancor di più volti all'affermarsi di quel paritetico esercizio del diritto di difesa che ha, comunque e sempre, la sua migliore garanzia nella rinnovata esigenza di terzietà dell'organo giudicante.

Tuttavia, il citato Consesso sostiene che i passi sembrano compiuti in una prospettiva comunque ambivalente, non mancando di evidenziare discrasie che coinvolgono tematiche quali i sistemi di accesso alla magistratura tributaria, la carriera interna, il regime delle incompatibilità, il dibattito sull'introduzione o meno del giudice monocratico, i corrispettivi economici - che, come già a suo tempo evidenziato, pur trattandosi di istituti cardine dell'ordinamento della giustizia tributaria, sono stati interessati da significativi interventi di riforma finalizzati principalmente al contenimento della spesa pubblica, senza un preventivo coinvolgimento della CPGT (si pensi al decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Da segnalare che il CPGT riferisce che l'esame delle relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni tributarie, in ordine alla attività svolta negli anni di riferimento, mette in luce le difficoltà incontrate in materia di contributo unificato, introdotto nel processo tributario per effetto della disposizione recata dall'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Le riscontrate criticità hanno comportato un considerevole dispiego e reimpiego di risorse umane, sia a motivo della novità della materia, sia per la sua repentina introduzione, sia per le difficoltà riconducibili alla sua applicazione procedimentale in seno ad organizzazioni amministrative non orientate all'imposizione.

Accanto a tali criticità di carattere organizzativo, viene segnalata, ancora, la presenza di situazioni deficitarie relative a locali e archivi, sia sotto il profilo logistico che della sicurezza, con particolare riferimento alla situazione della Commissioni Tributarie Regionali del Lazio e della Lombardia nonché delle Commissioni Tributarie Provinciali di Ascoli Piceno, Bologna, Bergamo, Caltanissetta, Cosenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma e Siena.

Infine, vengono rilevate particolari esigenze da parte di alcune Commissioni connesse alla necessità di apparecchiature informatiche, di sussidi per l'aggiornamento, di

integrazione di personale amministrativo e, in generale, di un incremento delle risorse economiche assegnate.

La Relazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 si articola in due parti:

la parte prima, concernente l'attività Consiliare, è divisa in tre capi:

- I. Il capo primo, contenente le considerazioni generali sull'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- II. il capo secondo, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza;
- III. il capo terzo, descrittivo dell'attività della segreteria generale del Consiglio di Presidenza;

la parte seconda, che tratta la giurisdizione tributaria, è articolata in due capi:

- I. il capo primo, contenente l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ivi comprese le tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado e, più in generale, i dati rappresentativi dell'attività delle Commissioni tributarie, delle percentuali di soccombenza dell'Amministrazione nei due gradi del giudizio di merito;
- II. il capo secondo, descrittivo delle criticità e delle situazioni giudicate soddisfacenti in alcune sedi delle Commissioni tributarie.

Nella parte prima della relazione, capo primo, il CPGT, nel citare il numero delle controversie pendenti al 31 dicembre 2014 ed il valore delle stesse, evidenzia il rilievo assunto dalla Magistratura Tributaria nella regolazione della conflittualità fiscale del Paese. Trattasi di una grande mole di contenzioso, valutabile, al 31 dicembre 2014, in circa 445.000 ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e in circa 130.000 appelli pendenti innanzi alle regionali, che riguardano questioni sempre più complesse ed economicamente rilevanti.

Contestualmente, vengono rilevate, al 31 dicembre del 2014 e rispetto alle piante organiche stabilite nel c.d. "Decreto Visco" (2008), carenze di organico pari al 26,76%, atteso che di 4.668 giudici ne sono effettivamente in servizio circa 3.400.

Sotto questo aspetto, il CPGT, ritiene indispensabile una nuova fase concorsuale e una necessaria redistribuzione territoriale ragionata degli organici, in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la delega fiscale.

Al riguardo, tuttavia, si rileva che l'analisi dell'evoluzione del contenzioso tributario negli anni 2012, 2013 e 2014, contenuta nelle relazioni sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie evidenzia una diminuzione del numero complessivo delle controversie pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali (CTP) e le Commissioni Tributarie Regionali (CTR), pari a 573.522, rispetto a quello registrato nel 2012 (686.234). Le motivazioni sono da attribuire principalmente alla consolidata diminuzione delle nuove controversie generata, in primo luogo, dalla introduzione dell'istituto della mediazione.

Per quanto riguarda i giudici, si riscontra una flessione dei giudici in servizio attivo del 7,58% (con esclusione, quindi, dei giudici tributari sospesi dalle attività, ad esempio per cariche elettive). Nel dettaglio, in CTP risultano 2.344 giudici, in calo di 160 unità rispetto all'anno precedente; in CTR risultano 949 giudici, in calo di 110 unità rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2013.

Tale calo è dovuto sia al pensionamento per raggiunti limiti d'età che alle sopravvenute dimissioni, che viene parzialmente compensato dalle immissioni nei ruoli dei giudici. Si segnala, infine, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora in attesa dell'immissione nelle relative funzioni, a seguito delle procedure d'interpello previste dall'art. 37 del decreto legge n. 98/2011, 578 giudici tributari idonei in soprannumero, come risulta dal ruolo unico nazionale pubblicato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Tenuto conto del decremento del numero dei ricorsi registrati nell'ultimo triennio e considerato che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 545/1992 prevede che il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, occorrerebbe ridefinire il numero delle sezioni e, conseguentemente, quello dei giudici previsti, aggiornando il precedente DM dell'11 aprile 2008.

Nel contesto operativo appena descritto, nel recepire sostanzialmente le proposte già formulate nella relazione relativa al biennio precedente, viene rappresentata la proposta avanzata dal CPGT per l'attuazione dell'art. 10 della Legge di delega 11 marzo 2014, n. 23. La proposta è composta di un articolato volto a ribadire come nel nostro sistema costituzionale la magistratura tributaria svolga un'insostituibile funzione di

regolazione giurisdizionale – cioè terza, indipendente, autonoma e professionale – nel possibile conflitto tra cittadino contribuente e Stato.

Un articolato, quindi, orientato alla realizzazione, anche nel processo tributario, di quei caratteri del “giusto processo” che costituisce ancora una sfida in attesa del prossimo compimento in un’auspicabile nuova stagione della magistratura tributaria, in cui la apparente carenza di piena giurisdizionalità (cfr. ordinanza n. 280/2014 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia di rimessione alla Corte Costituzionale della questione), possa lasciare definitivamente il posto alla chiara ed inequivoca percezione dell’esistenza di organi di piena giurisdizione.

Nella relazione si rileva la necessità di assicurare la “terzietà” degli organi giudicanti, mediante l’introduzione di una denominazione nuova e più confacente alla natura ed al carattere giurisdizionale delle funzioni svolte dagli organi di giustizia tributaria (Tribunali tributari e Corti di appello tributarie) nel solco di un definitivo distacco dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, “parte” necessaria nella quasi totalità dei processi tributari.

Viene, inoltre, rappresentata la necessità di un rafforzamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, sia tramite l’introduzione dell’istituto della conciliazione in ogni stato e grado del giudizio, sia tramite la valorizzazione della condanna alle spese di soccombenza, derogabile solo in casi eccezionali (legge n. 162/2014).

Nella circostanza, il citato Consesso fa presente di aver posto l’attenzione anche su altri istituti, capaci di imprimere maggior vigore all’attività giudicante nel suo complesso quali, ad esempio: la rimodulata regolazione della rotazione degli incarichi direttivi, operata sulla scorta del modello della giustizia ordinaria (Risoluzione n. 9/2014); il conferimento di una maggiore incisività e consistenza alle iniziative e alle attività di formazione professionale dei giudici tributari, allo scopo di promuovere una sempre più elevata preparazione specialistica di settore.

Tale proposta è stata esaminata e discussa nel corso delle riunioni tenute dalla cd. “Commissione Gallo” istituita allo scopo di attuare detta delega fiscale.

La predetta Commissione ministeriale ha svolto i propri lavori concentrandosi prioritariamente sulle modifiche di natura processuale, tralasciando le questioni ordinamentali che riguardano la diversa collocazione dei giudici tributari e la ridenominazione delle Commissioni tributarie in “Tribunali tributari” e “Corti di appello tributarie”.

A tal proposito, si ricorda che tutti i giudici tributari hanno diritto, a decorrere dal 2011, alla corresponsione della quota di incremento del compenso variabile determinata con apposito decreto ministeriale, a seguito della attribuzione e determinazione dell'importo affluito, annualmente, a titolo di contributo unificato tributario.

La proposta avanzata dal CPGT, che suggerisce l'utilizzo diretto del gettito derivante dal Contributo Unificato Tributario (CUT) per coprire esclusivamente l'incremento dei compensi fissi e variabili spettanti ai giudici tributari, andrebbe valutata tenendo conto degli indici di produttività dei giudici tributari.

Preliminarmente, si ricorda infatti che, per effetto della disposizione recata dall'articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, le somme introitate a titolo di contributo unificato sono iscritte in bilancio per essere destinate:

- a. per metà alle finalità di cui all'articolo 37, comma 13, del già citato decreto-legge n. 98/2011 e cioè a premiare la produttività delle Commissioni tributarie;
- b. per l'altra metà all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992, e cioè con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'incremento volto a premiare la produttività è subordinato alla duplice condizione prevista dal comma 12 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011:

- a) che alla data del 31 dicembre di ogni anno risultino pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
- b) che, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, il deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso intervenga entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede alla individuazione delle Commissioni tributarie sulla base delle suddette condizioni.

In conclusione, a legislazione vigente, ai giudici tributari viene destinato il 75% dell'intero importo introitato a titolo di CUT; il 50% di detto importo è destinato all'incremento del compenso variabile dei giudici, mentre l'altro 25% è destinato ai giudici tributari in servizio presso le Commissioni tributarie "virtuose", così come individuate dal CPGT.

Il restante 25% è destinato al personale amministrativo in servizio presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie individuate come "virtuose" dal CPGT.

Rispetto alla lettera sub a), i dati contenuti nella relazione sullo stato del contenzioso tributario relativa all'anno 2014, elaborata dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, evidenziano una riduzione del numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2014, rispetto al 31 dicembre 2013, in 86 Commissioni tributarie provinciali (TAB. A.1.b), di cui:

- 9 CTP presentano una riduzione inferiore al 5%;
- 6 CTP presentano una riduzione compresa tra il 5% e il 10%;
- 71 CTP presentano una riduzione superiore al 10%.

Nello stesso periodo, si riscontra una riduzione della pendenza presso 9 CTR.

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera sub b), le citate relazioni per gli anni 2012-2013 e 2014 evidenziano che, in entrambi i gradi di giudizio, il tempo medio nazionale tra la data di accoglimento dell'istanza di sospensione e quella di decisione del ricorso nel merito è decisamente superiore ai 90 giorni.

In ordine ai dati relativi al tempo medio di trattazione delle istanze di sospensione, si fa presente che l'art. 7, lett. gg-novies), del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ha modificato l'art. 47 del decreto legislativo n. 546/92, mediante l'introduzione del comma 5-bis, il quale prevede che i collegi giudicanti devono pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione. Trattasi, ovviamente, di un termine ordinatorio.

Riguardo a tale ultimo termine, dalla relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario predisposta dal Dipartimento delle finanze emerge che nell'anno di riferimento la quasi totalità delle Commissioni tributarie rispetta, mediamente, tale limite temporale. La media riscontrata è, infatti, pari a 156,5 giorni nel 2014, in crescita rispetto ai 143,1 giorni del 2013.

In ordine alla proposta del CPGT, sotto il profilo ordinamentale, di "restituire" ai presidenti di commissione i poteri di vigilanza e direzione effettiva degli uffici, sul modello di ogni altra giurisdizione, si fa presente che le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 98/2011 all'articolo 15 del decreto legislativo n. 545/1992 hanno ripristinato la situazione già esistente: la reale applicazione della norma era stata "travisata" nel 2011 proprio dalla risoluzione n. 2 dell'8 febbraio 2011 della precedente consiliatura del CPGT, avente ad oggetto "Risoluzione dei conflitti tra Presidente di Commissione tributaria e direttore di segreteria", che aveva provocato, all'epoca, anche una serie di azioni sindacali a tutela della componente amministrativa delle Commissioni tributarie.

D'altra parte, occorre anche ricordare che quando il CPGT fa riferimento alle altre giurisdizioni omette di indicare che nelle altre giurisdizioni i giudici, amministrativi, civili e contabili, sono dipendenti delle stesse amministrazioni e che, pertanto, oltre che giudici sono anche dirigenti dei servizi amministrativi previsti a supporto dell'attività giurisdizionale.

I giudici tributari, invece, rientrano nella categoria dei "giudici onorari", per cui la loro funzione "non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego" (art. 11 decreto legislativo n. 545/92).

Per completezza d'informazione, si fa presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 545/92 ha ampliato i poteri del Presidente nei confronti del personale amministrativo. Infatti, la lettera g) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 156/2015 ha modificato detto articolo 15 disponendo che: *«il presidente della Commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza»*.

Il CPGT riferisce di aver avanzato una propria proposta, intervenendo con una dettagliata disciplina sull'annunciata istituzione di un organo monocratico, a tutela degli interessi del "contenzioso minore". La proposta è stata recepita, in sede di attuazione della delega fiscale, solo parzialmente in relazione al giudice dell'ottemperanza, dall'articolo 9, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 156 del 2015 che ha apportato modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Ciò poiché la Commissione Gallo ha ritenuto che la composizione collegiale possa configurarsi come una maggior tutela a favore delle parti processuali atteso che la materia tributaria trattata non appare di semplice soluzione.

Per quanto poi concerne l'attività consiliare in senso stretto, il CPGT sottolinea l'apertura di una complessa stagione di autoriforma, regolamentare ed organizzativa, per farsi carico della necessità di dare efficacia ed efficienza al proprio agire in un quadro di parsimonioso contenimento delle spese, rilevando, nel contempo, come il ruolo che il Consiglio è chiamato a svolgere richieda la disponibilità di ben altre dotazioni e di ben altre risorse di quelle cui attualmente dispone e che vengono sempre ridotte; a fronte della diminuzione del potere d'acquisto della moneta negli ultimi dieci anni, viene sottolineato che la dotazione in assestamento delle disponibilità finanziarie del Consiglio si è decrementata di più del 25%.

Consapevole delle pregresse ed attuali difficoltà, la Consiliatura auspica un suo più ampio ed organico coinvolgimento nella formazione dei provvedimenti normativi e di alta amministrazione che attengano alle materie di sua competenza, per il rispetto alla sua funzione di rappresentanza del ricco mondo associativo che da sempre caratterizza la categoria dei giudici tributari.

In tale prospettiva, il CPGT rileva che la sua attività è finalizzata alla costruzione e rafforzamento di ogni possibile relazione con gli Organi di autogoverno delle altre magistrature onde poter rendere manifeste, anche a livello europeo, le posizioni della giurisdizione tributaria nazionale, dal momento che gli ordinamenti ed i poteri nazionali non riescono più a regolare l'inarrestabile e per molti versi fertile processo di globalizzazione, che invoca regole certe, chiare e trasparenti in ambito tributario non meno che altrove.

La relazione del CPGT si sofferma anche sulle numerose, emergenti e pressanti tematiche di carattere più squisitamente interno al complesso mondo della giustizia tributaria, citando gli interventi rivolti a quella che viene definita una "irrinunciabile ed opportuna accelerazione e semplificazione delle procedure di interpello e concorsuali", che hanno visto l'improcrastinabile adozione di misure di snellimento nell'ambito delle nomine, dei trasferimenti, delle immissioni in possesso, delle assegnazione di incarichi direttivi, semidirettivi o di funzione.

Nel merito, viene evidenziata l'attività di definizione delle procedure concorsuali pendenti e gli accorgimenti per assecondare la contrazione della tempistica procedimentale. Con l'approvazione della Risoluzione n. 8/2014, richiamati i principi di buon andamento dell'azione pubblica e della certezza temporale delle conclusioni procedimentali, nel rispetto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene stabilito che, una volta intervenuta la delibera di nomina adottata dal CPGT a seguito dell'accettazione del candidato, in esito ad una procedura di trasferimento, fatta eccezione per i partecipanti al medesimo in qualità di idonei soprannumerari, si fa luogo all'applicazione temporanea (rectius: transitoria) in via esclusiva nella sede in cui il giudice risulti vincitore fino al perfezionamento del relativo D.P.R. di nomina.

Il CPGT inoltre precisa che, con l'adozione della Risoluzione n. 8/2014, sono state adottate misure apparse adeguate a colmare con efficacia e tempestività le vacanze delle piante organiche, laddove risulti possibile per la presenza di vincitori di interpello o di concorso interno con movimento orizzontale.

Al riguardo, si fa presente che la procedura di nomina, di trasferimento e di assegnazione ad altra funzione di un giudice tributario ha richiesto, fino al 31 dicembre 2015, la necessità della emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

La disposizione prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 545/92 è stata modificata nel senso di prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il decreto del Presidente della Repubblica solo in caso di prima nomina a giudice tributario mentre, in ogni altro caso, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

E' opportuno precisare, comunque, che l'istituto della "applicazione" è stato sempre utilizzato anche dalle precedenti consiliature del CPGT, proprio con l'intento di risolvere, con immediatezza, una situazione contingente, indifferibile ed urgente.

La relazione pone poi l'attenzione sulla necessità che il CPGT svolga un'azione di affermazione della propria identità e che sembrano potersi riassumere nell'istanza per il riconoscimento di sistematiche audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, allorché siano all'esame del Parlamento provvedimenti legislativi che si occupino della materia di competenza, o della richiesta di procedure concertate con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle Finanze ed ogni altro soggetto di volta in volta interessato, per la deflazione dei conflitti e la loro prevenzione.

Viene, infine, rappresentata la necessità di un più solido innervarsi dei principi, già contenuti nella legislazione vigente, di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile del Consiglio, di prevedere uno status ai Consiglieri che consenta loro di armonizzare l'attività del Consiglio con quella degli altri Organi di autogoverno, di avviare una significativa riforma, di dar corpo all'avviata riorganizzazione amministrativa del Consiglio, di dar corso ad un'adeguata dotazione finanziaria, basata su previsioni realistiche, al riparo da tagli lineari e accompagnata da una riforma del sistema di rendicontazione che si innesti su principi di contabilità economico-patrimoniale.

Temi, quelli sopra descritti, che vengono definiti non differibili, non rimovibili e, soprattutto, non rinunciabili, in spirito di sincera e leale collaborazione.

In questa prospettiva, il CPGT ritiene che l'introduzione del processo telematico possa contribuire, in tempi ragionevoli, al maggior vantaggio ed al miglior sostegno nella realizzazione di condizioni più idonee alla concretizzazione di un giusto processo anche in sede di giurisdizione tributaria, ottimizzando in tal modo ed in tal senso i significativi investimenti che richiede l'adozione di misure di ampia digitalizzazione di tutta l'organizzazione giudiziaria tributaria.

Il percorso di digitalizzazione è iniziato con il decreto-legge n. 98/2011 che ha introdotto, nell'ambito del processo tributario, disposizioni relative alle modalità di effettuazione delle comunicazioni alle parti processuali, facenti capo agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, e ciò al fine dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria, nonché per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo.

Attraverso le funzioni informatiche, i ricorsi, gli appelli e gli altri atti relativi al procedimento, formati elettronicamente, potranno essere depositati presso le Commissioni tributarie, e le sentenze saranno notificate per via telematica alle parti, le quali potranno poi accedere on line al fascicolo informatico.

Nel corso del 2012, il Dipartimento delle finanze ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, lett. b), del decreto-legge n. 98/2011.

Tale norma ha modificato l'art. 16 del decreto legislativo n. 546/1992, aggiungendo il comma 1-bis, che ha stabilito che "Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

L'indirizzo di Pec del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo".

In particolare, i difensori sono obbligati ad indicare il proprio indirizzo di PEC all'atto della presentazione del ricorso, mentre gli uffici finanziari potranno comunicare alla Commissione tributaria un unico indirizzo PEC dove far pervenire tutte le comunicazioni relative alle pratiche di propria competenza. Tale obbligo non sussiste per le controversie di importo inferiore a 2.582,28 euro.

Pertanto, con decreto ministeriale emanato in data 26 aprile 2012 sono state stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD), consentendo l'attuazione graduale di dette disposizioni, inizialmente presso le Commissioni tributarie delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Umbria, a decorrere dal 15 maggio 2012 e successivamente in tutte le Commissioni Tributarie, per cui dal 1° gennaio 2013 tutte le CC.TT. effettuano le comunicazioni via PEC.

Al fine di incentivare le parti processuali all'uso di tale modalità di comunicazione, peraltro, è stata prevista una maggiorazione del contributo unificato nel caso in cui non venga indicata, da parte del difensore, la casella di posta elettronica certificata.

Successivamente, con decreto del 23 dicembre 2013 n. 163 del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Detto decreto è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014.

Le disposizioni del regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, è stato poi pubblicato il Decreto direttoriale del 04 agosto 2015, contenente le specifiche tecniche previste dal citato articolo 3, comma 3, e sono state altresì individuate le Commissioni tributarie delle regioni Umbria e Toscana presso le quali, a decorrere dal 1° dicembre 2015, si applicano le disposizioni del processo tributario telematico.

Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali troveranno gradualmente applicazione le disposizioni del suindicato regolamento.

Si segnala, infine, che il C.P.G.T. riferisce che nell'anno 2014 vengono nuovamente evidenziate da diverse Commissioni Tributarie, quali ad esempio Imperia, Savona, Grosseto, Ascoli Piceno, Matera, Messina, Ragusa, le difficoltà connesse all'introduzione del contributo unificato.

In particolare, vengono evidenziati due ordini di problemi: il diffondersi del fenomeno di omesso o insufficiente versamento del contributo de quo e l'aggravio degli adempimenti a carico del personale amministrativo.

Più specificatamente, l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato comporterebbe complesse procedure per il recupero del credito, con un aggravio nella amministrazione della materia, atteso che il gestore del servizio di riscossione è stato solo parzialmente in grado di offrire soluzione alle criticità emerse per il recupero coattivo del contributo in questione.

Vengono segnalate ancora le carenze degli immobili, ove sono situate le Commissioni Tributarie, alcune delle quali già segnalate negli anni precedenti.

Generalmente, viene evidenziata l'inadeguatezza dei locali, con spazi insufficienti, sia per gli archivi che per il personale amministrativo (Commissioni Tributarie Provinciali di Roma, Trieste, Piacenza, Pisa, Ancona, Campobasso, Cosenza, Ragusa, Napoli, Biella, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caltanissetta, Cagliari e Commissioni Tributarie Regionali di Calabria e Lombardia).

Al riguardo, si fa presente che la "governance" degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie spetta al Dipartimento delle Finanze, come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 545/1992 e dall'articolo 4 del D.M. del 17 luglio 2014, recante norme in materia di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni informatiche del Dipartimento delle Finanze, compresi gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, si fa presente che le stesse sono state gestite dalla Direzione sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, che definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni.

Relativamente alla affermata generale inadeguatezza dei locali relativi agli spazi insufficienti sia per gli archivi che per il personale delle Commissioni tributarie, occorre precisare che la legge 23 dicembre 2009, n.191, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010", nello specifico l'art. 2, comma 222, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di elaborare, con le singole Amministrazioni, piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle stesse a fini allocativi, con particolare riferimento al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni dello Stato - laddove venga evidenziata una diversa esigenza allocativa e prima di procedere eventualmente ad una indagine sul libero mercato, finalizzata all'individuazione di immobili da acquisire in locazione passiva economicamente più vantaggiosa, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici - hanno l'obbligo di effettuare prioritariamente una richiesta all'Agenzia del Demanio per gli immobili demaniali, patrimoniali, confiscati alla criminalità organizzata, Fondo immobili Pubblici o Fondo Patrimonio Uno. Inoltre, le stesse Amministrazioni devono

effettuare una ricerca sull'applicativo informatico messo a disposizione dalla stessa Agenzia del Demanio denominato "PALOMA".

Contestualmente, la ricerca viene orientata verso immobili appartenenti a Regioni ed Enti locali, offerti in regime di gratuità, e quindi verso immobili appartenenti ad Enti pubblici non territoriali che prevedono agevolazioni fiscali.

La citata legge, inoltre, stabilisce il parametro di riferimento di utilizzo degli spazi ad uso ufficio, attribuendo alle Amministrazioni interessate il compito di porre in essere piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei suddetti parametri (20 - 25 metri quadrati per addetto). Il parametro di riferimento sarà invece compreso tra i 12 e i 20 mq per addetto, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La stessa legge dispone altresì che le Amministrazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongano un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro "mq per addetto", un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire, per ciascuna Amministrazione, una riduzione non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.

Sul punto, si ritiene utile evidenziare che, per far fronte alle situazioni logistiche delle Commissioni tributarie e delle Ragionerie Territoriali dello Stato, è stata istituita una Cabina di Regia, composta dalla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia del Demanio, nell'ambito del protocollo d'intesa per la costituzione di Poli Logistici Territoriali degli Uffici Finanziari, siglato il 17 febbraio 2014.

Nelle riunioni della Cabina di Regia sono state affrontate anche le problematiche riguardanti le sedi delle CC.TT., con l'obiettivo di evidenziare quelle per le quali occorresse avviare con la massima tempestività le iniziative finalizzate all'acquisizione di nuovi e più funzionali immobili, oltre che per realizzare una razionalizzazione degli spazi già in uso con il relativo contenimento dei costi delle locazioni passive.

Infatti, l'attività dell'Agenzia del Demanio è indirizzata, in via prioritaria, verso soluzioni che prevedono l'utilizzo di immobili demaniali, anche laddove occorranza interventi di ristrutturazione ed adeguamento, i cui costi sono ammortizzati con i rilasci delle locazioni passive; in alternativa le P.A. devono orientare le scelte verso immobili FIP, mentre le soluzioni che prevedono un canone di locazione possono essere perseguite soltanto quando comunque sussista un vantaggio economico e quindi il canone per l'immobile prescelto deve essere inferiore a quello già in precedenza corrisposto.

Infine, si segnala che in entrambe le predette Relazioni predisposte dal Consiglio di Presidenza è presente il resoconto dell'attività svolta dalle Commissioni e dalla Segreteria Generale, nonché l'esposizione dei principali dati statistici rappresentativi dell'attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni tributarie nel corso del triennio di riferimento.

Il Ministro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013)

Approvata nella seduta del 16 dicembre 2014

RELAZIONE
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013)

INDICE

Parte prima: L'ATTIVITÀ CONSILIARE

<i>Capo primo: Considerazioni generali</i>	pag. 3
<i>Capo secondo: L'attività delle Commissioni</i>	pag. 15
§. 1 – I Commissione: <i>Status dei magistrati tributari, revisione degli organici, flussi</i>	pag. 15
§. 2 – II Commissione: <i>Studi e documentazione</i>	pag. 31
§. 3 – III Commissione: <i>Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale</i>	pag. 37
§. 4 – IV Commissione: <i>Concorsi</i>	pag. 46
§. 5 – V Commissione: <i>Incompatibilità</i>	pag. 60
§. 6 – VI Commissione: <i>Procedimenti disciplinari e di decadenza</i>	pag. 68
§. 7 – VII Commissione: <i>Contenzioso</i>	pag. 78
§. 8 – VIII Commissione: <i>Compensi dei giudici tributari</i>	pag. 80
§. 9 – IX Commissione: <i>Amministrazione e contabilità – bilancio – Ufficio economato</i>	pag. 81
§. 10 – X Commissione: <i>Rapporti con il Parlamento</i>	pag. 84
§. 11 – XI Commissione: <i>Rapporti con la stampa</i>	pag. 87
§. 12 – XII Commissione: <i>Informatizzazione del processo tributario</i>	pag. 91
§. 13 – <i>Comitato per le Pari Opportunità</i>	pag. 98
<i>Capo terzo: L'attività del Segretariato Generale</i>	pag. 100

Parte seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo primo: L'attività giurisdizionale delle Commissioni pag. 109

Capo secondo: Le strutture materiali pag. 129

Parte prima

L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Capo primo

Considerazioni generali

L'informativa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria propone annualmente all'esame del Ministro dell'Economia e delle Finanze assolve la previsione dell'art. 24, lett. e) del D. Lgs n. 545/1992 e persegue l'intento di esporre in modo efficiente e trasparente l'attività istituzionale del Consiglio, di fornire ulteriori ed utili elementi decisionali all'attenzione dell'Esecutivo nonché un concreto ed utile apporto al processo di riforma, che, pur condiviso obiettivo dei Governi precedenti l'attuale e indotto da occasioni in gran parte esogene, sembra oggi aver trovato nuovo vigore anche per ciò che riguarda più da vicino la giurisdizione tributaria italiana.

Nel solco di siffatto ed analogo spirito di piena e rinnovata collaborazione, questo Consiglio ha ritenuto opportuno, per allineare il dovuto contributo consiliare all'impronta di tempestività dell'azione pubblica cui il Governo si intende ispirare nella promozione della propria opera di riforma, di procedere alla stesura delle Relazioni per gli anni 2012 e 2013 in quest'unica presente Relazione.

Premesso, quindi, che la presente Relazione è redatta dal Consiglio di Presidenza insediatosi il 22 gennaio dell'anno corrente e che riferisce nel merito dell'attività posta in essere dal precedente negli anni 2012 e 2013, va osservato, preliminarmente, che nella Relazione riferita all'attività svolta nel 2011, redatta nel mese di marzo 2013, l'illustrazione di quanto compiuto dai singoli Uffici e dalle relative Commissioni del Consiglio è stata preceduta da un'esauriente sintesi degli interventi normativi in materia di giustizia tributaria apparsi nel 2011 e nel 2012, nonché dall'illustrazione delle corrispondenti specifiche azioni

del Consiglio. A motivo di ciò sembra, pertanto, sufficiente ricordare solo sinteticamente quanto ha riguardato, nel 2012, l'introduzione del contributo unificato nel processo tributario, l'assetto della magistratura tributaria, le limitazioni agli arbitrati ed i passi in avanti compiuti negli sviluppi del processo telematico. Si darà inoltre conto, anche per quanto concerne il 2013, delle modifiche normative che hanno interessato la giustizia tributaria, meno numerose che nei due anni precedenti, e delle corrispondenti azioni del Consiglio.

A tal proposito, trovano conferma le già motivate riserve sulle modalità che hanno accompagnato, durante il periodo in disamina, gli interventi in materia di ordinamento della giustizia tributaria, prevalentemente ricorrendo alla decretazione d'urgenza sulla scorta dell'eterogenea pressante necessità di contenimento della spesa pubblica, piuttosto che di un disegno organico di riforma, ancorché i contenuti possano aver rappresentato significative innovazioni, sebbene non tutte di segno positivo.

Ma ancora una volta - ed è bene abbia immediata evidenza - le rappresentazioni rigorose dei dati di settore, l'entità del contenzioso e le sue linee di tendenza, il delicato ruolo di autogoverno del Consiglio, le rilevazioni di valori e di carenze, i livelli di eccellenza e di disfunzione, sembrano tutti convergere alla conferma della validità della scelta operata dal Legislatore allorché intese tracciare alla giurisdizione tributaria un proprio profilo e, negli anni successivi, mantenere e consolidare in via generale tale scelta, la cui essenziale finalità rimane quella di assicurare al contribuente la garanzia di un corretto adempimento del proprio obbligo fiscale, e, nondimeno, di una giusta e consapevole partecipazione al bene comune sociale ed al pubblico interesse statale.

In tale quadro assume particolare e nitido rilievo l'avvertita esigenza che scopo sotteso ad ogni ipotesi di riforma consista nel concorrere alla configurazione di un ruolo sostanzialmente autonomo ed indipendente della giustizia tributaria, sia mediante norme procedurali chiare, trasparenti e non avulse dal contesto socio-economico del Paese, sia mediante un regime ordinamentale capace di garantire *erga omnes* quella terzietà del giudizio in cui

da sempre, nei regimi democratici, è dato ravvisare la migliore tutela del cittadino nei confronti dello Stato.

E tuttavia, assunto ciò incontestabilmente ad idea regolativa delle linee evolutive del rapporto tributario e della sua giurisdizione, deve essere notato che non pochi sono stati ed hanno continuato ad essere i momenti, se non di ripensamento, certo di titubanza del Legislatore nel dar seguito con coerenza, dalla riforma del 1972 a quella del 1991-1992 e da quest'ultima ad oggi, al processo di precisazione ordinamentale e di costante adeguamento alle emergenti occorrenze espresse dal tessuto sociale, non sempre, peraltro, sincronicamente recepite e tradotte in azione normativa o regolamentare con la dovuta e richiesta tempestività.

Senza violare la natura della presente relazione e senza, perciò, valicarne i limiti intrinseci, non può sottacersi che a talune scelte coraggiose degli anni passati si sono accompagnati, particolarmente nell'ultimo triennio, orientamenti di segno diverso, se non opposto, che hanno reso confuso non soltanto il disegno complessivo della giustizia tributaria e il regime giuridico entro cui sono chiamati ad operare i suoi organi istituzionali, ma anche la visione politica d'insieme e, conseguentemente, la traduzione progettuale e programmatica desumibile dal fuoco prospettico del 1992, quali sue coerenti linee evolutive.

Ci si riferisce, prevalentemente, al novero degli interventi del biennio 2011 e 2012 e del 2013 che se, da una parte, manifestano l'attenzione dell'Esecutivo e del Parlamento ai temi ed ai problemi della giustizia tributaria, non di meno evidenziano quegli approcci non univoci e quei percorsi non lineari che elaborazioni più condivise, atteggiamenti più collaborativi e confronti meno conflittuali avrebbero potuto certo evitare, ridondando a maggior vantaggio del comune interesse per l'immagine e l'assetto del mondo giudiziario tributario in genere.

E certo devono richiamarsi ed ascrivere a segno positivo interventi quali quelli di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che, nella lenta ma progressiva equiparazione fra le parti in giudizio in sede tributaria, hanno operato in riforma del Capo IV del D. Lgs. n. 545/1992 con riguardo all'esecuzione delle sentenze concernenti le operazioni catastali e sul tema delle

prenotazioni a debito delle spese di giustizia. O, ancora, l'istituzione del ruolo unico nazionale dei giudici tributari (previsto dal comma 4-*bis* del medesimo art. 12, che a tale scopo ha aggiunto, dopo il comma 39, il comma 39-*bis* all'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183), tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in cui sono stati inseriti tutti i componenti in servizio delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché i componenti della Commissione Tributaria Centrale. E, in attuazione di tale disposizione, il Consiglio di Presidenza ha approvato, nella seduta del Consiglio del 18 dicembre 2012, e pubblicato il "*Ruolo Unico Nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie*", di poi aggiornato al 31 dicembre del seguente 2013.

Altrettanto, deve riconoscersi giusto rilievo al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163 con il quale si è conclusa la trascorsa annualità e con il quale, dal 1° marzo dell'anno corrente, è entrato in vigore il regolamento della disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, che ha infine dato attuazione al disposto dell'art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 già richiamati. A maggior titolo quest'ultimo può iscriversi, forse, nell'alveo che annovera l'inserimento del comma 1-*bis* dell'art. 16 del D. Lgs. 546/1992 e il decreto direttoriale del 26 aprile 2012 (in vigore dal 5 maggio 2012) sulla scia dei lungimiranti D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e D. LGS. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Di non minore importanza, anche ai fini di una possibile deflazione del contenzioso tributario, deve considerarsi la previsione recata dall'art. 39, comma 9, del D.L. 98/2011, dipoi convertito come anzidetto, che ha inserito l'art. 17-*bis* (rubricato: "*Il reclamo e la mediazione*") nel testo del D. Lgs. 546/1992. Al riguardo l'articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013 (c.d. Legge di stabilità), ha sostituito il comma 2 del predetto articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 (che ora recita: «*La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la*

mediazione.») e, pertanto, la presentazione del reclamo, o istanza di mediazione, diventa condizione di ‘procedibilità’ e non più di ‘ammissibilità’ del ricorso.

Inoltre, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, la sospensione feriale dei termini processuali, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, trova applicazione anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, restando ‘congelati’ i termini processuali alla proposizione dell’istanza o al deposito del ricorso in Commissione: nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza sia antecedente all’inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, il conteggio dei giorni rimane sospeso, cioè, dal 1° agosto fino al 15 settembre.

L’intento palese, proprio dell’istituto, è quello di ritrarne un effetto deflattivo a monte, cioè senza il passaggio al giudizio tributario, in ciò valendosi degli orientamenti giurisprudenziali accreditatisi nel tempo. L’applicazione alle sole controversie di valore inferiore ai 20.000 euro e relative a tutti gli atti oggetto del dettato dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 potrebbero indurre ottimismo, ma è lecito attenersi a prudenza, sia perché la presentazione del reclamo contempla la proposta motivata di mediazione correttamente come ‘facoltà’ e non ‘obbligo’ per il contribuente, sia perché non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato. Un tale effetto, dunque, non può che avere carattere riflesso, circoscritto com’è a comportamenti esogeni da quelli facenti capo al giudizio tributario *strictu sensu*, di modo che non se ne possono escludere, al contrario, ricadute negative sulle annualità a venire, allorché l’esperimento mediativo risultasse generalmente deluso in sede amministrativa; il che non è solo ipotesi scolastica.

Quelli indicati rappresentano passi importanti nella direzione del rafforzamento dell’attività accertativa e di riscossione, verso la semplificazione e trasparenza delle procedure tecnico-amministrative, verso una progressiva dematerializzazione dei supporti documentali, capaci di favorire risparmi di tempi e di costi, ma ancor di più volti all’affermarsi di quel paritetico esercizio del diritto di difesa che ha, comunque e sempre, la sua migliore garanzia nella rinnovata esigenza di terzietà dell’organo giudicante. Passi, però, compiuti - sembra - in una prospettiva comunque ambivalente.

Essa, invero, appare riconnettersi al permanere di discrasie rilevabili non solo, ma non tanto, in ambito procedurale, ove alla specificità nuoce qualche cedimento di troppo al più generale dettato della procedura civile, bensì e soprattutto scaturenti dalla maggiore maturità dello sguardo con cui ci si può oggi volgere al disegno della riforma introdotta dal 1991 al 1996. Discrasie che coinvolgono tematiche quali i sistemi di accesso alla magistratura tributaria, la carriera interna, il regime delle incompatibilità, il dibattito sull'introduzione o meno del giudice monocratico, i corrispettivi economici. Discrasie alle quali non certo hanno giovato, come già a suo tempo evidenziato e, di seguito, ribadito, alcuni incisivi interventi introdotti dal Governo con il D.L. n. 98/2011, prontamente convertito dal Parlamento il 15 luglio successivo, con la legge n. 111.

Le voci che subito si levarono a domandare ragione dei non pochi evitabili inasprimenti di allora suggeriscono ancora l'opportunità di più di un ripensamento e trovano forse eco oggi, infine, auspicabilmente, allorché il Legislatore, sensibilizzato dal crescente disagio della crisi in atto, ha dato mandato ad un Esecutivo, nato sotto l'egida di una fattiva urgenza di promozione di molteplici cambiamenti strutturali, di adoperarsi per un sistema fiscale complessivamente più equo, trasparente ed orientato alla crescita economica e sociale del Paese.

Si veda, ad esempio, l'art. 1, comma 25, lett. c) e ss., della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha confermato, implicitamente, l'orientamento del Governo e del Parlamento ad incentivare l'abbattimento di eventuali arretrati e l'osservanza di una corretta tempistica nella discussione del merito per quei ricorsi contenenti istanze di sospensione delle misure cautelari, e che ha coinvolto il Consiglio nelle procedure di verifica ed individuazione delle Commissioni 'virtuose'. Nulla è stato corretto alla luce delle intervenute perplessità e censure riassunte, poi, con dovizia di particolari dalla precedente Relazione del Consiglio.

E' innegabile, infatti, la natura ambivalente della misura adottata: un incremento economico premiale del complesso lavoro giurisdizionale tributario, quando assoggettato ad una condizione che intrinsecamente esclude ogni considerazione di ordine qualitativo propria dell'attività giudiziale, deprime l'aspetto più rilevante di una funzione giurisdizionale che può vantarsi, all'attualità, come la più sollecita all'accertamento della regolarità delle pretese

ed alla fondatezza delle resistenze nel nostro Paese, sebbene, in senso generico, ogni cosa sia suscettibile di miglioramento.

Ciononostante, al di là delle possibili letture in negativo che il testo consentirebbe ed ha consentito sotto molteplici riguardi, sembra anch'esso comunque convergere verso un più adeguato riconoscimento del voluminoso gravame che i giudici delle Commissioni sono chiamati a smaltire spesso in condizioni non ottimali. Cosicché, assecondando la volontà del Legislatore, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con deliberazione n. 2059 del 6 novembre 2012, ha approvato l'elenco degli Uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre 2011, sono risultati pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 5%. E tuttavia è evidente che il farraginoso meccanismo di verifica ed il lacunoso sistema premiale debbano essere rivisti e rivisitati, a principiarsi dal 2013, se possibile, dal momento che per il 2012 si è già provveduto, per quanto di competenza di questo Consiglio, con la delibera n. 1619 del 15 luglio del corrente anno, che ha analogamente riconosciuto le Commissioni presso le quali, durante il 2012, si è provveduto all'abbattimento dell'arretrato nella misura di almeno il 10%, onde poter far luogo quanto prima al prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed attribuire gli incentivi previsti.

Al chiaroscuro del biennio sono ascrivibili anche le occasionali modifiche alla disciplina di reclutamento dei giudici tributari riverberate sul 2012, che hanno riservato l'accesso alla magistratura tributaria ai soli magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché ad avvocati e procuratori dello Stato (in seguito specificati "a riposo") e da cui è scaturito, annullato così d'autorità il precedente bando interno per il concorso a varie qualifiche, il bando pubblico del 3 agosto 2011 per la copertura di 960 posti vacanti presso le Commissioni. Un'iniziativa sicuramente opportuna, a sanatoria delle gravi carenze d'organico presenti fra le fila dei giudici, se non che intervenuta autoritativamente su una procedura regolarmente già attivata dal Consiglio, come si ricorderà, e contraria alla legittima impostazione ordinamentale, improntata all'interdisciplinarietà professionale nella composizione dei collegi giudicanti tributari.

Sospinto da evidenti esigenze di chiarimento, anche in tale occasione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nell'espletamento dei propri doveri istituzionali, ha dovuto far luogo, fra l'altro, all'interpretazione della

generica previsione di interpello del comma 40 dell'art. 4 della L. n. 183/2011, come modificato, appunto, dall'art. 1, comma 33, della L. n. 228/2012, riconducendola all'alveo dei soli trasferimenti orizzontali (da una sede all'altra, senza cambiamento di *status*) ed escludendone l'applicazione per i trasferimenti verso altri incarichi.

Una consimile penombra investe l'art. 1, comma 18, della legge n. 190/2012 (recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"), che ha esteso ai componenti delle Commissioni tributarie il divieto, «*pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico*». L'effetto, presumibile peraltro, è di indurre i giudici tributari provenienti dalle libere professioni a rassegnare le proprie dimissioni. Un effetto, anche questo, palesemente in controtendenza con i presupposti ordinamentali della giustizia tributaria e che impone perplessità ed attenzione ai contenuti con i quali l'Esecutivo vorrà riscontrare la delega conferitagli dal Parlamento, particolarmente quella di cui all'art. 10, in ordine agli assetti futuri della magistratura tributaria.

E tuttavia, anche in questa evenienza, il Consiglio, senza tralasciare di esprimere il proprio pensiero al riguardo nelle sedi deputate, è propositivamente intervenuto a chiarire, con la deliberazione n. 2575 del 18 dicembre 2012, qualche possibile confusione testuale, distinguendo la sanzione della "decadenza", riferibile all'incarico di arbitro, dalla declaratoria di "nullità", afferente gli atti compiuti in tale veste.

Sembra, pertanto, giunto il momento, alle soglie dell'annunciata energica ripresa di interventi da parte dell'Esecutivo, a ciò appunto delegato dal Parlamento, sull'insieme della materia e sui suoi profili, di soffermarsi a riscoprire il senso di una funzione che in Italia, quasi *unicum* nel panorama europeo ed occidentale, ha saputo trovare ed intraprendere una via propria e, per molti aspetti, originale.

In questo, e non in un'inutile esibizione polemica, come pure si è dovuto riscontrare in alcune passate circostanze, deve essere ricercato e rintracciato il significato delle più recenti proposte cui è stata chiamata questa nuova consiliatura, che ambisce a porre le proprie differenti professionalità e la propria

capacità d'azione nei prossimi anni al servizio di un'opera di non trascurabile ausilio critico e conforto alle decisioni del Governo nel segno della sobrietà istituzionale.

Un primo passo appare necessario in tal senso ed è quello di informare istituzioni e cittadini su quanto avviene nel mondo giudiziario tributario, tanto da un punto di vista funzionale tanto organizzativo. Una priorità cui il risalto attribuito sino ad ora alle iniziative intraprese non è riuscito a far valicare, sovente, i ristretti limiti di comparto degli 'addetti ai lavori', ma che questo Consiglio si ripromette di incentivare in direzione di una sempre maggiore diffusione; diffusione che si vorrebbe possa superare, in accordo con gli altri Organi di autogoverno, i confini nazionali.

Si avverte, infatti, con urgenza la necessità di un'innovativa e coordinata azione in campo europeo da cui ricevere stimolanti spunti emulativi e a cui offrire contributi originali, propri dell'esperienza italiana, sulle molte problematiche ancora in cerca di soluzioni ordinamentali in grado di conferire una svolta definitiva nel rapporto fra gli Enti dello Stato impositore e fra questi e il soggetto passivo dell'imposizione. E certo i temi non scarseggiano solo che si ponga mente, a mero titolo d'esempio, alla denominazione delle attuali Commissioni tributarie Provinciali e Regionali, retaggio di un lontano passato amministrativo degli istituti, che ancora oggi inficia agli occhi della società la conclamata natura giurisdizionale del loro operare, o il troppo stretto ed innaturale legame delle Commissioni e del loro Organo di autogoverno con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha al tempo stesso compiti di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia delle entrate, che mina anche l'apparenza dell'indipendenza del giudice tributario, in quanto rafforza la convinzione del contribuente di essere in presenza di un giudice che è espressione della Amministrazione che è sostanzialmente, anche se non formalmente, 'parte in giudizio' in una rilevante percentuale delle controversie su cui si esercita la giurisdizione del giudice tributario.

L'osservazione che non si tratta di temi nuovi non può volgersi a discapito delle trascorse Consiliature, che il problema hanno avuto ben presente e che su questo hanno sollecitato reiteratamente l'attenzione di quanti deputati al dovere di darvi risposta. Né è soltanto tematica di puro nominalismo, da che ne discendono corollari di profilo sostanziale per il coerente riordino della materia.

La legge di delega al Governo dell'11 marzo scorso, la n. 23 di quest'anno (titolata "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*"), alla quale si è già fatto ampio riferimento, considera ed indica un'ampia gamma di debite urgenze; argomenti di riforma e riordino in cui questo Consiglio, pur da poco insediatosi, ha scorto subito l'opportunità, da tempo attesa, di tradurre in specifiche proposte le tante sollecitazioni ed i tanti suggerimenti a cui l'esperienza l'ha, nel frattempo, edotto e di cui da più parti è stato gravato.

Esse spaziano, nell'ottica di una sempre maggiore tutela giurisdizionale del contribuente, dall'esigenza di terzietà degli organi giudicanti al rafforzamento ed alla razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche al fine di deflazionare il contenzioso; dalle misure che favoriscano un miglior coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi di accertamento del tributo, o dall'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, mediante un'aggiornata distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni, all'eventuale considerazione dei casi ove sia possibile ed efficiente, per *petita* non complesse e di modica entità o rilevanza, prevedere la composizione monocratica dell'organo giudicante, una volta individuati e stabiliti i requisiti di professionalità necessari all'esercizio della giurisdizione in tale forma, o alla revisione delle soglie in relazione alle quali al contribuente possa riconoscersi di stare in giudizio anche personalmente; dall'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati alla rappresentanza in giudizio o dall'ampliamento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni, all'attribuzione ed alla durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi, alla revisione dei criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni tributarie, alla semplificazione e razionalizzazione della disciplina che regola l'elezione di questo Consiglio attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo ad esso. Così, via via, fino a giungere all'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio ed al rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle Commissioni Tributarie.

Tutti capitoli di notevole rilievo, come ben si comprende, centrati sui principali attori della giurisdizione di che trattasi, di cui si sottolinea l'esigente necessità di adeguata e continua professionalizzazione e che attende risposte urgenti e non rinviabili. Non è, infatti, più possibile rinviare una convincente risposta alla domanda di aggiornamento dell'iter procedurale: domanda che proviene da quanti avvertono impellente il riordino della disciplina della riscossione delle entrate anche degli enti locali, pur nel rispetto della loro autonomia, per esempio. Una domanda che non tralascia di estendersi a riconsiderare l'uniformità e generalità degli strumenti di tutela cautelare nel processo o la previsione d'immediata esecutorietà estesa a tutte le parti in causa delle sentenze.

Orbene, il favore ed il plauso con cui gli operatori del complesso mondo della giustizia tributaria hanno, nel loro insieme, accolto la manifestazione di una tale rinnovata sensibilità del Parlamento e del Governo ad urgenze ed esigenze tanto lungamente inascoltate e, talvolta, deluse, hanno trovato immediato riscontro nelle articolate proposte formulate da questo Consiglio, nel più ristretto margine delle proprie funzioni istituzionali, come trasmesse al competente Gabinetto ministeriale, quale debito e gradito contributo alla propizia circostanza di una rivisitazione e riorganizzazione in modo organico dell'intero sistema.

Senza ripercorrerne i noti contenuti, preme, però, sottolineare come in tale opera di ausilio si è inteso adeguarsi alla volontà delegante con un documento snello, ma non per ciò generico, che ha saputo anche rendersi disponibile a travalicare, in taluni casi, assunte convinzioni di segno differente o contrario, pur di contribuire efficacemente alla seria riflessione dell'Organo delegato su questioni di tanto vasta ed incisiva portata, di tanto impegno e significato. Nessuna delle tematiche di competenza si è voluta sottacere, nessuna evitare di illustrare, e anche quando, come nel caso della sostituzione del giudice singolo al collegio giudicante, all'esperienza del Consiglio è sembrato ciò fosse distonico con la natura specialistica e multidisciplinare propria della giurisdizione tributaria, si è voluto comporre comunque un quadro previsionale che ne contenesse ed attenuasse, al possibile, il disallineamento.

Se l'esposizione analitica dei dati qualificanti l'operatività del Consiglio nel biennio di riferimento non esaurisce, come ben si comprende, la complessità dell'intera attività consiliare nel corso delle due passate annualità e non rende piena consapevolezza della delicatezza e difficoltà di non pochi passaggi nella vita ordinaria e straordinaria dell'Organo, questo può parimenti dirsi per i dati statistici di sintesi, nei quali si vuole tradizionalmente enucleare l'operatività delle Commissioni sul territorio nazionale.

Nondimeno, pur così riassuntivamente, essi testimoniano della vitalità di una giurisdizione che, con gli scarsi mezzi e le scarse risorse disponibili, non ha rinunciato e non intende rinunciare ad aggiornare e formare le proprie professionalità tecniche e giuridiche al passo con i tempi e con le sfide incalzanti che provengono dal mondo dell'economia e della finanza, in un periodo della storia in cui s'intrecciano globalizzazione e crisi finanziaria, processi di integrazione continentale e depauperamento delle fonti di produzione economica del reddito in ambito locale. Macroprocessi che non cessano di riverberarsi nel dettaglio del rapporto tributario oggetto delle controversie e che impongono un lavoro continuo di studio e deliberazione per il costante adeguamento della giustizia tributaria alle esigenze socio-economiche del Paese. Adeguamento che si auspica possa trovare sostegno negli Organi di governo preposti alla sua evoluzione ed alla garanzia della certezza del diritto.

Capo secondo

L'attività delle Commissioni

§. 1 – I Commissione: *Status dei magistrati tributari – revisione degli organici – flussi.*

ANNUALITA' 2012

Le competenze della Commissione sono contenute nell'art. 6 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza¹ e, per l'anno 2012, si è valso di n. 5 unità di personale amministrativo di supporto (6 a partire dal mese di novembre)², ivi compreso il responsabile di tale Ufficio di Segreteria.

La Commissione ha svolto, nel corso del 2012, le seguenti attività:

- 1.** *Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.* – Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale facente funzioni);
- 2.** *Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza.* – Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i

¹ Vi si prevede: 1. la tenuta del fascicolo giuridico personale di tutti i giudici tributari; 2. l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso; 3. l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni; 4. la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie; 5. la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

² Di cui: 1 di area III-F5 (fino al 30 aprile), 1 di area III-F4, 2 di area III-F3 (fino al 30 aprile), 1 di area III-F3 (dal 1° maggio), 1 di area III-F1 (dal 12 novembre), 1 di area II-F3.

provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria. Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria;

3. Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie. – I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia. In particolare, con la risoluzione n. 8 del 18/12/2012 sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale.

4. Attuazione della legge n. 244 del 2007 e della Legge 22 maggio 2010 n. 73, in ordine alla attività decentrata a livello di sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, - le quali dispongono che il Consiglio di Presidenza provveda sia a stabilire i carichi di lavoro minimi, al fine di garantire che l'attività delle sezioni venga esaurita entro il 31/12/2012 (prorogata al 31/12/2013), e sia che effettui le eventuali applicazioni presso le dette sezioni territoriali anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei

giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

In quanto destinatario di dette domande di applicazione, l'Ufficio I ha posto in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse, e/o richieste di revoca di quelle già disposte, con predisposizione dell'attività istruttoria e delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia. Per l'anno 2012, l'attività ha riguardato l'elaborazione di un elenco nominativo di componenti applicabili, in ordine di anzianità di servizio al 01/04/1996, presso le Sedi Regionali delle CTC dell'Abruzzo (n. 1), Basilicata (n. 2), Bolzano (n. 1), Calabria (n. 1), Campania (n. 10), Emilia Romagna (n. 1), Lazio (n.33), Lombardia (n.7), Marche (n. 7), Molise (n.5), Piemonte (n. 4), Sardegna (n.1), Sicilia (n. 17),Toscana (n.15), Trento (n.3), Umbria (n. 4) e Veneto (n.7) per un totale di 119 unità.

5. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. – Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

6. Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede. – Il co. 2, lettera c), art. 39, del dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 545/92 introducendo il co. 1-bis, il quale prevede in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva". Il co. 3, art. 39, del medesimo dl 98/2011 ha fissato al 31 dicembre 2011 la data alla quale verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente co. 2. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto a raccogliere tutte le dichiarazioni dei componenti di commissione che autodenunciavano la posizione di incompatibilità non rimuovibile per loro

agire o volontà in quanto derivante da fatto altrui e ha proceduto ad adottare le delibere di trasferimento degli interessati presso le sedi, disponibili al 31 dicembre 2011, ed idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità. Successivamente, avendo la necessità di rimuovere fisicamente i giudici dalle sedi coinvolte, anche prima del perfezionamento a mezzo DPR delle delibere adottate, sono state effettuate applicazioni in via esclusiva presso le nuove sedi assegnate, in modo che il componente di commissione si trovasse a svolgere la attività giurisdizionale solo in quest'ultime. I componenti di commissione tributaria interessati dalle delibere in questione sono stati n. 60, di cui n. 7 Presidenti di Sezione, n. 10 Vice Presidenti di Sezione e n. 43 giudici.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio ed alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti la posizione giuridica dei giudici tributari.

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti dati statistici, sempre relativi all'annualità 2012:

1. l'Ufficio Status nell'anno 2012 ha sostenuto il carico di 2.636 pratiche ed ha predisposto 1250 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I - Status ed a quella successiva del Consiglio;
2. in particolare, con riferimento ai compiti specifici descritti ai precedenti punti, si precisa che sono state adottate:
 - a) n. 203 delibere di applicazioni, di cui 66 delibere per le sedi regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale;
 - b) n. 314 delibere di cessazione, delle quali n. 33 per decadenza, n. 163 per raggiunti limiti di età e n. 118 per dimissioni dal servizio;
 - c) n. 71 delibere di trasferimenti per incompatibilità, comprese quelle di provvedimenti interlocutori;
 - d) n. 625 delibere di presa d'atto o rilievi in ordine al rispetto delle disposizioni consiliari per la composizione delle sezioni, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze;
 - e) n. 37 delibere per argomenti di carattere residuale ai precedenti.

Al 31 dicembre 2012 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 3.301, oltre ai 960 vincitori del concorso esterno bandito con pubblicazione nella G.U. del 16 agosto 2011 ed in corso di giuramento.

Si ritiene, infine, di segnalare, fra i provvedimenti adottati da questo Ufficio, le risoluzioni anno 2012 redatte:

- Risoluzione n. 1 del 14/02/2012, avente ad oggetto i rapporti di servizio tra Presidente della Commissione e Direttore della Segreteria.
- Risoluzione n. 4 del 17/07/2012, avente ad oggetto i criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie.
- Risoluzione n. 6 del 6/11/2012, avente ad oggetto le integrazioni e modifiche alla risoluzione n. 4/2012 - Criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie.
- Risoluzione n. 8 del 18/12/2012, già citata in precedenza, avente ad oggetto i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – anno 2013.

Nella risoluzione sono state inserite, rispetto agli anni precedenti, disposizioni riguardanti:

- la segnalazione dei posti vacanti per il progressivo assorbimento degli idonei al concorso bandito con pubblicazione nella G.U. del 16 agosto 2011 ed in posizione di soprannumero;
- il divieto di esser applicati internamente alla Commissione in più di due sezioni oltre quella di appartenenza;
- la espressa previsione della possibilità di designare, ove necessario, i Vice Presidenti di Sezione come Presidenti di Sezione facenti funzione;
- lo spostamento al 15 giugno dell'obbligo di invio dei decreti per la determinazione delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, co. 3 D. Lgs 545/92);

- o ulteriori criteri da seguire, ad integrazione della risoluzione Consiliare n. 5/2002, per l'applicazione in Commissioni diverse da quelle di appartenenza;
- o la previsione di provvedimenti disciplinari per i componenti che avessero rifiutato di far parte delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, devono procedere all'esame delle domande di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, o di far parte della commissione del patrocinio a spese dello Stato.

ANNUALITA' 2013

In aggiunta alle competenze descritte per l'anno precedente, con l'introduzione, ai sensi della L. n. 44 del 26 aprile 2012, del "Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie", l'Ufficio provvede anche:

1. alla tenuta ed aggiornamento del "Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie";
2. alla raccolta ed elaborazione:
 - a) dei dati di consistenza e variazione delle piante organiche delle CCTT;
 - b) dei dati di consistenza e variazione del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT.

Le predette operazioni vengono svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributar³.

Ai sensi del citato art. 6, comma 1, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I ha svolto le seguenti attività:

³ L'Ufficio, per i periodi indicati dell'anno 2013, è stato costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione: n. 1 di area 3 F4; n. 3 di area 3 F3, n. 1 di area 3 F1, fino al 16 settembre 2013; n. 1 di area 2 F2 dal 04/11/2013, in condivisione al 50% con la Segreteria Amministrativa; n. 1 di area 2 F3 dal 08/05/2013.

1. Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale facente funzioni). A partire dal 2013 l'Ufficio è stato dotato di un programma di gestione (**PRG STATUS**) che permette di immagazzinare e gestire tutte le informazioni utili al suo funzionamento ed alla estrapolazione di dati ed informazioni sui singoli giudici e sulla situazione degli organici delle commissioni tributarie. Al fine, pertanto, dell'aggiornamento dei dati del programma, l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari viene costantemente effettuata anche nelle schede informatizzate dei giudici.

2. Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza. Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria.

Si evidenzia che nel 2013 risultavano ancora in definizione o in svolgimento n. 3 procedure concorsuali e n. 2 di interpello per trasferimento e, pertanto, è risultato estremamente complesso individuare i posti effettivamente vacanti, stante l'accavallarsi di bandi per le stesse sedi, a seguito di assenza di

partecipanti in prima istanza, o di rinunce a nomine già accettate, a seguito di vincita in graduatorie di altra sede.

3. Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

Come per le passate annualità, con la **risoluzione n. 8 del 17/12/2013** sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Quest'anno tra le novità o integrazioni introdotte nelle disposizioni in ordine ai criteri cui attenersi per il successivo anno 2014 nella gestione delle attività di competenza del Presidente della Commissione e dei Presidenti di Sezione, si evidenziano quelle relative a:

- a) la rotazione conseguente a permanenza ultraquinquennale nella sezione, che non viene più limitata ad un solo componente;
- b) una migliore precisazione dei richiami di cui alle risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 per quanto alla distribuzione dei ricorsi alle sezioni, nelle more della estensione a tutte le Commissioni del programma per l'assegnazione automatizzata, attualmente in uso limitatamente alle Regioni pilota di Lazio ed Umbria;
- c) il richiamo agli adempimenti già previsti dalla risoluzione n. 5/97 e dalle successive integrazioni introdotte con le delibere consiliari del 29/10/2002

- e 05/12/2006, in relazione alla partecipazione delle Commissioni Provinciali alle attività di massimazione;
- d) la precisazione che per sopperire a carenze di organico in attesa dell'espletamento dei concorsi si potrà far ricorso ad interPELLI per applicazioni, dapprima in sede Regionale e successivamente, nel caso di esito negativo, in sede Nazionale;
 - e) il richiamo ad una più puntuale applicazione del disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la fissazione delle udienze mensili;
 - f) l'invito al Presidente della Commissione, allo scopo di garantire un confronto in caso di pluralità di interpretazioni giurisprudenziali della Commissione e della singola sezione, a convocare una o più riunioni periodiche per discutere sui temi di differente interpretazione;
 - g) la precisazione che la decorrenza delle applicazioni è quella fissata nella delibera del Consiglio, con l'invito a prestare attenzione ai pareri con cui accompagnare le richieste delle stesse e le eventuali proroghe;
 - h) al fine di assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, l'invito ad una particolare attenzione al valore e tipologia delle stesse, evitando anche la concentrazione nelle medesime figure o sezioni di tipologie di ricorsi cosiddetti "seriali";
 - i) il sollecito, nella trasmissione dei componenti della commissione del patrocinio a spese dello Stato, ad indicare anche i nominativi dei tre iscritti agli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame,

posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri di cui alla richiamata Risoluzione annuale, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata disposta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti, aventi vigenza semestrale e/o quadrimestrale e/o trimestrale, avendo cura di accertarne la regolare composizione ed il numero di udienze minime tenute.

4. Attuazione della legge n. 244 del 2007 e della Legge 22 maggio 2010 n. 73, in ordine alla attività decentrata a livello di sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, le quali dispongono che il Consiglio di Presidenza provveda sia a stabilire i carichi di lavoro minimi, al fine di garantire che l'attività delle sezioni venga esaurita entro il 31/12/2012 (prorogata al 31/12/2013 e successivamente al 31/12/2014), e sia che effettui le eventuali applicazioni presso le dette sezioni territoriali anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

In quanto destinatario di dette domande di applicazione, l'Ufficio I ha posto in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse, e/o richieste di revoca di quelle già disposte, con predisposizione dell'attività istruttoria al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia. Per l'anno 2013, l'attività ha riguardato l'applicazione di **n. 10** componenti, che ne avevano fatto istanza, presso la Sede Regionale della CTC della **Toscana** in considerazione dell'alto numero di fascicoli ancora da definire presenti; è stato inoltre dato seguito all'applicazione di **n. 1** componente presso la Sede Regionale della CTC di **Bolzano**, al fine di superare problematiche esposte dal Presidente della stessa in ordine alla regolare

composizione dei collegi, e di n. 2 componenti alla Sede Regionale della CTC del Lazio.

5. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002, n. 3 del 27/03/2007 e n. 8 del 17/12/2013, al fine di sopperire temporaneamente alla situazione deficitaria degli organici in molte commissioni, sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 ed in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti. Da quest'anno per individuare i componenti che diano la loro disponibilità alle applicazioni richieste dai vari Presidenti di Commissione vengono effettuati appositi interpelli, dapprima nell'ambito regionale interessato all'applicazione e poi, se necessario per mancata copertura, in ambito nazionale. Gli interpelli per applicazione banditi in ambito nazionale vengono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e gestiti direttamente dall'Ufficio Status.

6. Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede.

Il comma 2, lettera c), art. 39 del dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 545/92 introducendo il comma 1-bis, il quale prevede in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva". Il comma 3, art. 39, del medesimo dl 98/2011 ha fissato al 31 dicembre 2011 la data alla quale verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente comma 2. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto, in sede di prima applicazione della normativa, ad

adottare le delibere di trasferimento idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità non derivante dalla volontà del componente di commissione. In assenza di variazioni all'art. 9 del D. Lgs. 545/92, conseguenti a quelle invece introdotte all'art. 11 del medesimo decreto con distinzione della procedura di trasferimento ad altra sede da quella di progressione di carriera a mezzo di concorso, non è stato possibile dare immediata esecuzione ai trasferimenti senza i singoli Decreti del Presidente della Repubblica; pertanto, dopo essere intervenuta la accettazione della sede da parte degli interessati, considerato il lungo tempo già trascorso con riferimento al termine del 31/12/2011 fissato dall'art. 39, del dl 98/2011 per rimuovere le situazioni di che trattasi, il Consiglio si è trovato nella necessità di dare concreta attuazione alla rimozione della incompatibilità oggettiva in capo a tutti i soggetti interessati, attraverso lo spostamento degli stessi alla sede loro assegnata con la procedura di trasferimento, ad evitare che una ulteriore inerzia potesse esser intesa come volta a favorire il perpetuarsi di situazioni che il legislatore ha ritenuto non conciliabili con lo svolgimento dell'incarico di giudice tributario.

A tale scopo, nelle more della firma e notifica del richiamato DPR, il Consiglio, nei limiti delle competenze attribuitegli, ha ritenuto di utilizzare lo strumento della applicazione in via esclusiva dei componenti di commissione tributaria alla nuova sede assegnata con la delibera di trasferimento, anche se tale provvedimento ha carattere di temporaneità e con una durata massima di 12 mesi, attesa la sua stessa natura di intervento di urgenza e sostitutivo di quelli ordinari.

Nel corso del 2013 sono state adottate **n. 9 delibere di trasferimento** ad integrazione o correzione a quelle iniziali, oltre a confermare le temporanee applicazioni disposte non risultando ancora pervenuti i DPR di perfezionamento dei trasferimenti stessi. A fine anno, a seguito di cessazioni dal servizio o di rimozione della causa di incompatibilità, i componenti di commissione

trasferiti/applicati ad altra sede per incompatibilità oggettiva risultavano essere n. 37.

7. Tenuta ed aggiornamento del “Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie”

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il “**Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie**”, formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Nel ruolo unico sono presenti, distinti per la sola qualifica di appartenenza, i componenti in servizio delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella ultima qualifica posseduta, ad eccezione di quelli nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, i quali sono inseriti secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive.

Per l’attribuzione della data di anzianità di servizio nella qualifica sono applicate le disposizioni al riguardo contenute nelle risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 4, del 17 luglio 2012, e n. 6, del 06 novembre 2012.

In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, ovvero di pari punteggio, i componenti sono inseriti, in subordine, secondo l’anzianità anagrafica.

Il ruolo unico viene aggiornato a cura dell’Ufficio Status entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).

La redazione del ruolo viene eseguita secondo gli elementi e le documentazioni disponibili nei fascicoli personali dei componenti delle Commissioni o di quelle trasmesse al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati, direttamente o a mezzo della Commissione di appartenenza.

Il 31 gennaio 2013 è stato pubblicato il primo ruolo unico, con riferimento alle posizioni al 31 dicembre 2012.

Trattandosi di prima pubblicazione nel corso dell'anno sono state acquisite tutte le istanze di rettifica allo stesso trasmesse da coloro i quali ritenessero che i dati esposti non corrispondessero alla propria situazione reale di anzianità nella qualifica, previa produzione della documentazione a supporto.

8. Raccolta ed elaborazione dei: a) dati di consistenza e variazione delle piante organiche delle CCTT; b) dati di consistenza e variazione del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT (operazioni svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari).

Nel corso dell'anno l'Ufficio ha elaborato e fornito i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella composizione organica delle commissioni, soprattutto alla luce della immissione in servizio dei numerosi componenti risultati vincitori dei concorsi banditi nell'anno 2011, con la qualifica di giudice per il concorso esterno riservato a magistrati e con tutte le qualifiche per quello interno riservato ai già componenti di commissione tributaria.

Sono stati, inoltre, predisposti e forniti al Sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della "Giornata della Giustizia tributaria" tenutasi presso la Corte di Cassazione

in data 09/05/2013 e tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal Sig. Presidente e dai Sig.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio ed alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, che si è concretizzata tramite il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti la posizione giuridica dei giudici tributari, anche attraverso l'implementazione ed aggiornamento del programma "STATUS".

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti **dati statistici**:

1.L'Ufficio Status nell'anno ha sostenuto il **carico di 2.285 pratiche**, a seguito delle quali ha predisposto **1.107 schemi di delibere** sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I - Status ed a quella successiva del Consiglio.

2.In particolare, con riferimento ai compiti specifici descritti ai precedenti punti, si precisa che sono state adottate:

- a) n. 115** delibere di applicazioni o revoche, di cui 11 delibere per le sedi regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale;
- b) n. 324** delibere di cessazione, delle quali **n. 174** per raggiunti limiti di età, **n. 133** per dimissioni dal servizio, **n. 17** per decesso;
- c) n. 8** delibere di trasferimenti per incompatibilità, comprese quelle di provvedimenti interlocutori;
- d) n. 468** delibere di presa d'atto o rilievi in ordine al rispetto delle disposizioni consiliari per la composizione delle sezioni, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze;
- e) n. 37** delibere di interpello per la disponibilità ad essere applicati in via non esclusiva;
- f) n. 155** delibere per argomenti di carattere residuale ai precedenti.

Al 31 dicembre 2013 i giudici in attività di servizio risultano essere n. **3.739**, compresi quelli in servizio presso la Commissione Tributaria Centrale.

Si ritiene, infine, di segnalare, fra i provvedimenti adottati da questo Ufficio, le Risoluzioni redatte:

1. **RISOLUZIONE N. 6 DEL 29/10/2013**, avente ad oggetto le osservazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in merito alla opportunità/necessità di adeguare alcune attività svolte dai componenti delle Commissioni Tributarie alle disposizioni impartite dalle Risoluzioni consiliari e dalla normativa;
2. **RISOLUZIONE N. 8 DEL 17/12/2013**, già citata in precedenza, avente ad oggetto i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – anno 2013.

§. 2 – II Commissione: *Studi e documentazione.*

ANNUALITA' 2012

La Commissione sovrintende e coordina l'attività di redazione delle risoluzioni consiliari *ratione materiae*, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; svolge attività di studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria; provvede ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento a tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie; sovrintende alle pubblicazioni del Consiglio, alla tenuta della biblioteca e della rassegna stampa.

La Commissione si è valsa, per lo svolgimento di tali adempimenti, del supporto di n. 4 unità di personale amministrativo⁴.

Sono state assunte le seguenti risoluzioni:

- Risoluzione n. 2/12 del 22.5.2012 - Trattamento economico dei giudici tributari eletti al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- Risoluzione n. 5/12 del 9.10.2012 - Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2013.

Sono state, altresì, fornite risposte a quesiti e predisposte delibere, fra le quali:

- n. 1040i/11 – Quesito volto a conoscere se l'iscrizione nel registro dei revisori legali (già revisori contabili) costituisca o meno motivo di incompatibilità ai sensi della lettera m-bis, aggiunta all'art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 545/92 dall'art. 39 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111 del 15.7.2011;
- n. 1115i/11 – Quesito volto a conoscere se l'iscrizione all'Albo degli Avvocati della Provincia di – sezione speciale degli incaricati della rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni di appartenenza (Viceprefetto in rappresentanza del Ministero dell'Interno) – costituisca o

⁴ Di cui: n. 1 direttore tributario – Responsabile dell'Ufficio segretariale (area III-F5), n. 1 funzionario amministrativo (area III-F 4), n. 1 assistente tributario (area II-F4), n. 1 operatore tributario (area II-F2).

meno motivo di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D. Lgs. n. 545/92;

- n. 14506/11 – Invito diretto a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali al rigoroso rispetto dei criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 8/2010 in materia di nomina dei CTU e dei Commissari *ad acta*;
- n. 15447/11 - Quesito concernente il diritto del pubblico dipendente, che eserciti la funzione di giudice tributario, a fruire, durante l'orario di lavoro, dei permessi necessari all'effettivo espletamento dell'incarico;
- n. 2456/12 – Quesito posto da una Commissione Tributaria Regionale circa la fattibilità della cerimonia di Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario per l'anno 2012 a seguito dell'emanazione della Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012 finalizzata ad “evitare spese non indispensabili o non ricollegabili in modo diretto ed immediato ai fini pubblici assegnati alle singole strutture”;
- n. 841/12 – Quesito volto a conoscere le modalità da seguire per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti tecnici istituito presso le Commissioni;
- n. 3905/12 – Quesito posto dal Responsabile del procedimento presso l'Ufficio Tributi di un Comune il quale, dovendo notificare alla controparte copia di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, chiede di conoscere quale sia la procedura da seguire per il rilascio della copia di cui trattasi in forma esecutiva;
- n. 8236/12 - Risposta a quesito concernente un'oggettiva difficoltà circa il controllo dell'osservanza dei tempi di assolvimento da parte degli estensori delle sentenze e rinvio a quanto stabilito con la Risoluzione n. 4 del 14 ottobre 2008;
- n. 8373/12 – Risposta a segnalazione inviata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso – concernente alcuni casi in cui, a seguito di sentenza di *cassazione con rinvio*, spirato inutilmente il termine di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 546/92, alcuni giudici tributari riassumono il giudizio *ex officio* per poi dichiararne l'intervenuta estinzione;

- n. 10614/12 – Quesito circa l'eventuale sussistenza in capo al pubblico dipendente dell'obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione all'Ente di appartenenza per lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario;
- n. 10683/12 – Quesito posto dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di in ordine ad una serie di ipotesi di incompatibilità nei confronti di un giudice tributario della Commissione Tributaria Provinciale di quel capoluogo, alla luce delle disposizioni che hanno modificato e integrato le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 545/1992;
- n. 12830/12 – Risposta a quesito posto da un ex Consigliere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria circa la natura degli emolumenti percepiti per le funzioni svolte di giudice tributario.

La Commissione ha, inoltre, provveduto a fornire numerose risposte a quesiti per via telematica.

E' proseguita, infine, l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

ANNUALITA' 2013

Inalterate le competenze della Commissione, questa ha subito una drastica riduzione, nel corso del 2013, delle unità amministrative di supporto rispetto alla trascorsa annualità⁵.

La Commissione ha dato comunque corso alle seguenti Circolari:

- prot. n. 1338/2013 – Circolare diretta a tutte le Commissioni Tributarie Regionali e CT II° grado di Trento e Bolzano in ordine all'intervento del Rappresentante del Comitato delle Pari Opportunità istituito presso il Consiglio di Presidenza in sede di cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;
- prot. n. 11331/2013 – Circolare diretta a tutte le Commissioni Tributarie per l'invio degli elementi di competenza utili ai fini della redazione della

⁵ n. 1 direttore tributario – Responsabile dell'Ufficio segretariale (area III-F5), n. 1 funzionario amministrativo (area III-F4 – in quiescenza dal 1.8.2013), n. 1 assistente tributario (area II-F4 – in quiescenza dal 1.2.2013), n. 1 operatore tributario (area II-F3 – assegnato dal 25.11.2013), n. 1 operatore tributario (area II-F2 – in quiescenza dal 1.4.2013).

Relazione annuale al Signor Ministro sull'andamento della giustizia tributaria – anno 2012;

- prot. n. 741i/2013 – Circolare interna diretta a tutti gli Uffici del CPGT ai fini dell'acquisizione dei dati ed elementi di competenza, utili ai fini della stesura della Relazione annuale al Signor Ministro sull'andamento della giustizia tributaria – anno 2012;

ed alle seguenti Risoluzioni:

- Risoluzione n. 1/13 del 19.2.2013 - "Integrazione alla Risoluzione n. 5 del 9.10.2012 - Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario - anno 2013";
- Risoluzione n. 5/13 del 14.5.2013 - "Precisazioni in ordine alle direttive impartite con la Risoluzione n. 8/2010 in tema di "Costituzione degli Albi professionali dei CTU e dei Commissari *ad acta* presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale";
- Risoluzione n. 7/13 del 5.11.2013 - "Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario – anno 2014"

Si riportano, inoltre, di seguito i dati relativi a risposte fornite a quesiti e delibere più significative:

- prot. n. 893i/2012 – Risposta a parere richiesto da altro Ufficio del CPGT in ordine all'art. 39, co. 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011 in materia di compensi dei giudici tributari;
- prot. n. 12558/2012 – Risposta a quesito in materia di contraffazione del contributo unificato;
- prot. n. 13458/2012 – Quesito volto a conoscere se l'incarico di Revisore dei Conti presso un Comune sia incompatibile con l'incarico di giudice tributario;
- prot. n. 14522/2012 – Invito diretto ad un Presidente di Commissione, a seguito di specifica segnalazione, a vigilare, in ottemperanza anche a precedente delibera n. 1597 dell'11.9.2012, sull'osservanza delle direttive stabilite con la Risoluzione n. 8/2010 in materia di nomina dei CTU e Commissari ad Acta;
- prot. n. 16213/2012 – Esame e successivo parere favorevole espresso su uno schema di Convenzione tra una Commissione Tributaria Provinciale e

- l'Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione della professione di dottore commercialista;
- prot. n. 66/2013 – Direttive fornite ad una Commissione Tributaria Regionale in materia di svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;
 - prot. n. 3885/2013 – Risposta a quesito posto dall'UCL del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;
 - prot. n. 4595/2013 – Parere espresso in ordine all'art. 1, co. 18 della L. 16.11.2012, n. 190 in materia di controversie devolute al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
 - prot. n. 5343/2013 - Risposta a quesito posto da una Commissione Tributaria Regionale in ordine all'elettorato attivo e passivo dei giudici della Commissione Tributaria Centrale per l'elezione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - prot. n. 7536/2013 - Esame e successivo parere favorevole espresso su uno schema di Convenzione tra una Commissione Tributaria Regionale e l'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento di tirocini formativi c.d. "extracurricolari" secondo le previsioni di cui all'art. 37 del D.L. n. 98/2011;
 - prot. n. 10465/2013 – Richiesta di parere in ordine all'equipollenza tra la Laurea in Scienze Economico-Marittime e quella in Economia e Commercio ai fini della progressione da Giudice tributario a Vice Presidente di Sezione;
 - prot. n. 11160/2013 – Quesito posto da un giudice tributario in materia di rilascio copie di sentenze per finalità di studio e pubblicazione;
 - prot. n. 11352/2013 – Quesito posto da un Direttore di Segreteria di una Commissione Tributaria Provinciale in merito all'art. 1, co. 18 della L. 16.11.2012 n. 190, ossia in ordine al divieto in capo ai giudici tributari di partecipazione a collegi arbitrali o in ordine all'assunzione di incarico di arbitro unico;
 - prot. n. 11741/2013 – Richiesta di parere da parte di un giudice tributario in merito alla partecipazione ad arbitrati dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

- prot. n. 12009/2013 – Richiesta di parere riguardante modalità procedimentale-operativa in caso di deposito di più sentenze relative ad un unico ricorso.

Sono state, inoltre, adottate n. 44 delibere di presa d'atto con riferimento per lo più a trasmissione di Decreti di composizione degli Uffici del Massimario e nomine di CTU e Commissari *ad acta*.

La Commissione ha provveduto altresì a fornire numerose risposte a quesiti per via telematica.

E' proseguita, infine, grazie al supporto di un dipendente Area II – F3 – in organico presso l'Ufficio Economato - l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari, per un totale di n. 67 tessere.

§. 3 – III Commissione: Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale.

ANNUALITA' 2012

Il Consiglio nel corso dell'anno 2012 ha promosso ed organizzato, per il tramite della III Commissione e con il supporto del relativo personale amministrativo, i seguenti seminari per l'aggiornamento e la formazione dei giudici tributari, ai sensi della risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2010 e della delibera n. 2685 del 30 novembre 2010:

- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Puglia e Basilicata (Lecce, 11 e 12 maggio 2012);
- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Sicilia (Siracusa, 29 e 30 giugno 2012);
- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Calabria e Sicilia (Reggio Calabria, 28-29 settembre 2012);
- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Campania (Napoli, 5-6 ottobre 2012);
- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Abruzzo e Molise (Pescara, 26-27 ottobre 2012);
- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Lombardia (Milano, 23-24 novembre 2012);
- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto (Trento, 7 dicembre 2012);

- ❖ seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Lazio (Roma, 19 dicembre 2012).

Il Consiglio, sempre per il tramite della Commissione III, ha inoltre sollecitato, i giudici tributari a partecipare alle seguenti proposte formative realizzate in collaborazione con alcuni Atenei di seguito illustrati:

- ✓ *“I grandi orientamenti della giurisprudenza tributaria – il processo tributario”* - VII ed. - Scuola Europea di Alti Studi Tributari Facoltà di Giurisprudenza - dell'UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM di Bologna;
- ✓ Corso sul tema *“Il giudicato esterno ed il processo tributario”* presso la Corte di Cassazione - 15 marzo 2012;
- ✓ *“Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per i Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio avanti al Giudice Tributario”*, IX ed. - Facoltà di Giurisprudenza dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO;
- ✓ Progetto formativo della Scuola Europea di Alti Studi Tributari presso la Facoltà di Giurisprudenza – Bologna, in materia di diritto comunitario e in particolare sul tema: *“Aiuti di Stato di natura fiscale”*.

Sono stati esaminati e concessi, inoltre n.16 patrocini per l'anno 2012:

- Patrocinio corso sul tema *“Fisco e legalità”*, organizzato dall'Istituto Tecnico Professionale Cassano allo Ionio in collaborazione con l'AMT – Sez. della Calabria;
- Patrocinio VII ed. del Corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli;
- Patrocinio convegno sul tema *“La giurisdizione tributaria comunitaria”*, organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli per il 20 aprile 2012;
- Patrocinio corso di perfezionamento dal 26 marzo al 12 novembre 2012, organizzato dall'AMT – Sez. di Caserta;
- Patrocinio convegno organizzato dall'Istituto Nazionale Revisori Legali di Milano – Pisa, 3 marzo 2012;

- Patrocinio Corso di formazione organizzato dall'Università di Roma - Tor Vergata e Consorzio UNIPROF;
- Patrocinio Convegno sul tema "*Il diritto comunitario nel contenzioso tributario nazionale*" organizzato dall'AMT sez. Regionale Basilicata, Matera, 8-9 giugno 2012;
- Patrocinio per un'iniziativa concernente il progetto con programmazione pluriennale presentato dall'Avv. Giuliana Passero, giudice tributario, rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori;
- Patrocinio Convegno sul tema "*La fiscalità in Italia tra riforme e controriforme*" organizzato dall'Associazione nazionale tributaristi italiani – Sicilia Orientale – Vittoria (Ragusa) 18 maggio 2012;
- Patrocinio Giornata di Studi in memoria di Roberta Rinaldi sul tema "*La dimensione dell'impresa tra ordinamento e mercato*", Bologna, 22 giugno 2012;
- Patrocinio iniziativa organizzata dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari con inizio dal 17-2-2012;
- Patrocinio corso preparatorio rivolto ai giudici tributari organizzato dall'Università degli Studi eCampus;
- Patrocinio Convegno organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale Liguria a Lerici il 20 e 21 aprile 2012;
- Patrocinio 1° Convegno interregionale di Aosta sul tema "*La revisione del sistema fiscale: il disegno di legge delega e le novità del 2012*", Aosta, 7 giugno 2012, organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale Liguria;
- Patrocinio per il convegno nazionale sul tema "*La Giustizia Tributaria nell'era della crisi globale*", Caserta, 12-13 ottobre 2012, organizzato dall'UNCAT;
- Patrocinio "*Corso in Diritto e Contenzioso*", con durata dal 29 settembre 2012 al 15 giugno 2013", organizzato dall'AMT - Sezione di Taranto.

ANNUALITA' 2013

La Terza Commissione, nel corso dell'anno 2013, come da previsione Regolamentare, oltre a sovrintendere l'attività dell'Ufficio III (Ufficio per la

programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento), ha provveduto all'organizzazione e alla promozione di una serie di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei giudici tributari.

Tali iniziative rappresentano, infatti, un presupposto imprescindibile nonché necessario per garantire un autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, i quali quotidianamente sono chiamati ad affrontare controversie fiscali sempre più complesse e a svolgere un'attività ermeneutica, non sempre semplice, vista la continua evoluzione delle disposizioni legislative tributarie nazionali che in più devono essere armonizzate alle direttive comunitarie.

In un tale contesto, l'aggiornamento professionale rappresenta un indispensabile strumento di confronto e di scambio reciproco di opinioni ed esperienze professionali il cui fine è quello di acquisire una cultura comune in un campo, come quello tributario, ove il rischio della frammentazione può essere scongiurato solo attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari.

Pertanto, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel corso dell'anno 2013, ha promosso alcune iniziative, di seguito elencate, già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari in collaborazione con alcuni prestigiosi Atenei Italiani:

- ❖ X edizione del Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario, organizzato dall'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza di concerto con l'Associazione Nazionale Magistrati Tributari a.a. 2013/2014.
- ❖ VIII edizione del Corso di Alta formazione organizzato in collaborazione con l'UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM di Bologna e la Scuola Europea di Alti Studi Tributari sulla tematica "*La Fiscalità Internazionale delle Imprese*".

Il Consiglio, sempre, nel corso dell'anno 2013, ha promosso ed organizzato, inoltre, i seguenti seminari giuridici per l'aggiornamento e la

formazione dei giudici tributari ai sensi della Risoluzione n. 1 del 12/1/2010 e delibera n. 2685 del 30 novembre 2010:

- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Umbria e CC.TT.PP. di Arezzo e di Rieti – Perugia, 18 e 19 gennaio 2013.
- Seminario di aggiornamento professionale in materia tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Friuli Venezia Giulia - e delle CC.TT.PP. di Belluno, Treviso e Venezia – Trieste 15 e 16 febbraio 2013.
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta - Torino 7 e 8 marzo 2013.
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Puglia e Basilicata - Lecce 17 e 18 maggio 2013.
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Toscana, Umbria e Liguria - Firenze 31 maggio e 1 giugno 2013.
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della regione Emilia Romagna - Bologna 14 e 15 giugno 2013.

Il Consiglio di Presidenza, ha ancora concesso il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

Delibere di approvazione **n. 34** iniziative formative:

- 1) Patrocinio per l’evento organizzato dall’AMT sezione provinciale di Ferrara per il giorno 8 febbraio 2013 a Ferrara sul tema “Dimensione internazionale dell’IVA buona fede, il sistema delle c.d. frodi il principio di inerenza-la prova”;
- 2) Patrocinio per il Convegno sul tema “*Evasione fiscale , corruzione e riciclaggio*”, Trento 1 febbraio 2013 organizzato dalla C.T. I grado di Trento in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Trento;

- 3) Patrocinio per la realizzazione di una serie di incontri a carattere formativo, dal 15 febbraio 2013 al 15 novembre 2013, organo promotore AMT Sezione Provinciale di Alessandria;
- 4) Patrocinio per il Corso di perfezionamento post universitario sul processo tributario organizzato dalla Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Sassari in collaborazione con la Facoltà di Economia dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI;
- 5) Patrocinio per un seminario di formazione ed aggiornamento per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione regionale Sicilia, a Palermo presso il Palazzo di Giustizia il giorno 2 febbraio 2013;
- 6) Patrocinio per il Convegno di aggiornamento per i giudici tributari dedicato alla giurisprudenza comunitaria, organizzato dall'AIDC –sede di Milano, per il giorno 12 aprile 2013;
- 7) Patrocinio per il Convegno sulle “*Novità nel Giudizio di cassazione nel processo civile e nel processo tributario*” organizzato presso l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA l'11 aprile 2013;
- 8) Patrocinio per un seminario di formazione ed aggiornamento per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione provinciale di Campobasso, a Campobasso presso l'Aula Magna Convitto Nazionale “Mario Pagano” il 23 marzo 2013;
- 9) Patrocinio per un seminario di formazione ed aggiornamento per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione provinciale di Ragusa, a Ragusa presso i locali di Villa Di Pasquale il 16 marzo 2013;
- 10) Patrocinio per un seminario di formazione ed aggiornamento per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione provinciale di Bologna, presso l'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - Aula Belmeloro il 5 aprile 2013;
- 11) Patrocinio per un Convegno su “*Temi Attuali sui Rapporti tra Diritto Penale e Diritto Tributario*” per i Giudici Tributari organizzato dall'ANTI sezione Emilia Romagna, a Bologna presso la Sala Traslazione – Convento San Domenico il 19 marzo 2013;
- 12) Patrocinio per il V Convegno interregionale sul tema “*Novità legislative e orientamenti giurisprudenziali in materia fiscale*” per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione Liguria, a Lerici presso Villa Marigola a S. Terenzio di Lerici il 13 aprile 2013;

- 13) Patrocinio per un seminario di formazione ed aggiornamento per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione Lazio, a Roma Aula Magna Suprema Corte di Cassazione in data 12 aprile 2013;
- 14) Patrocinio per la realizzazione di un ciclo di seminari sul diritto tributario sostanziale e processuale da tenersi a Messina nel periodo aprile/maggio 2013 organizzato dall'AMT sezione provinciale di Messina, presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'UNIVERSITÀ DI MESSINA;
- 15) Patrocinio per un corso di formazione professionale organizzato dall'UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA – Facoltà di Economia nelle giornate 10-11-17-18-24-25 e 31 maggio e 1-7-8 giugno 2013;
- 16) Patrocinio per un Convegno su “*Accertamento del fatto e processo tributario*” organizzato dall'AIPDT- Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario, a Venezia il 10 maggio 2013;
- 17) Patrocinio per un seminario di formazione ed aggiornamento per i giudici tributari organizzato dall'AMT sezione Toscana, a Arezzo il 24 e 25 maggio 2013;
- 18) Patrocinio per un Convegno di studio sul tema “*Ordinamento tributario e tutela del contribuente*” organizzato dall'AMT sezione Liguria, a Sanremo presso Villa Nobel nei giorni 24 e 25 maggio 2013;
- 19) Patrocinio per un Corso di formazione professionale dedicato alla difesa tributaria e all'assistenza al contribuente, organizzato dalla Fondazione dei dottori Commercialisti di Milano, per il periodo dal 24 giugno al 13 dicembre 2013;
- 20) Patrocinio per un Convegno di studio sul tema ” *Spending review ed efficienza della giustizia tributaria l'agenda degli addetti ai lavori*” organizzato dall'AMT sezione provinciale di Caserta, presso la Sala Conferenze Grand Hotel Vanvitelli 7 e 8 giugno 2013;
- 21) Patrocinio per un Convegno sul tema “*Reati tributari: attualità e prospettive*” organizzato presso la facoltà di Economia dell'UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA in data 17 giugno 2013;
- 22) Patrocinio per un seminario di formazione professionale sul tema “*Il processo tributario telematico. L'introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario*” organizzato presso la LUISS il 10 giugno 2013;

- 23) Patrocinio evento formativo sul tema “*Il processo tributario: tematiche di attualità*”, rivolto ai giudici tributari della Campania, avvocati tributaristi, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania d’intesa con il Centro Studi di diritto tributario “Spazio Aperto” tenutosi il 1 luglio 2013 presso la sala convegni della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
- 24) Patrocinio convegno sul tema “*Finanza pubblica e fiscalità compensativa per le aree danneggiate da eventi naturali ed inquinamento*” organizzato dall’Università di Teramo e dall’UNIVERSITÀ DI CHIETI - PESCARA, per i giorni 24 e 25 ottobre 2013;
- 25) Conferenza Europa – Cina sulla: “Tassazione - Sistema di tassazione per il mercato, Confronto tra esperienze Europee e Cinesi”, organizzato dall’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum con la China University of Political Science and Law di Pechino per il giorno 14 settembre 2013, presso la CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW NO, 25, Xitucheng Road, Haidian District, Beijing, P.R. China;
- 26) Patrocinio Seminario Cassino 20 settembre 2013, sul tema “*Il processo tributario telematico: l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nel contenzioso tributario*”, organizzato dall’Accademia ANDOC in collaborazione con la sezione di ANMT Frosinone e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino;
- 27) Patrocinio evento formativo, sul tema “Incontro e Confronto tra Politica e Professione economica”, Pisa venerdì 8 novembre 2013 presso l’Auditorium Concorde dell’Hotel Golden Tulip Galilei di Pisa;
- 28) Convegno, sul tema “*Tributi locali: attualità ed evoluzione*”, tenutosi a Grosseto il 25 ottobre 2013 organizzato dall’Associazione Magistrati Tributaristi, Sezione Provinciale di Grosseto;
- 29) Evento formativo sul tema “*I contratti di rete: novità legislative, regime tributario e contabile, aspetti giuslavoristici*”, tenutosi presso la Camera di Commercio – Sala Leonelli - a Modena venerdì 8 novembre 2013, organizzato dall’AMT sezione provinciale di Modena;
- 30) Evento formativo sul tema “*Incontro e Confronto tra Politica e Professione Economica per la Tutela del Cittadino*”, tenutosi a Pisa venerdì 8 novembre 2013 presso l’Auditorium Concorde dell’Hotel Golden Tulip

Galilei di Pisa, organizzato dall' Associazione Nazionale Commercialisti, in collaborazione alla Fondazione Commercialisti Italiani;

- 31) Convegno sul tema "*Contenzioso Tributario*", in collaborazione con l'AMT regionale, Unimore, sede di Reggio Emilia, ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, tenutosi a Reggio Emilia il 6 dicembre 2013;
- 32) Ciclo di convegni su tematiche di Diritto Tributario tenutisi a Roma, nei giorni 8 – 15 - 22 – 29 novembre e 6 dicembre, organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma;
- 33) Evento formativo, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova sul tema "*Il ricorso avverso gli atti impositivi: le criticità attuali e le soluzioni offerte dal processo tributario telematico*", tenutosi a Padova venerdì 13 dicembre 2013 - ore 15,00-18,00 - Sala conferenze ODCEC;
- 34) Evento formativo concernente la realizzazione del processo simulato nell'ambito del progetto "*Fisco e legalità*" tenutosi il giorno 14 dicembre 2013 ore 9,30 presso le sale comunali di Sassuolo, organizzato dall'A.M.T. – Associazione Magistrati Tributarî – Sezione Provinciale di Modena.

§. 4 – IV Commissione: *Concorsi*.

ANNUALITA' 2012

Le competenze della Commissione IV e del corrispondente Ufficio di supporto⁶ prevedono, oltre alla predisposizione dei bandi di concorsi, lo svolgimento di tutte le incombenze istruttorie per la formazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 545, e del Regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 231.

Nel 2012 si è proceduto alla valutazione di tutti i candidati che hanno partecipato ai concorsi per 960 posti vacanti di giudici, "riservati ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili in servizio", concorsi indetti con il bando pubblicato nella G.U. 16.8.2011, n. 65, in esecuzione dell'art. 39, co. 4, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Constatata la mancanza dei requisiti per n. 811 candidati (in 773 casi l'esclusione concerneva la mancanza dei requisiti di cui al citato art. 39, co. 4, della Legge 15 luglio 2011, n. 111), nei primi mesi del 2012 si è completata la valutazione dei restanti 731 candidati idonei (su un totale di 1.562). Sulla base delle 6185 scelte espresse dai candidati, sono state formate n. 64 graduatorie, in ognuna delle quali sono stati individuati i vincitori incrociando - manualmente - i punteggi di ognuno con l'ordine delle scelte indicate. Sono stati così individuati 938 vincitori, rispetto ai 960 posti messi a concorso, in quanto 22 posti sono rimasti vacanti per mancanza di candidati in tre sedi di concorso (Siracusa, Ragusa, e Bolzano). Sono state predisposte n. 64 delibere di graduatoria, in ognuna delle quali sono stati indicati i nominativi dei candidati che risultavano vincitori per scelta prioritaria in altri concorsi, i nominativi degli esclusi con il relativo motivo di esclusione, i dati anagrafici completi dei vincitori, di ognuno dei quali è stata specificata la categoria magistratuale di appartenenza ed il punteggio conseguito dai medesimi. E' stato altresì indicato, in ogni delibera, il numero dei candidati idonei nella 1^a scelta (n. 617 complessivamente), da nominare successivamente quali giudici in

⁶ L'Ufficio Concorsi è composto da 4 funzionari di area 3^a, rispettivamente di fascia 5^a, 4^a, 3^a e 2^a.

soprannumero, ai sensi dell'art. 4, co. 39 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, se non vincitori su altre scelte.

Le prime delibere di graduatoria sono state approvate il 21.2.2012 e pubblicate sul sito del Consiglio (www.giustizia-tributaria.it) il 22.2.2012, le ultime sono state approvate il 17.4.2012 e pubblicate il giorno successivo. Mentre l'Ufficio era impegnato alla predisposizione delle oltre 1200 lettere di trasmissione delle citate delibere di graduatoria ai candidati ed agli Uffici interessati, e di n. 127 richieste di certificati sull'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o paradisciplinari agli Organi di autogoverno delle Magistrature competenti, è intervenuta la sentenza T.A.R. Lazio R.G. 1473/2012, pronunciata il 18.4.2012 e notificata all'Avvocatura dello Stato il 7 maggio 2012, che ha intimato a tutte le Amministrazioni interessate nella procedura concorsuale *de qua* di concludere le nomine dei vincitori e degli idonei entro 60 giorni dalla data della notifica della sentenza medesima. Al fine di dare esecuzione alla citata sentenza sono state immediatamente predisposte tutte le delibere di nomina - senza attendere la documentazione già richiesta agli Organi di autogoverno magistratuali, né le presumibili rinunce dei candidati nei termini loro assegnati - anche in considerazione dell'esiguità del tempo rimasto in capo alle altre Amministrazioni intimate (Direzione della Giustizia tributaria, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'emanazione ed il visto dei D.P.R. di nomina dei vincitori.

In data 22 e 29 maggio sono state approvate 62 delibere di nomina, relative a tutti i concorsi, tranne le due relative ai vincitori nelle C.T. di 1° e di 2° Grado di Bolzano, per la cui approvazione in Consiglio si è reso necessario attendere l'intervento del Delegato di detta Provincia Autonoma. In alcuni casi si è contestualmente provveduto allo scorrimento delle graduatorie a seguito delle intervenute rinunce, e sono stati nominati i nuovi vincitori. Sono state approvate 51 delibere di nomina degli "*idonei soprannumerari*" entro i termini assegnati dalla citata sentenza TAR del Lazio (4 approvate il 27 giugno e le restanti 46 il 3.7.2012) nei confronti dei 617 candidati idonei soprannumerari, con contestuale richiesta di certificazioni ai fini di eventuali pendenze disciplinari ai rispettivi Organi di autogoverno. A seguito di 61 rinunce all'incarico conferito, si è resa necessaria la rielaborazione di n. 28 graduatorie, con i conseguenti scorrimenti e incroci per le scelte multiple dei candidati, per le quali è stato

necessario operare n. 209 movimentazioni. Sono state quindi predisposte ed approvate 35 delibere di rettifica di graduatorie e/o di nomina, e/o di revoca di nomina. Sono state inoltre predisposte ed approvate n. 17 delibere di risposta a quesiti e/o a richiesta di rettifica del punteggio attribuito, e sono stati effettuati n. 82 controlli d'ufficio sui dati pervenuti, ai sensi degli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Da non sottovalutare, relativamente ai concorsi del bando in parola, il tempo contestualmente impiegato dall'Ufficio concorsi per la gestione di oltre 4000 numeri di protocollo informatico solo nei primi sette mesi del 2012, e per la predisposizione e l'invio di 1718 comunicazioni complessive inerenti la trasmissione delle delibere di graduatoria e di nomina.

In concomitanza con la procedura concorsuale di cui sopra, si è dato corso a non poche incombenze scaturenti dalla pubblicazione del concorso interno, bandito il 3.8.2011, per il quale erano pervenute per PEC n. 766 domande volte a conseguire l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento per la copertura delle vacanze dei complessivi n. 32 posti di Presidente di Commissione, n. 153 posti di Presidente di sezione, n. 167 posti di Vicepresidente di sezione e n. 37 posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali e nella Commissione tributaria di 2° Grado di Trento e di 1° Grado di Bolzano. La nuova procedura, dettata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla quale è stato dato seguito con la delibera consiliare n. 2252 in data 19.10.2010, e con la Risoluzione n. 10 del 16.11.2010, istitutiva della scheda di valutazione dei giudici tributari per il triennio 2008-2010, parzialmente modificata dalla Risoluzione n. 4 del 24.5.2011, si è rivelata di complessa esecuzione, oltre che di nuova impostazione, in quanto coincidente con il primo utilizzo della PEC che, nei casi di trasmissione di documenti ponderosi, ha reso veramente problematico, in sede di prima applicazione, lo svolgimento delle procedure in esame.

In relazione alle 766 domande (con un totale di n. 2.232 scelte) pervenute per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento per la copertura delle vacanze di cui al citato bando, si è provveduto a:

1. completare l'esame di 670 domande, a controllare i requisiti dichiarati in relazione agli incarichi richiesti, e ad attribuire il punteggio relativo al criterio

“A” – “esperienza”, come previsto dalla delibera del 19.10.2010, n. 2252, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - serie generale - dell’8.11.2010, n. 261, spettante ai candidati del suddetto concorso;

2. fascicolare sul protocollo informatico le schede triennali pervenute nel 2012 per posta certificata e quindi a stamparle per la lavorazione manuale, abbinandole alle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione pervenute nel 2011, ai fini di una più agevole lettura da parte della Commissione valutatrice;

3. abbinare le sentenze – previste nel numero di otto per ogni candidato – alla relativa domanda e scheda di ogni candidato (tale attività è stata molto complessa in quanto, spesso, nello stesso file sono state trasmesse domande e/o sentenze di candidati diversi, o di giudici applicati in Commissioni diverse e la cui documentazione è pervenuta a spezzoni e senza alcuna indicazione che aiutasse ad individuare il fascicolo di competenza). Molte altre disfunzioni si sono verificate nella procedura in questione, su cui ha pesato la grande quantità di documentazione pervenuta, spesso *ultra petitem*;

4. memorizzare le sentenze su cd, facilitandone l’esame ai membri della Commissione incaricati dell’attribuzione dei punteggi relativi a diligenza, laboriosità e attitudine;

5. controllare l’esatta attribuzione del punteggio relativo al criterio “A” – “esperienza”, e ad inserire manualmente i punteggi medesimi sul tabulato creato su foglio di lavoro excel.

E’ stata infine predisposta e approvata in Consiglio il 23 ottobre 2012 una delibera con la quale sono stati resi noti i criteri assunti per la valutazione dei requisiti dichiarati dai giudici nelle domande di partecipazione ai concorsi indetti con il citato bando del 3 agosto 2011 nonché per l’attribuzione dei punteggi relativi alla “esperienza”, sulla base dei dati di servizio dichiarati dai candidati.

Nel corso del 2012 sono state, inoltre, predisposte n. 30 delibere di nomina e di invito a giurare relative ai concorsi interni e di trasferimento banditi nel 2007 e nel 2008, ed ai concorsi per gli esterni pubblicati nel 2009 (G.U. n. 1/2009 e G.U. n. 88/2009).

Si fa presente che sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è stata curata la pubblicazione di tutte le graduatorie, delle

Risoluzioni, degli avvisi di tutte le delibere di nomina, e di ogni delibera di portata generale, nel più breve tempo possibile.

E' stata altresì curata la risposta ai quesiti pervenuti in materia di reclutamento, è stato assicurato l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, la consultazione delle graduatorie, il rilascio di copia di atti vari, la stesura degli ordini del giorno e dei verbali della Commissione, la tenuta del protocollo informatico di pertinenza e la redazione delle periodiche statistiche di rilevazione dell'attività svolta.

In data 20 febbraio 2012 è stata trasmessa a tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali la lettera circolare prot. n. 1889, che si allega, con la quale sono state impartite le istruzioni dettagliate per la compilazione e l'invio della scheda di valutazione triennale della professionalità dei giudici tributari.

Con delibera n. 2010 del 23 ottobre 2012 sono stati resi noti i criteri assunti sia per la valutazione dei requisiti dichiarati dai giudici nelle domande di partecipazione ai concorsi indetti con il citato bando del 3 agosto 2011, sia per l'attribuzione dei punteggi relativi alla "esperienza". Ciò in quanto anche in questo concorso sono occorse dichiarazioni presentate e/o compilate in modo difforme rispetto alle indicazioni formulate nel relativo bando. Si ritiene utile allegare la citata delibera.

Tabella riassuntiva

Valutazione domande di candidati	n. 1.401
Accesso agli atti e rilascio copie	n. 5
Controlli d'ufficio ex D.P.R. 445/2000.	n. 85
Risposte a quesiti e a diffide	n. 63
Delibere di graduatoria	n. 64
Delibere di nomina	n. 113
Delibere di rettifiche graduatoria e/o nomina – revoche - annullamento	n. 40

Delibere di risposta ad istanze in autotutela, ed altro	n. 17
Delibere di invito a giurare e p.d.a D.P.R. di nomina	n. 82
Delibere di presa d'atto dei giuramenti	n. 6
Delibere di controllo delle dichiarazioni sostitutive	n. 1
Delibere varie	n. 24
Totale delibere	n. 347
Totale comunicazioni	n. 2.076

ANNUALITA' 2013

La novità di rilievo nel 2013 è certamente rappresentata dall'attuazione della nuova procedura dell'interpello per il trasferimento di sede, introdotto dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 - come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha così innovato il disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 che prevedeva una sola procedura concorsuale, sia per l'assegnazione di diverso incarico sia per il trasferimento di sede. L'interpello (dedicato alle cd. *movimentazioni orizzontali*) delinea una procedura più snella, rapida ed efficiente, dovendosi in sede di valutazione esaminare e calcolare un ridotto numero di dati, e cioè, previo controllo dei requisiti, la sola anzianità di servizio nelle commissioni tributarie – verificabile compulsando in tempo reale il sistema informatico dell'Ufficio Status nella parte in condivisione.

In fase di prima applicazione, la normativa istitutiva dell'interpello è stata finalizzata anche all'assorbimento dei "giudici in soprannumero", previsti dalla citata legge n. 183 del 12 novembre 2011, che possono essere immessi nell'incarico di giudice tributario solo a seguito di utile collocazione nelle graduatorie degli interPELLI ai quali partecipano con il punteggio loro già attribuito all'esito del concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, del 16.8.2011, n. 65, riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Naturalmente, la formazione delle graduatorie e le nomine seguono le regole generali.

I posti rimasti vacanti all'esito dell'interpello devono essere pubblicati in un successivo bando di concorso interno, previsto dal citato art. 11, co. 4 del d.lgs. 545/92.

I concorsi interni (cd. movimentazioni verticali) sono svolti secondo la procedura dettata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla quale è stato dato adempimento con la delibera consiliare n. 2252 in data 19.10.2010, parzialmente modificata dalla Risoluzione n. 2 del 12.3.2013, concernente l'approvazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, consistenti in A) esperienza, B) diligenza, C) laboriosità e D) attitudine.

Con la Risoluzione n. 10 del 16.11.2010, è stata istituita la scheda di valutazione dei giudici tributari per il triennio 2008-2010, parzialmente modificata dalla Risoluzione n. 4 del 24.5.2011, e seguita dalla Risoluzione n. 5 del 22 ottobre 2013, inerente la scheda di valutazione per il triennio 2010-2013. Una volta attribuiti i punteggi spettanti, rilevati i casi di inammissibilità delle domande per tardività, o per richieste di sedi fuori concorso, ed i casi di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti per gli incarichi richiesti, fissati dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 del d.lgs. 545/92, la Commissione Concorsi procede all'attribuzione dei punteggi sulla base dei quattro parametri previsti dalla Risoluzione n. 2 del 12.3.2013, e cioè esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine. Da rilevare che l'esperienza si differenzia rispetto alla semplice anzianità giuridica calcolata nell'interpello, in quanto valuta solo i periodi di servizio effettivamente prestati. Sulla base dei punteggi vengono redatte le graduatorie (una per ogni incarico e per ogni sede di concorso), in ordine di punteggio, e si procede all'approvazione delle delibere di graduatoria e di nomina.

I posti rimasti vacanti all'esito dei concorsi interni devono essere pubblicati in un successivo bando di concorso esterno, previsto dal co. 5 del citato art. 11 del d. lgs 545/92, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Rilevati i casi di inammissibilità delle domande per tardività, o per richieste di sedi fuori concorso, ed i casi di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, o 4, o 5, e 7 del d. lgs. 545/92, e assegnati i punteggi secondo le previsioni della Tabella "E" vigente, vengono redatte le graduatorie, in ordine di punteggio, di scelta e di età, e si procede all'approvazione delle delibere di graduatoria dei vincitori.

Comuni alle descritte tipologie di concorsi sono gli adempimenti successivi alla formazione delle graduatorie: si approvano le delibere di graduatoria e, successivamente all'acquisizione dei certificati relativi ad eventuali procedimenti penali e/o disciplinari in corso, od alle eventuali accettazioni degli incarichi, si procede all'approvazione delle delibere di nomina dei vincitori, che vengono inoltrate, fra l'altro, al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la formazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina, che rappresenta l'unico provvedimento esecutivo che dà titolo per l'immissione in servizio dei vincitori.

Ad avvenuta ricezione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina si predispongono, previo controllo delle posizioni attuali dei vincitori, le delibere di convocazione per il giuramento che vengono trasmesse alle Commissioni tributarie sedi dei concorsi espletati, ai fini dell'immissione in servizio dei vincitori. In caso di rinunce, si procede alla revoca delle nomine dei rinunciatarî ed allo scorrimento di graduatoria per la nomina dei successivi vincitori. Anche nel 2013 le rinunce alle nomine hanno rappresentato una forte criticità nell'iter dei procedimenti concorsuali, inibendone la conclusione in tempi ragionevoli.

Fra le competenze dell'Ufficio è compreso anche il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei vincitori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dei regolamenti connessi.

Nel primo semestre del 2013, all'esito dei 64 concorsi indetti con il bando (riservato ai magistrati) pubblicato sulla G.U. del 16.8.2011, n. 65, conclusi nel 2012 con la nomina dei 938 vincitori (per le cui rinunce erano già state approvate anche 33 delibere di rettifica di nomina), sono pervenute altre rinunce che hanno provocato ulteriori scorrimenti e incroci di graduatorie per le scelte multiple dei candidati, che hanno dato luogo, nel 2013, ad ulteriori 34 delibere di rettifica della graduatoria e/o della nomina e di rettifica e/o revoca della nomina.

Sono state approvate n. 53 delibere di presa d'atto del D.P.R. di nomina dei giudici soprannumerari, per la cui trasmissione sono occorse circa 90 comunicazioni alle Commissioni tributarie regionali e provinciali, nelle quali

sono stati inseriti manualmente gli indirizzi dei circa 600 giudici in soprannumero cui notificare il provvedimento.

Per tale procedura concorsuale sono state successivamente elaborate ed approvate altre delibere, concernenti gli inviti a giurare (n. 14) a seguito della ricezione dei decreti del Presidente della Repubblica di nomina, la presa d'atto dei giuramenti (n. 151), il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, la risposta a quesiti e varie (n. 14).

Per la trasmissione delle complessive 266 delibere afferenti il concorso 65/2011 sono state inviate circa 469 comunicazioni agli uffici competenti ed agli interessati.

In concomitanza con la procedura concorsuale di cui sopra sono state espletate le incombenze scaturenti dal concorso interno, bandito il 3.8.2011, per il quale erano pervenute per *pec* n. 766 domande volte a conseguire l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento per la copertura delle vacanze dei complessivi n. 32 posti di Presidente di Commissione, n. 153 posti di Presidente di sezione, n. 167 posti di Vicepresidente di sezione e n. 37 posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali e nella Commissione tributaria di 2° Grado di Trento e di 1° Grado di Bolzano.

La nuova procedura, dettata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui si è accennato in premessa, si è rivelata di complessa esecuzione, ed ha dato luogo a:

- a) Formazione di un tabulato excel con l'inserimento manuale dei dati anagrafici e di servizio di ognuno dei 626 candidati idonei;
- b) Rielaborazione del tabulato, con l'ausilio dell'ufficio XII, dei dati forniti da Sogei, sulla base del numero di sentenze depositate da ogni candidato nel triennio e ripartite per i tempi di deposito. Da tali dati sono stati ricavati i coefficienti automatici relativi a diligenza e laboriosità, rappresentati da n. 626 valori per diligenza ed altrettanti per la laboriosità. Tale calcolo è stato svolto nel rispetto delle determinazioni assunte con le risoluzioni consiliari di cui in premessa (in base alle quali i punteggi complessivi sono formati dalla somma dei punteggi calcolati, fino a 4 punti, in modo automatico sulla base della effettiva produttività di sentenze e dei rispettivi tempi di deposito, e fino a 2 punti in base alle

valutazioni espresse nelle schede triennali dal Capo dell'ufficio in rapporto all'effettivo lavoro svolto dal candidato);

- c) Valutazione discrezionale della Commissione concorsi per la diligenza (max 2 punti), laboriosità (max 2 punti), ed infine l'attitudine (max 5 punti), sulla scorta dei pareri espressi dai superiori gerarchici dei candidati nella Commissione tributaria di organica appartenenza, delle sentenze allegate fra quelle del campione deciso nel bando e quelle scelte dal candidato, delle reggenze in incarichi superiori, dell'attività del massimario, e di quant'altro previsto dalle disposizioni già citate, oltre alla partecipazione e/o docenza ai corsi – seminari in materia tributaria (max 4 punti) dichiarati dai concorrenti nella domanda-dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- d) Formazione di una ulteriore scheda riassuntiva-analitica da parte della Commissione concorsi, per ognuno dei 626 candidati idonei, che viene allegata al verbale della seduta della Commissione ed al fascicolo del candidato;
- e) Integrazione dei tabulati con gli ulteriori 1878 punteggi parziali discrezionali attribuiti dalla Commissione Concorsi per diligenza, laboriosità e attitudine;
- f) Formazione di 142 graduatorie, una per ogni sede di concorso, in ordine di punteggio;
- g) Controllo de visu e incrocio delle posizioni utili dei candidati in base al punteggio, alla priorità delle sei scelte indicate ed alla maggiore età (in caso di parità di punteggio).

Il 23 aprile 2013 sono state approvate le prime delibere di graduatoria e nomina dei Presidenti di Commissione, e successivamente le restanti: complessivamente sono state approvate 178 delibere di graduatoria, di graduatoria e nomina, di rettifica e/o revoca della nomina, per i vari incarichi di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e giudice, relativamente al concorso in questione.

Nell'anno, per il concorso in parola, è stata approvata una sola delibera di invito a giurare consequenziale al D.P.R. di nomina pervenuto, una delibera di presa d'atto del giuramento, e due delibere di risposta a

quesiti sulla valutazione dei requisiti in relazione all'equipollenza delle lauree.

Nel 2013 sono stati pubblicati cinque bandi di interpello per il trasferimento di sede (uno per ogni diversa qualifica), e un bando di concorso interno per Presidenti di Commissione, dei Presidenti di sezione, dei Vicepresidenti di sezione:

- ✓ Il bando di interpello, approvato con delibera n. 1345 del 23.5.2013, per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, si è definito nel settembre 2013 con l'approvazione di n. 5 delibere di graduatoria e nomina, 3 delibere di graduatoria senza vincitori, 23 delibere dichiarative di mancanza di domande di partecipazione ad altrettanti concorsi, e una delibera di invito a giurare.
- ✓ Il bando di interpello per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Sezione presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato con delibera n. 1346 del 23.5.2013 si è definito con 3 delibere di graduatoria e nomina, 5 delibere di graduatoria senza vincitori, e 24 delibere dichiarative di mancanza di domande di partecipazione ad altrettanti concorsi.
- ✓ Il bando di interpello approvato con delibera n. 1347 del 23.5.2013 per la copertura dei posti vacanti di Vicepresidente di sezione presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, si è definito con 10 delibere di graduatoria e nomina, 4 di rettifica delle nomine, 14 delibere di graduatoria senza vincitori, e 39 delibere dichiarative di mancanza di domande di partecipazione ad altrettanti concorsi.
- ✓ Il bando di interpello per la copertura dei posti vacanti di Giudice, approvato con delibera n. 1426 del 4.6.2013, pubblicato nella G.U. n. 46 dell'11.6.2013, riservato ai magistrati tributari che già ricoprono le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede, e ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, si è definito con 4 delibere dichiarative di mancanza di domande di partecipazione ad altrettanti

concorsi e 75 delibere di graduatoria, approvate il 29.10.2013 con le quali è stata, fra l'altro, richiesta agli interessati l'accettazione espressa dell'incarico conseguito prima di procedere alle nomine, in modo da evitare le rinunce successive alla nomina – in considerazione dei lunghi tempi di perfezionamento dei D.P.R. di rettifica delle nomine. Si soggiunge che, fra i vincitori, 219 erano giudici in soprannumero.

- ✓ Il bando, approvato con delibera n. 2230 del 17 settembre 2013, di procedura concorsuale di assegnazione di diverso incarico dei componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura dei posti di presidente di commissione, presidente di sezione e vicepresidente di sezione rimasti vacanti all'esito delle procedure di trasferimento per interpello, per il quale sono state portate a termine le operazioni di acquisizione delle domande, il controllo preliminare dei requisiti e iniziati i calcoli relativi alla valutazione dei periodi di servizio prestati nelle Commissioni tributarie - con contestuale controllo dati dichiarati - per circa 200 candidati.
- ✓ Il bando di interpello approvato con delibera n. 2667 del 29.10.2013, per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, per il quale sono state acquisite le domande.

Sono state inoltrate complessivamente n. 1769 comunicazioni per le delibere (di cui n. 469 per il concorso riservato pubblicato nella G.U. n. 65 del 16.8.2011, n. 510 per il concorso interno del 3 agosto 2011, e 790 per gli interPELLI).

I controlli d'ufficio, previsti dagli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni pervenute, sono stati effettuati, su circa 200 domande di partecipazione al concorso interno del 17.9.2013, per via informatica.

Sono state inoltrate al competente Ufficio Contenzioso le relazioni istruttorie, complete degli atti di riferimento, in ordine ai ricorsi pervenuti avverso le valutazioni e le graduatorie pubblicate, sono stati eseguiti 29 accessi agli atti con il conseguente rilascio di copia della documentazione (1922 pagine), e n. 95 comunicazioni di avviso dell'accesso ai controinteressati,

predisposti 42 ordini del giorno della Commissione concorsi e 41 verbali delle relative sedute.

Si fa presente che sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è stata curata la pubblicazione di tutte le graduatorie, delle Risoluzioni, degli avvisi di tutte le delibere di nomina, e di ogni delibera di portata generale, nel più breve tempo possibile.

E' stata altresì curata la risposta ai quesiti pervenuti in materia di reclutamento, la consultazione delle graduatorie, la tenuta del protocollo informatico di pertinenza e la redazione delle periodiche statistiche di rilevazione dell'attività svolta dal personale amministrativo dell'Ufficio concorsi.

Da non sottovalutare la circostanza che tutte le procedure concorsuali sono ancora svolte in assenza di procedure informatizzate automatiche, e che tutte le operazioni di acquisizione e inserimento dati sono compiute manualmente dagli stessi funzionari dell'Ufficio concorsi.

Si ritiene di segnalare i sottoelencati provvedimenti, di cui si è riferito sinteticamente nella relazione, e che si allegano in copia:

- 1) Risoluzione n. 2 del 12.3.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 80 del 5.4.2013, concernente l'approvazione del regolamento e dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, consistenti in A) esperienza, B) diligenza, C) laboriosità e D) attitudine.
- 2) Risoluzione n. 3 del 12.3.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 15.4.2013, concernente il regolamento per gli interPELLI ai fini del trasferimento di sede.
- 3) Risoluzione n. 5 bis del 22 ottobre 2013, con la quale è stata approvata la scheda di valutazione dei giudici tributari per il triennio 2010-2012.
- 4) Bando di interpello per la copertura dei posti vacanti di Giudice, approvato con delibera n. 1426 del 4.6.2013, pubblicato nella G.U. n. 46 dell'11.6.2013, riservato ai magistrati tributari che già ricoprono le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede, e ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65.

Tabella riassuntiva

Risoluzioni	3
Bandi di concorso	6
Domande di partecipazione ai concorsi	1065
Schede di valutazione triennali elaborate	626
Accesso agli atti e rilascio copie	29
Controlli d'ufficio ex D.P.R. 445/2000.	200
Ordini del giorno e verbali della Commissione concorsi	83
Delibere di graduatoria e /o di nomina e rettifiche o revoche conseguenti	331
Delibere dichiarative per 90 concorsi deserti per mancanza di domande	90
Delibere di presa d'atto dei D.P.R. di nomina dei giudici in soprannumero	53
delibere di invito a giurare e presa d'atto dei D.P.R. di nomina	15
delibere di presa d'atto dei giuramenti	152
delibere di controllo delle dichiarazioni sostitutive	1
Delibere di risposta a quesiti, istanze in autotutela, e altro	21
Totale delibere	663
Totale comunicazioni	1769

§. 5 – V Commissione: *Incompatibilità*.

ANNUALITA' 2012

La Commissione "Incompatibilità" provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D. Lgs. 545/92, è costituita da cinque componenti e supportata dal personale amministrativo del relativo Ufficio di Segreteria, composto di n. 5 unità⁷.

L'Ufficio, nel corso dell'anno in riferimento, ha provveduto a verificare l'avvenuta presentazione da parte di tutti i giudici tributari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; all'individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza; a segnalare all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi dei giudici che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non hanno barrato la casella in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 545/1992.

Ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità, l'ufficio ha, inoltre, provveduto all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali; alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti di competenza ed alla loro presentazione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio; alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, co. 1, lett. b) del D. Lgs n. 545/1992 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al co. 4 del suddetto articolo; all'istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze; alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice; alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti; alla predisposizione, su supporto informatico, dell'elenco dettagliato dei fascicoli che saranno esaminati nella

⁷ Due funzionari, di cui uno, responsabile dell'Ufficio, di area III-F5 ed un secondo di area III-F4; due impiegate di area II-F4 ed un'impiegata di area II-F3.

seduta settimanale del Consiglio, con allegate le bozze dei provvedimenti predisposti in formato PDF; alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati; alla tenuta del registro delle convocazioni.

La Commissione nel corso del 2012 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2011.

Sono pervenute e sono state esaminate n. 827 dichiarazioni sostitutive rese all'atto del giuramento dai vincitori del concorso a 960 posti di giudice tributario, previsto dall'art. 39 del D. L. n. 98/2011.

Sono state esaminate, altresì, n. 3992 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà integrative di quelle relative al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011, inviate da parte di ciascun giudice a seguito delle modifiche alla formulazione dell'art. 8 del D. Lgs. n.545/1992 introdotte dall'art. 39, co. 2, lett. c) del D. L. n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011, e dall'art. 2, co. 35-*septies*, del D. L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011.

Nel corso dell'anno 2012, la Commissione ha proceduto:

- ❖ all'acquisizione ed alla verifica di tutte le predette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai giudici tributari, ed alla segnalazione all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, dei nominativi di coloro che hanno omesso di presentarla;
- ❖ al controllo delle medesime, ai fini della individuazione delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, del D. Lgs 545/92 evidenziando:
 1. i nominativi di coloro che chiedevano il trasferimento ad altra sede per rimuovere l'incompatibilità oggettiva, sospendendo il relativo provvedimento di decadenza in attesa della conclusione della procedura di trasferimento;
 2. i nominativi di coloro che, trovandosi in situazione d'incompatibilità oggettiva, non avevano provveduto alla rimozione della stessa, né richiesto il trasferimento ad altra sede, e per i quali sono stati predisposti i conseguenti provvedimenti di decadenza.
- ❖ all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;

- ❖ alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o dalle Agenzie Fiscali;
- ❖ all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, laddove emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Sono stati adottati n. 233 provvedimenti, distinti come di seguito:

- n. 88 delibere di richiesta chiarimenti all'interessato, delle quali:
 - n. 35 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. *i*) del D. Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni;
 - n. 49 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-*bis*, del D. Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni;
 - n. 4 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. *i*) e co. 1-*bis* del D. Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni;
- n. 10 delibere di richiesta notizie alle commissioni, GdF e/o ad altri soggetti della p.a., delle quali:

- n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett. i) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett. i) e co. 1 bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. b) del D.Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 20 delibere di apertura procedimento di decadenza, delle quali:
 - n. 14 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett. i) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett. i) e co.1bis del D.Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 9 delibere di convocazione, delle quali:
 - n. 6 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1 lett. i) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1 bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 1 per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1 lett. i) e co. 1bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 49 delibere di decadenza, delle quali:
 - n. 45 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett.i) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 11 delibere di presa d'atto del d.m. di decadenza, delle quali:
 - n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1 lett.i) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 10 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1bis del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 15 delibere di archiviazione procedimenti di decadenza, delle quali:

- n. 10 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett. i) del D. Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni;
- n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 bis) del D. Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni;
- n. 1 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), e co. 1 bis) del D. Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni;
- n. 24 delibere di archiviazione atti, delle quali:
 - n. 12 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.1 lett.i) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 11 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co.11bis) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1 lett b) del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 7 delibere di annullamento di decadenza.
- Risoluzioni: n. 1 - Ris. n.7 del 11.12.2012 recante: *“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare all'atto del giuramento dai giudici vincitori di concorso”*.

La Commissione ha tenuto n. 31 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'Ufficio “Incompatibilità” significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

ANNUALITA' 2013

La Commissione, nel corso del 2013, a seguito dell'esame delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà integrative inviate nel 2012 da ciascun giudice a seguito delle modifiche alla formulazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/1992, introdotte dall'art. 39, co. 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n.111/2011, e dall'art. 2, co. 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, ha provveduto alle relative istruttorie ed alla predisposizione dei conseguenti provvedimenti.

Sono pervenute e sono state esaminate n. 882 dichiarazioni sostitutive rese all'atto del giuramento dai vincitori del concorso a 960 posti di giudice tributario, previsto dall'articolo 39 del dl. n. 98/2011, per le quali sono state effettuate le relative istruttorie.

Nel corso dell'anno 2013, la Commissione ha proceduto:

- all'acquisizione ed alla verifica di tutte le predette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai giudici tributari ed alla segnalazione all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, dei nominativi di coloro che hanno omesso di presentarla;
- al controllo delle medesime, ai fini della individuazione delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, del D. Lgs 545/1992;
- all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;
- alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o dalle Agenzie Fiscali;
- all'espletamento di un'attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), ed alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, emerse dalle dichiarazioni rese ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Sono stati adottati n. 450 provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

- n. 104 delibere di richiesta di chiarimenti all'interessato, di cui:
 - n. 38 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/1992 e successive modificazioni;
 - n. 48- per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/1992 e successive modificazioni;
 - n. 18 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), e co. 1-bis, del D. Lgs 545/1992 e successive modificazioni.
- n. 39 delibere di apertura procedimento di decadenza, di cui:
 - n. 11 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/1992 e successive modificazioni;
 - n. 28 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/1992 e successive modificazioni.
- n. 34 delibere di convocazione, di cui:
 - n. 12 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 20 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 2 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), e co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni.
- n. 9 delibere di decadenza, di cui:
 - n. 8 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni.
- n. 31 delibere di presa d'atto del D.M. di decadenza, di cui:
 - n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 27 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni.
- n. 25 delibere di archiviazione procedimenti di decadenza, di cui:

- n. 13 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 10 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
- n. 2 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), e co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni.
- n. 194 delibere di archiviazione atti, di cui:
 - n. 72 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 87 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 33 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), e co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni.
- n. 1 delibera di annullamento di decadenza;
- n. 13 lettere istruttorie, di cui:
 - n. 6 - relative all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1, lett. i), del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni;
 - n. 7 - relative all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, co. 1-bis, del D. Lgs 545/92 e successive modificazioni.
- n. 954 lettere di comunicazione dei provvedimenti
- Risoluzioni: n. 1 - Ris. n. 4 del 7.5.2013 *“Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al triennio 2012 – 2013 - 2014”*.

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2013 nell'attività cognitiva e investigativa propedeutica all'avvio di procedimenti per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. 35 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

§. 6 – VI Commissione: *Procedimenti disciplinari e di decadenza.*

ANNUALITA' 2012

L'Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza esplica attività di supporto alla corrispondente Commissione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, provvedendo alla predisposizione degli atti concernenti i procedimenti disciplinari, ex art. 16 del D. Lgs. n. 545/1992, nonché quelli di decadenza di cui all'art. 12, lett. *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* stessa normativa.

In merito ai procedimenti disciplinari provvede, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Commissione, alla stesura delle proposte di delibere di richiesta dell'esercizio dell'azione disciplinare, di delibere di apertura del procedimento con contestazione degli addebiti disciplinari, di delibere di rimessione degli atti al presidente per la fissazione della discussione del procedimento, di decreti presidenziali di fissazione della udienza dibattimentale, di decisioni disciplinari applicate, poi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio istruisce, inoltre, i procedimenti cautelari mediante la predisposizione di delibere che dispongono in merito all'esonero temporaneo od alla sospensione, obbligatoria o facoltativa, dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario, di cui agli artt. 11-bis, 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio provvede a predisporre dapprima le delibere di apertura del procedimento, poi quelle di convocazione dei giudici interessati, ed infine le delibere di decadenza, dichiarate poi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito agli esposti nei confronti dei giudici tributari, provenienti sia da privati che da soggetti pubblici, l'Ufficio procede alla relativa istruttoria, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione.

L'Ufficio provvede, poi, alla tenuta di numerosi registri tra i quali quello relativo alle iniziative disciplinari, quello concernente le convocazioni dei giudici e quello degli esposti⁸.

1. DATI RELATIVI A PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- n. 355 - Atti propedeutici esercizio azione disciplinare, di cui:
 - *attività istruttoria:*
 - ✓ n. 77 per procedimento penale;
 - ✓ n. 10 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - ✓ n. 13 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - ✓ n. 138 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o integrativa ex. art. 39, co.2, lett. c), d.l. 98/2011;
 - ✓ n. 15 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - ✓ n. 12 per esposti;
 - ✓ n. 9 per competenza altri Uffici interni;
 - *delibere di archiviazione atti:*
 - ✓ n. 5 per procedimento penale;
 - ✓ n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - ✓ n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - ✓ n. 67 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o integrativa ex. art. 39, co. 2, lett. c), d. l. 98/2011;
 - ✓ n. 5 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
- n. 6 - Delibere aperte (riferisce in Consiglio), delle quali:
 - ✓ n. 2 per misura cautelare ;
 - ✓ n. 3 per procedimento penale;

⁸ Per gli adempimenti relativi al novero della competenza, l'Ufficio di Segreteria della Commissione VI si avvale di n. 1 unità di area III-F6, n. 2 unità di area III-F4, n. 1 unità di area II-F3, e di n. 1 unità di area I-F3.

- ✓ n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico.
- n. 20 - Delibere di richiesta avvio dell'azione disciplinare, delle quali:
 - ✓ n. 9 per procedimento penale;
 - ✓ n. 6 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - ✓ n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - ✓ n. 3 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
- n. 28 - Delibere di contestazione, delle quali:
 - ✓ n. 17 per procedimento penale;
 - ✓ n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - ✓ n. 6 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - ✓ n. 1 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
- n. 11 - Delibere di trasmissione atti al presidente, delle quali:
 - ✓ n. 5 per procedimento penale;
 - ✓ n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - ✓ n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze.
- n. 13 - Decreti del presidente di fissazione udienza, dei quali:
 - ✓ n. 5 per procedimento penale;
 - ✓ n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico (di cui n. 2 rinvii);
 - ✓ n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze.
- n. 8 - Relazioni per udienze di discussione, delle quali :
 - ✓ n. 5 per procedimento penale (di cui n. 1 integrazione);
 - ✓ n. 3 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 2 - Delibere di convocazione per procedimento cautelare (per sospensione, ex art. 13 e/o 14 regolamento disciplinare).
- n. 7 - Decisioni disciplinari, delle quali:

- ✓ n. 4 assoluzioni (n. 3 per procedimento penale; n. 1 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- ✓ n. 3 ammonimenti (n. 2 per procedimento penale; n. 1 per omesso o tardivo deposito sentenze).
- n. 4 - Delibere di estinzione ex art. 21 del regolamento per il procedimento disciplinare.
- n. 5 - Delibere di presa d'atto del decreto ministeriale di irrogazione della sanzione disciplinare.
- n. 5 - Delibere di sospensione del procedimento disciplinare ex art. 11, co. 2, del regolamento per il procedimento disciplinare.

2. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI

- n. 1 - Esonero temporaneo funzioni di cui all'art. 11/bis del regolamento per il procedimento disciplinare;
- n. 6 (di cui n. 5 convocazioni) - Sospensione dalle funzioni di cui all'art. 13 del regolamento per il procedimento disciplinare;
- n. 15 - Sospensione dalle funzioni di cui all'art. 14, co. 1, del regolamento per il procedimento disciplinare;
- n. 6 – Revoche (per sospensione obbligatoria ex art. 14, co. 1, regolamento disciplinare);
- n. 6 - Archiviazione atti (di cui n. 5 per sospensione obbligatoria ex art. 14, co. 1, regolamento disciplinare; n. 1 per sospensione facoltativa ex art. 14, co. 2, stessa normativa).

3. n. 15 DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI

4. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA

- n. 8 - Atti propedeutici al procedimento di decadenza, di cui:
 - *attività istruttoria:*
 - ✓ n. 3 ex art. 12, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 545/1992, per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. c), stessa normativa;

- ✓ n. 1 ex art. 12, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 545/1992, per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. f), stessa normativa;
- ✓ n. 3 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 545/1992;
- *delibere di archiviazione atti:*
 - ✓ n. 1 per intervenuta modifica normativa requisito residenza, ex art. 4, co. 40, L. n. 183/2011.
- n. 1 - Delibere aperte (riferisce in consiglio) (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 545/1992).
- n. 1 - Delibere di apertura del procedimento di decadenza (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. n. 545/1992).
- n. 3 - Relazioni per convocazioni, di cui:
 - ✓ n. 1 ex art. 12, co. 1, lett. a), D. Lgs. 545/92;
 - ✓ n. 2 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. 545/92).
- n. 2 - Convocazioni (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ex art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. 545/92 di cui n. 1 rinvio).
- n. 1 - Delibere di archiviazione del procedimento di decadenza (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. 545/92).
- n. 6 - Delibere di decadenza, di cui:
 - ✓ n. 1 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. a), D. Lgs. 545/92);
 - ✓ n. 3 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. 545/92);

- ✓ n. 2 per mancanza dei requisiti di cui all'art. 7, co. 1, lett. c), D. Lgs. 545/92.
- n. 1 - Delibere di presa d'atto del decreto ministeriale di decadenza

ANNUALITA' 2013

1. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- n. 115 - Atti istruttori, di cui:
 - n. 67 per procedimento penale;
 - n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - n. 8 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - n. 13 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o integrativa ex. art. 39, co. 2, lett. c), d.l. 98/2011;
 - n. 10 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - n. 5 per esposti;
 - n. 8 per competenza altri Uffici interni.
- n. 35 - Delibere di archiviazione atti (senza avvio del procedimento disciplinare), delle quali:
 - n. 4 relative a procedimento penale;
 - n. 2 relative a comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - n. 1 relativa ad omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - n. 28 relative ad omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o integrativa ex. art. 39, co. 2, lett. c), d. l. 98/2011.
- n. 1 - Relazione istruttoria al consiglio: (per adozione misura cautelare)
- n. 17 - Delibere di richiesta avvio dell'azione disciplinare, delle quali:
 - n. 10 per procedimento penale;
 - n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - n. 3 per omessa presentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- n. 1 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
- n. 24 - Delibere di contestazione, delle quali:
 - n. 10 per procedimento penale;
 - n. 7 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico (*di cui* n. 1 integrazione contestazione disciplinare);
 - n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - n. 3 per omessa presentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - n. 2 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
- n. 8 - Delibere di archiviazione atti procedimento disciplinare
- n. 16 - Delibere di trasmissione atti al presidente, delle quali:
 - n. 7 per procedimento penale;
 - n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - n. 5 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
 - n. 1 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
- n. 20 - Decreti presidenziali di fissazione udienza discussione, dei quali:
 - n. 7 per procedimento penale;
 - n. 5 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico (*di cui* n. 2 rinvii);
 - n. 7 per omesso o tardivo deposito di sentenze (*di cui* n. 2 rinvii);
 - n. 1 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
- n. 14 - Relazioni per udienze di discussione, delle quali:
 - n. 6 per procedimento penale;
 - n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
 - n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 6 - Decisioni disciplinari, delle quali:
 - n. 3 assoluzioni (*di cui* n. 1 per addebito relativo a procedimento penale, n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico e n. 1 per carente redazione motivazione sentenze);

- n. 1 censura (per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 sospensione funzioni (comportamento scorretto unitamente ad omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 rimozione dall'incarico (recidiva ex art. 15, comma 2, lett. d) D. Lgs. 545/92).
- n. 11 - Delibere di estinzione (ex art. 21 del regolamento per il procedimento disciplinare)
- n. 1 - Delibera di presa d'atto del decreto ministeriale di applicazione della sanzione disciplinare
- n. 2 - Delibere di sospensione del procedimento disciplinare (ex art. 11, 2° comma, del regolamento per il procedimento disciplinare).

2.DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI

- n. 7 - Delibere di convocazione: (di cui n. 2 ex art. 13, n. 2 ex art. 13 e/o 14, comma 2, n. 1 ex art. 14, co. 2, n. 2 rinvii ex art. 13 e/o 14, regolamento disciplinare);
- n. 4 - Relazioni per convocazioni;
- n. 1 - Delibera di esonero temporaneo funzioni (ex art. 11/bis del regolamento per il procedimento disciplinare);
- n. 1 - Delibera di sospensione dalle funzioni (ex art. 13 del regolamento per il procedimento disciplinare);
- n. 5 - Sospensione dalle funzioni (ex art. 14, 1° e 2° comma, del regolamento per il procedimento disciplinare);
- n. 8 - Diniego applicazione misura cautelare: (di cui n. 6 ex art. 13, n. 1 ex art. 13 e/o 14, co. 2, e n. 1 ex art. 14, co. 2, Regolamento disciplinare);
- n. 3 - Revoca misura cautelare (di cui n. 2 ex art. 14, comma 1, lett. a), Regolamento disciplinare, n. 1, ex art. 11-bis).

3.DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA

- n. 3 - Attività istruttoria ex art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 545/92 (omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);

- n. 1 - Delibera di archiviazione atti (senza avvio del procedimento di decadenza) afferente l'art. 12, co. 1, lett. d), D. Lgs. 545/92 (omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);
- n. 1 - Relazione istruttoria al consiglio ex art. 12, co. 1, lett. e), D. Lgs. 545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- n. 18 - Delibere di avvio del procedimento di decadenza, di cui:
 - n. 1 ex art.12, co. 1, lett. a), D. Lgs. 545/92, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. 545/92;
 - n. 15 ex art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 545/92 (omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);
 - n. 2 ex art. 12, comma 1, lett. e), D. Lgs. 545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- n. 2 - Delibere convocazioni (di cui n. 1 ex art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 545/92, per omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, n. 1 rinvio convocazione ex art. 12, comma 1, lett. e), D. Lgs. 545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive);
- n. 2 - Relazioni per convocazioni: (ex art. 12, comma 1, lett. e), D. Lgs. 545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive);
- n. 1 - Delibera di archiviazione del procedimento di decadenza (ex art. 12, comma 1, lett. e), D. Lgs. 545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive);
- n. 1 - Delibera di decadenza (ex art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 545/92, per omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);
- n. 1 - Delibera di presa d'atto decreto ministeriale di dichiarazione della decadenza;

4.DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI

n. 11

La Commissione ha predisposto il provvedimento, adottato dal Consiglio con delibera n. 168/2013 del 22 gennaio 2013, con il quale sono state fornite indicazioni in merito all'omessa partecipazione alle udienze nelle quali il componente del collegio ha ritenuto doversi astenere dalla trattazione di tutti i ricorsi in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, a causa di un suo contenzioso pendente con la stessa Agenzia.

I suddetti dati sottolineano l'impegno speso dalla Commissione nell'attività istruttoria propedeutica all'avvio dei procedimenti per l'accertamento di illeciti disciplinari nonché di cause di decadenza di cui all'art. 12 lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del d. Lgs. n. 545/92. Significativa è al riguardo l'attività di raccordo con gli organi della magistratura ordinaria nonché con il Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione si è riunita con cadenza settimanale, per cui nel corso del 2013 ha tenuto n. 35 sedute i cui verbali, al pari dei relativi ordini del giorno, sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

§. 7 – VII Commissione: *Contenzioso*.

ANNUALITA' 2012

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio di Segreteria, controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. h) del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CPGT"⁹.

La Commissione opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR., il Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti od acquisire elementi utili all'istruttoria delle pratiche di competenza. (I rapporti con detti enti sono curati a mezzo telefono, fax, e-mail, e posta).

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina un'altra attività dell'Ufficio VII cioè la raccolta dei provvedimenti giurisdizionali: sentenze, ordinanze decreti TAR, Consiglio di Stato, ecc. Detta attività si sostanzia nella fotocopiatura dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, conservazione in apposito archivio presso l'Ufficio, registrazione in appositi Registri.

Nel corso dell'anno 2012 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati ed ha coordinato l'Ufficio VII per lo svolgimento delle attività appresso descritte.

- Ricorsi TAR:
 - ✓ Rapporti Avvocature: n. 24
 - ✓ Prese d' atto: n. 16
- Appelli al Consiglio di Stato:
 - ✓ Rapporti Avvocatura: n. 12
 - ✓ Prese d'atto : n. 9
- Ricorsi straordinari al Capo dello Stato:
 - ✓ Rapporti MEF.: n. 2
- Delibere varie: n. 17

⁹ Nel 2012 l'ufficio è stato strutturato come segue: n.1 dipendente di area III-F5, preposto all'Ufficio quale Responsabile Amministrativo; n. 3 dipendenti appartenenti alle seguenti aree: n. 1 di area III-F3; n. 1 di area III-F2; n. 1 di area II-F2.

- ✓ Predisposizione dei fascicoli all'esame dei Relatori: n. 80
- Sedute di commissione: n. 24
 - ✓ Redazione ordine del Giorno per le sedute della Comm.ne: n. 24
 - ✓ Redazione verbali delle sedute della Commissione : n. 24
- Attività di relazione con altri organi dello Stato, quali TAR, Consiglio di Stato, Avvocature, Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissioni Tributarie, ecc.;
- Attività di catalogazione, conservazione e registrazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze, decreti, ecc del TAR e del Consiglio di Stato), tenuta del Registro di Commissione;
- Attività di rendicontazione delle Attività della Commissione e dell'Ufficio e Redazione delle relative Situazioni e Relazioni.

ANNUALITA' 2013

Nell'anno 2013 l'Ufficio Contenzioso ha predisposto e sottoposto all'esame della Commissione e del Consiglio i seguenti provvedimenti:

- Ricorsi TAR:
 - delibere n. 41
 - Rapporti Avvocature n. 38
 - Prese d'atto n. 7
- Appelli al Consiglio di Stato:
 - delibere n. 6
 - rapporti Avvocature n. 6
 - prese d'atto n. 1
- Ricorsi straordinari al Capo dello Stato:
 - rapporti al MEF n. 5
 - delibere generiche n. 7
- Sedute della Commissione n. 31
- Redazione ordini del giorno n. 31
- Redazione verbali n. 31

§. 8 – VIII Commissione: *Compensi dei giudici tributari.*

ANNUALITA' 2012

L'Ufficio VIII, come da previsione Regolamentare, ha provveduto, nel corso dell'anno 2012, all'esame di ogni problematica riguardante il trattamento economico, la gestione delle istanze di congedo e/o aspettativa dei giudici tributari¹⁰.

L'attività svolta ha riguardato la trattazione e definizione di complessive n. 793 pratiche per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni inerenti: la gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari; l'esame delle istanze legate a fatti fisiologici (congedi, assenze etc.) ma soprattutto la risoluzione di quesiti in ordine alla normativa applicabile sul predetto trattamento a seguito di vicende patologiche legate allo status di giudice tributario (disciplina, sospensioni, etc.). Si è altresì occupato della predisposizione delle delibere autorizzative le liquidazioni di parcelle e onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

ANNUALITA' 2013

L'attività svolta dall'Ufficio VIII nell'anno di riferimento, essendo rimaste invariate le competenze come da previsione Regolamentare, ha riguardato la trattazione e definizione di complessive n. 889 pratiche per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni inerenti le materie istituzionalmente ad esso attribuite, ivi compresa quella riguardante la predisposizione delle delibere autorizzative le liquidazioni di parcelle e onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

¹⁰ L'Ufficio è composto di n. 5 unità, di cui: n. 1 responsabile amministrativo; n. 3 con compiti di attività istruttoria e n. 1 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

§. 9 – IX Commissione: *Amministrazione e contabilità, bilancio, ufficio economato.*

ANNUALITA' 2012

Il Servizio di Ragioneria si occupa della “gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Segreteria del C.P.G.T.” e costituisce un’unità tecnico-organizzativa altamente specialistica¹¹.

Nell’ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto servizio provvede, pertanto, a gestire e coordinare ogni atto propedeutico alla spesa occorrente all’acquisizione dei servizi e beni necessari all’espletamento dell’attività istituzionale, sovrintendendo, inoltre, alla liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri ed al personale, nonché, ad ogni rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa.

Provvede, altresì, a vigilare sulla regolarità contabile dell’Economo cassiere e sulla corretta applicazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Per l’anno 2012, è stato assicurato il pareggio di bilancio, mediante una costante ed oculata attività di analisi giuridico-contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale. Tale risultato è da considerarsi di notevole pregio, se si considera che, per effetto della grave fase di recessione, i capitoli di spesa del bilancio dello Stato hanno dovuto subire un’incisiva riduzione, anche oltre quelle già contemplate nella relativa previsione pluriennale, al fine di consentire la ripresa economica ed il riavvio dello sviluppo produttivo del Paese.

Anche per il capitolo riguardante le spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, infatti, la relativa dotazione finanziaria, per effetto di variazioni negative del bilancio dello Stato, ha subito una notevole

¹¹ Il Servizio di Ragioneria si compone di n. 11 unità di cui: area III: n. 5 unità con compiti di coordinamento, programmazione ed organizzazione, stesura del bilancio di previsione e consuntivazione, controllo e predisposizione atti deliberativi per impegni di spesa, liquidazione e ordinativi di spesa, redazione dichiarazioni fiscali, gestione del fondo economale, consultazione Consip – Mercato elettronico P.A., stesura o rinnovo dei contratti, tenuta scritture contabili; area II: n. 5 unità con compiti collaborativi agli atti di competenza del servizio, redazione ordinativi di spesa, gestione corrispondenza e tenuta archivi; area I: n. 1 collaborazione con compiti ausiliari. Quest’ultima unità è stata decrementata dalla disponibilità del servizio nel corso del 2013.

riduzione, attestandosi a valori di poco superiori a quelli originariamente fissati in sede di costituzione del Consiglio, nonostante che le spese obbligatorie per oneri inderogabili relative all'acquisizione di beni e servizi strettamente necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali ed al funzionamento dell'apparato amministrativo del Consiglio abbiano subito, nel corso degli anni, una lievitazione dovuta a fisiologiche oscillazioni di mercato.

Al fine, quindi, di poter conseguire l'equilibrio finanziario, ogni categoria di spesa è stata sottoposta ad un costante monitoraggio che, unitamente ad idonee variazioni al bilancio di previsione, ha reso possibile il conseguimento del dovuto assestamento, in funzione dell'equo temperamento tra l'assolvimento degli oneri di spesa e l'osservanza di ogni previsione normativa in ordine alla riduzione di specifici costi di gestione, anche in considerazione del consolidamento dei conti per il bilancio consuntivo 2012 e dell'approntamento del bilancio di previsione 2013. Inoltre, attraverso la preventiva consultazione al MEPA ed al raffronto delle Convenzioni Consip, si è provveduto ad un efficiente espletamento dell'attività contrattualistica, sia sotto il profilo della legittimità formale che di quello sostanziale della correttezza contabile e convenienza economica.

In tal modo, pur in presenza di una situazione finanziaria palesemente non favorevole, si è reso possibile assicurare la copertura per il fabbisogno occorrente al soddisfacimento di ogni voce di costo, garantendo, sia pure in economia, lo svolgimento dei compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, il proseguimento del programma di formazione ed aggiornamento dei Giudici tributari.

Operativamente, l'Ufficio IX ha proceduto alla redazione di n. 396 atti autorizzatori (delibere/autorizzazioni) che hanno portato alla compilazione di n. 2.478 ordinativi di pagamento di cui n. 1.979 per corrisposizioni di compensi e di trattamenti economici di attività del personale relativi a competenze accessorie con relativi oneri fiscali, n. 178 per rimborsi spese trasferta e/o viaggio, n. 309 per acquisto di beni e servizi e n. 12 per spese generali e di rappresentanza.

ANNUALITA' 2013

Anche per l'anno 2013, è stato assicurato il pareggio di bilancio, mediante una costante ed oculata attività di analisi giuridico-contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale.

Operativamente, l'Ufficio IX ha proceduto alla redazione di n. 402 atti autorizzatori (delibere/autorizzazioni) che hanno portato alla compilazione di n. 2.426 ordinativi di pagamento di cui n. 1.853 per corresponsioni di compensi e di trattamenti economici di attività del personale relativi a competenze accessorie con relativi oneri fiscali, n. 224 per rimborsi spese trasferta e/o viaggio, n. 344 per acquisto di beni e servizi e n. 5 per spese generali e di rappresentanza.

§. 10 – X Commissione: *Rapporti con il Parlamento*

ANNUALITA' 2012

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” e la Commissione “Rapporti con la Stampa” sono di recente istituzione. Sono infatti state volute dalla consiliatura decaduta nel 2013 con deliberazione del 14 Luglio 2009 e l’istituzione dei corrispondenti Uffici di supporto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 30 luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le rispettive competenze.

Entrambe le suddette Commissioni nascono come manifestazione concreta della volontà del Consiglio di promuovere la conoscenza all’esterno della Giustizia tributaria. Tale esigenza è stata avvertita a seguito della constatazione di quanto sia diffusa la disinformazione sulla Giustizia tributaria e quanto invece sarebbe utile che Società civile, Stato e Istituzioni le accordassero una maggiore rilevanza e attenzione anche per le notevoli ripercussioni della sua attività sul bilancio pubblico e sulla vita delle persone, delle famiglie e delle imprese. Dalla divulgazione della conoscenza della Giustizia tributaria può derivare, inoltre, l’effetto di suscitare una maggiore fiducia dei cittadini nel sistema tributario nazionale nella sua interezza, nonché la formazione della coscienza, nel cittadino-contribuente, di essere in condizione di parità nei confronti dell’Erario in caso di contenzioso e dunque al cospetto di un Giudice equo e terzo, come è garantito che sia nel Processo tributario, che, cosa non trascurabile, è peraltro quello che più risponde ai requisiti del “processo breve”.

La Commissione “Rapporti con il Parlamento”, che in sintesi è preposta a curare le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi¹², ha svolto la seguente attività:

La Commissione ha dato risposta a n. 9 documenti:

- Sindacato Ispettivo n. 4-15324 dell’on. Cesario
- Sindacato Ispettivo n. 4-01147 dell’on. Di Pietro
- Sindacato Ispettivo n. 4-18221 dell’on. Reguzzoni
- Sindacato Ispettivo n. 4-08375 dell’ on. sen. Lannutti

¹² L’Ufficio di Segreteria di supporto alla Commissione si avvale del solo responsabile amministrativo, unica unità di personale assegnato, inquadrato nell’area III-F4, che cura anche la Commissione “Rapporti con la stampa”.

- Sindacato Ispettivo n. 5-08412 dell'on. De Pasquale
- Sindacato Ispettivo n. 4-08648 dell'on. sen. Thaler Ausserhofer
- Sindacato Ispettivo n. 4-08635 dell'on. sen. Pedica
- Interrogazione Parlamentare dell'on. Ravetto
- Interrogazione Parlamentare dell'on. Toto

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” si è inoltre, dedicata alla disamina di importanti problematiche concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della Giustizia Tributaria tenendo conto delle varie proposte ed indicazioni di riforma emerse nella sede parlamentare.

Vi sono stati, inoltre, vari incontri istituzionali del Consiglio di Presidenza e del suo Presidente, realizzati a seguito di impulso della Commissione “Rapporti con il Parlamento”, ai quali la Commissione ha partecipato nella sua totalità, o con alcuni dei suoi Componenti.

Tra questi di notevole importanza è stata l’audizione del giorno 8 maggio 2012 con la Commissione Giustizia del Senato, alla quale ha partecipato il Presidente sen. Filippo Berselli, ed in rappresentanza del Consiglio l’avv. Daniela Gobbi, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, accompagnata dai Consiglieri Adolfo Cucinella, Agostino Del Signore, Mario Ferrara, Giorgio Fiorenza, Angelo Antonio Genise e Andrea Morsillo. L’argomento dell’incontro riguardava l’indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Sono state effettuate ricerche di materiale per i componenti della Commissione X utilizzate nelle cinque convocazioni della Commissione seguite dai relativi verbali.

Sono state inviate varie lettere di richiesta di incontro con membri del Parlamento per portare a loro conoscenza le varie problematiche relative all’operatività della Giustizia Tributaria.

Per ogni incontro è stato relazionato un resoconto.

L’Ufficio X è stato notevolmente coinvolto per la Giornata della Giustizia Tributaria il 15 giugno 2012 presso la Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio nel comunicare inviti di partecipazione ai membri del Parlamento.

ANNUALITA' 2013

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” nell’anno 2013 ha dedicato gran parte del suo tempo allo studio del testo dell’iniziativa legislativa “Proposta di legge n. 1122 d’iniziativa dell’On. Capezzone – *Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*”, ovvero rispondendo a quesiti e spunti di riflessione richiesti anche da enti privati.

Tra questi di notevole rilievo è stata la richiesta di parere posto dalla Confedilizia.

Sono state effettuate, altresì, ricerche di materiale per i componenti della Commissione X utilizzate nelle riunioni della Commissione.

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la Commissione X ha seguito con particolare interesse l’esito, e soprattutto le sedute delle Assemblee Parlamentari del 18 settembre 2013 nelle quali sono stati nominati, dalle due Camere, i quattro membri del nuovo Consiglio di Presidenza.

Vari incontri istituzionali del Consiglio di Presidenza e del suo Presidente, inoltre, sono stati realizzati a seguito di impulso della Commissione “Rapporti con il Parlamento”, ai quali la Commissione ha partecipato nella sua totalità, o con alcuni dei suoi Componenti.

L’Ufficio X è stato notevolmente coinvolto nella cerimonia per la IV Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria il 9 maggio 2013 presso l’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione nel comunicare inviti di partecipazione ai membri del Parlamento.

§. 11 – XI Commissione: *Rapporti con la stampa.*

ANNUALITA' 2012

Come già anticipato, la Commissione “Rapporti con la stampa” è di recente istituzione. Anch’essa, infatti, è stata costituita con deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 14 Luglio 2009; l’istituzione del corrispondente Ufficio di supporto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le competenze della nuova Commissione.

Alla Commissione “Rapporti con la Stampa” compete, in sintesi, di promuovere e curare i rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione e di provvedere al costante aggiornamento del sito web del Consiglio di Presidenza.

La Commissione ha notevolmente contribuito alla realizzazione e alla divulgazione della “Giornata della Giustizia Tributaria”, tenutasi a Roma il 15 giugno 2012, presso la Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, a conclusione delle inaugurazioni regionali dell’Anno giudiziario tributario 2012. Alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più autorevoli personalità del mondo politico e giudiziario, nonché di ambasciatori UE e rappresentanti della Santa Sede, la Presidente Avv. Daniela Gobbi ha esposto il resoconto dell’attività istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Su richiesta della Presidente Gobbi, è stato predisposto materiale divulgativo sulla Giustizia Tributaria che è stato inviato a varie testate giornalistiche.

La Commissione “Rapporti con la stampa” ha predisposto e diffuso numerosi comunicati stampa, tutti pubblicati sul sito del Consiglio nelle apposite Sezioni, tra questi di notevole importanza sono stati:

- comunicato stampa - Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria – Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio - Roma, 15 Giugno 2012;
- comunicato stampa – Cambio al vertice del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con il saluto del Presidente entrante dott. Gaetano Santamaria Amato e la lettera di commiato del Presidente uscente avv. Daniela Gobbi a tutti i giudici tributari – 11 Luglio 2013;

- n. 20 comunicati stampa – Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario Regionale Regioni: Umbria – Emilia Romagna – Sicilia – Toscana – Marche – Veneto – Lazio – Valle D’Aosta – Liguria – Molise – Piemonte – Lombardia – Abruzzo – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sardegna – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.

La Commissione “Rapporti con la stampa”, relativamente alla propria competenza in merito al sito web del Consiglio (<http://www.giustizia-tributaria.it>), ha dovuto affrontare anche nell’anno 2012 una serie di problematiche per l’ammodernamento della struttura del sito.

Di seguito, si riportano complessivamente gli interventi sul sito apportati dalla Commissione “Rapporti con la Stampa”:

- nella sezione *Giustizia Tributaria* – Organigramma è stata richiesta la rettifica di n. 4 schede;
- nella sezione *Rassegna Stampa* sono stati pubblicati n. 6 articoli giornalistici;
- nella sezione *Ultime Notizie* sono stati pubblicati n. 5 comunicati stampa;
- nella sezione *Convegni-Formazione-Concorsi* sono state pubblicate varie graduatorie di nomine e rettifiche a seguito di rinunce relative ai bandi di concorso pubblicati sulle G.U. n. 53 del 5.07.2011, n. 65 del 16.08.2011 e n. 66 del 19.08.2011; n. 8 Seminari di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie presso alcune regioni d’Italia; di notevole importanza, tra gli altri, è stato il seminario della Corte Suprema di Cassazione per i Magistrati delle Commissioni Tributarie del Lazio;
- nella sezione *Documentazione* - Risoluzioni sono state pubblicate n. 2 risoluzioni di particolare interesse, la n. 4 del 17.07.2013 e la n. 6 del 6.11.2012;
- nella sezione *Statistiche* sono stati inseriti dati statistici sul contenzioso tributario anno 2011;
- nella sezione *Relazioni annuali al Ministero dell’economia e delle Finanze* sono state pubblicate le relazioni anno 2010 e 2011.

ANNUALITA’ 2013

La Commissione ha notevolmente contribuito alla realizzazione e alla divulgazione della “*IV Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria*”,

tenutasi a Roma il 9 maggio 2013, presso l'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, a conclusione delle inaugurazioni regionali dell'Anno giudiziario tributario 2013. Alla presenza delle più autorevoli personalità del mondo politico e giudiziario il Presidente, dott. Gaetano Santamaria Amato, ha esposto il resoconto dell'attività istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Al termine della cerimonia il Presidente ha incontrato i giornalisti per interviste e approfondimenti; l'intervista concessa a RAI 1 è stata pubblicata sul sito del Consiglio.

E' stato predisposto materiale divulgativo sulla Giustizia Tributaria, inviato a varie testate giornalistiche.

La Commissione "Rapporti con la stampa" ha predisposto e diffuso numerosi comunicati stampa, alcuni pubblicati sul sito del Consiglio nelle apposite Sezioni, tra questi di notevole importanza sono stati:

- Comunicato stampa - Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria - Aula Magna della Corte di Cassazione - Roma, 9 Maggio 2013;
- Comunicato stampa – Elenco dei nuovi componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – 19 settembre 2013;
- n. 20 comunicati stampa – Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario Regionale Regioni: Umbria – Emilia Romagna – Sicilia – Toscana – Marche – Veneto – Lazio – Valle D'Aosta – Liguria – Molise – Piemonte – Lombardia – Abruzzo – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sardegna – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.

La Commissione, relativamente alla propria competenza in merito al sito web del Consiglio (<http://www.giustizia-tributaria.it>), ha dovuto affrontare anche nell'anno 2013 una serie di problematiche per l'ammodernamento della struttura del sito.

Di seguito, si riportano gli interventi sul sito apportati dalla Commissione:

- nella sezione *Rassegna Stampa* sono stati pubblicati n. 5 articoli giornalistici;
- nella sezione *Ultime Notizie* sono stati pubblicati n. 8 comunicati;
- nella sezione *Convegni-Formazione-Concorsi* sono stati pubblicati: n. 1 bando di concorso G.U. n. 46 dell'11.06.2013, n. 1 bando di concorso interno

del 17.09.2013 e n. 3 bandi per interpello del 21.05.2013 e varie graduatorie di nomine e rettifiche a seguito di rinunce; n. 6 Seminari di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie presso alcune regioni d'Italia;

- nella sezione *Documentazione* - Risoluzioni sono state pubblicate n. 8 risoluzioni.

§. 12 – XII Commissione: *Informatizzazione del processo tributario*

ANNUALITA' 2012

L'Ufficio per lo Sviluppo e aggiornamento informatico per i Giudici Tributari, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, provvede in via principale a curare i lavori preparatori del processo tributario telematico fino al loro compimento ed alla definizione, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili al suo miglior funzionamento, attraverso la partecipazione ai lavori del tavolo allo scopo attivato presso il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria a mezzo del relativo Protocollo di intesa.

Oltre a ciò l'Ufficio provvede inoltre al coordinamento e/o organizzazione di:

- a) attività ed iniziative volte ad introdurre e sviluppare l'uso di strumenti informatici e telematici da parte dei giudici tributari e la conoscenza delle procedure di interrogazione delle banche dati;*
- b) iniziative volte a realizzare e sviluppare applicazioni o procedure informatiche per l'ottimizzazione delle attività dei Giudici Tributari, comprese quelle per la massimazione delle sentenze delle Commissioni tributarie;*
- c) iniziative utili alle attività di formazione informatica di base avanzata dei Giudici tributari, specificatamente per la parte inerente i contenuti e la tenuta dei corsi, in coordinamento con l'Ufficio per la programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale;*
- d) Fornitura ai giudici tributari di collegamenti telematici a banche dati, curando anche le ricerche di mercato per eventuali convenzioni di acquisto agevolato di prodotti informatici.*
- e) Raccolta, elaborazione e controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari, oltre alla gestione ed all'aggiornamento delle procedure ad essi attinenti.*
- f) Rilevazioni di carattere statistico dei dati del contenzioso tributario.*
- g) Mantenimento ed aggiornamento del sito del Consiglio, anche attraverso una ditta esterna incaricata di tale servizio.*

h) Le competenze di cui sopra saranno svolte anche attraverso la partecipazione a lavori ed iniziative attivati da Organismi diversi dal consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Nell'ambito dei compiti di cui ai precedenti punti l'Ufficio nel corso del 2012 ha provveduto, di concerto con la Segreteria Informatica del Consiglio, a:

- conclusione di una analisi per la realizzazione di un nuovo sito internet del Consiglio, al fine di una gestione interna del medesimo, collaborando alla sua realizzazione a mezzo del Responsabile dell'Ufficio;
- esame, di concerto con la Segreteria Informatica, della offerta per l'affidamento dell'incarico relativo alla realizzazione di un Sistema di Informatizzazione degli Uffici del Consiglio di Presidenza, prodotta dalla società interpellata.

In collaborazione con il Dipartimento delle Finanze l'Ufficio ha proceduto alla istruttoria del parere reso dal Consiglio per lo studio di approfondimento del software per l'assegnazione dei ricorsi da parte dei Presidenti di Commissione, messo a punto dalla SO.GE.I. su disposizione della Direzione della Giustizia Tributaria e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio in materia nelle risoluzioni nn. 5 e 7 del 2010, producendo una relazione sulle integrazioni da apportare al fine della sua messa in esercizio. Ad integrazione della attività anzidetta l'Ufficio ha partecipato a n. 2 riunioni presso la Direzione della Giustizia Tributaria aventi ad oggetto la predisposizione dell'applicativo informatico per la gestione delle assegnazioni dei ricorsi ai collegi ed ai relatori da parte dei Presidenti di Sezione, che si dovrà andare ad affiancare a quella già realizzata per i Presidenti di Commissione.

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 37 del DL 98/2011 sull'utilizzo dei maggiori proventi derivanti dal Contributo Unificato nel Processo Tributario, e per quanto di competenza del Consiglio di Presidenza per individuare gli uffici giudiziari aventi diritto alla integrazione del compenso variabile, è stata predisposta l'elaborazione di carattere statistico avente ad oggetto la verifica del raggiungimento della soglia annuale di recupero dei procedimenti tributari pendenti presso le Commissioni Tributarie, fissato per l'anno 2011 nella misura del 5%, e provveduto al suo inoltro agli organismi competenti per i successivi adempimenti.

Con riferimento al Processo Tributario Telematico l'Ufficio ha provveduto alla predisposizione del parere di competenza del Consiglio di Presidenza su:

- schema di decreto sulla introduzione della PEC nelle CC.TT., attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trasmesso dalla Direzione della Giustizia Tributaria;
- schema di decreto del regolamento per disciplinare l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, trasmesso dalla Direzione della Giustizia Tributaria.

Per quanto attiene al parere sul Regolamento del Processo Tributario Telematico, esso è stato reso in senso favorevole, considerato che lo schema proposto, oltre a recepire le ultime modifiche concordate col gruppo di lavoro, ha dato corretta attuazione anche alle novità derivanti dalla adozione del decreto direttoriale sulle comunicazioni processuali del 26 aprile 2012. Il Consiglio di Presidenza, nel concordare sulle integrazioni effettuate per rendere il testo più intelligibile e/o collocare talune disposizioni in maniera più consona al contesto normativo processuale, ha ritenuto, pertanto, che il Regolamento possa essere sottoposto alla definitiva approvazione del gruppo di lavoro, per il successivo inoltro agli uffici ed organismi tenuti alla espressione dei pareri preliminari alla definitiva adozione del regolamento ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/2000.

Per quanto alla gestione delle competenze di cui alla lettera d) precedente, sono state effettuate, su istanza dei giudici tributari interessati, n. 21 abilitazioni al servizio di Posta Elettronica Certificata, fornita con costo annuale a carico del Consiglio di Presidenza, e n. 35 abilitazioni al servizio ITALGIUREWEB della Corte di Cassazione.

ANNUALITA' 2013

Nell'ambito delle competenze assegnate dal Regolamento, invariate rispetto all'anno precedente, l'Ufficio¹³ nel corso del 2013 ha provveduto, di

¹³ L'Ufficio è costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione: n. 1 di area 3 F3; n. 1 di area 2 F3.

concerto con la Segreteria Informatica del Consiglio, con l'ufficio Status e con l'Ufficio Concorsi, per quanto di rispettiva competenza, a:

- 1.Fornire supporto di analisi nella realizzazione e messa in esercizio del un nuovo sito internet del Consiglio;
- 2.Fornire supporto di analisi nella realizzazione e messa in esercizio del Sistema di Informatizzazione degli Uffici del Consiglio di Presidenza, per la sezione dedicata alla gestione dell'Ufficio Status;
- 3.Fornire supporto di analisi al Progetto di informatizzazione degli uffici consiliari – realizzazione della sezione relativa all'Ufficio Concorsi - esame di dettaglio delle funzioni da realizzare;
- 4.Definire le nuove schede triennali dei componenti delle commissioni tributarie al fine della valutazione nei concorsi interni e formulazione degli elementi utili per la richiesta alla Direzione della Giustizia Tributaria della relativa estrazione dei dati;
- 5.Fornire i dati di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella composizione organica delle commissioni nell'anno 2012; sono stati, inoltre, predisposti e forniti al sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della "Giornata della Giustizia tributaria" tenutasi presso la Corte di Cassazione in data 09/05/2013 e tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal sig. Presidente e dai sig.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 37 del DL 98/2011 sull'utilizzo dei maggiori proventi derivanti dal Contributo Unificato nel Processo Tributario, e per quanto di competenza del consiglio di Presidenza per individuare gli uffici giudiziari aventi diritto alla integrazione del compenso variabile, è stata

predisposta l'elaborazione avente ad oggetto la verifica del raggiungimento della soglia annuale di recupero dei procedimenti tributari pendenti presso le Commissioni Tributarie, fissato per l'anno 2012 nella misura del 10%.

Al riguardo, in considerazione della necessità di dare applicazione al comma 13 dell'art. 37 del D.L. 6/7/2011 n. 98, il quale prevede che al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12 si venga a tenere conto anche delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio, il Consiglio si è riservato di decidere in merito prima di trasmettere l'elenco in questione agli organi competenti per i successivi adempimenti.

Il responsabile dell'Ufficio ha collaborato alla tenuta del corso di formazione per i Presidenti di Commissione dell'Umbria e Lazio per l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato "Assegnazione dei ricorsi e degli appelli alle sezioni giudicanti da parte del Presidente della Commissione Tributaria", tenuto presso l'aula informatica del Consiglio, in data 13 maggio 2013, al quale hanno partecipato, oltre ai detti Presidenti, i Direttori delle medesime Commissioni, il Direttore ed i rappresentanti della Direzione della Giustizia Tributaria, i rappresentanti della So.Ge.I..

Con riferimento al Processo Tributario Telematico, l'Ufficio ha provveduto alla istruttoria per il parere richiesto dal Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria sul periodo di primo funzionamento del già citato programma per l'assegnazione dei ricorsi da parte dei Presidenti di Commissione delle Regioni pilota di Lazio ed Umbria, a seguito della sua messa in esercizio dal mese di maggio 2013.

Il parere è stato formulato sulla base delle relazioni rese dai Presidenti delle CCTT interessate i quali, hanno espresso considerazioni nel complesso positive sul funzionamento dell'applicativo, anche se con rilievi, in ordine a malfunzionamenti o possibili migliorie, riguardanti sia situazioni operative non

rilevate in fase di realizzazione, che apparenti errori di operatività del programma.

Pertanto il parere formulato dal Consiglio, pur essendo nella sostanza positivo, ha suggerito una evoluzione del prodotto software realizzato che tenga conto delle integrazioni e rettifiche segnalate al fine di una migliore aderenza alle esigenze di effettivo funzionamento delle commissioni.

Sempre per quanto attiene al Processo Tributario Telematico, nell'anno in esame è pervenuto dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze, munito dei pareri del Garante dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia digitale, il *“Regolamento per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario”*.

L'Ufficio, al fine di mettere il *Plenum* in condizione di rendere il previsto parere, ha predisposto la necessaria istruttoria, a seguito della quale il Consiglio ha deliberato quanto richiesto, tenuto conto dei pareri e proposte di modifica, sullo schema di regolamento anzidetto, formulati dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 39, comma 8, del D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.

Nel parere reso, in coerenza alla generale finalità di rendere il regolamento più aderente a quanto previsto nel codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82), il Consiglio ha suggerito di estendere anche alla costituzione in giudizio del ricorrente la modifica introdotta su parere dall'Agenzia per l'Italia Digitale al comma 2 dell'art. 11 del riformato schema di regolamento, in relazione ad una modalità alternativa alla spedizione telematica di atti processuali successivi alla costituzione in giudizio, prevedendo la possibilità che questi ultimi possano essere acquisiti al fascicolo informatico anche a seguito di una consegna cartacea purché sia accompagnata da una copia per immagine dei documenti su supporto informatico e la parte ne attesti la conformità; tale integrazione è stata prevista anche al fine di permettere in tal

modo un generale aumento della possibilità dell'utilizzo del processo telematico e della formazione di fascicoli informatici fruibili on line e, nello specifico, il superamento dell'impossibilità all'instaurarsi della procedura telematica nel caso di indisponibilità del sistema S.I.Gi.T., di cui al soppresso art. 17 del medesimo.

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti **dati statistici**:

L'Ufficio XII nell'anno ha ricevuto in **carico di n. 267 pratiche**, a seguito delle quali ha effettuato, in particolare per quanto alla gestione delle competenze di cui alla lettera d) precedente, **n. 110** abilitazioni al servizio di Posta Elettronica Certificata, fornita con costo annuale a carico del Consiglio di Presidenza, e **n. 55** abilitazioni al servizio ITALGIUREWEB della Corte di Cassazione.

§. 13. *Il Comitato per le pari opportunità*

ANNUALITA' 2012 e 2013

Il Comitato pari opportunità della magistratura tributaria è componente effettivo della Rete dei Comitati delle professioni legali, istituita presso il CSM.

La Rete, si compone dei vari rappresentanti dei Comitati Pari Opportunità di tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, militare e contabile, oltre alla tributaria), dei rappresentanti delle Avvocature (intese come ordini e Avvocatura dello Stato).

L'attività della Rete consiste nello scambio di esperienze sulle PO e in un cammino di crescita sui temi della questione femminile, mantenendo un confronto attivo anche con la componente maschile delle categorie di appartenenza; un così articolato confronto non sempre si realizza facilmente, proprio in quanto le esperienze sono fra loro molto diversificate. L'idea della Rete è quella di dare ampio respiro ai singoli componenti per poi riunire le proposte e cercare di dar loro la massima visibilità.

In quest'ottica si è tenuto, presso la sala consiliare del CPGT il 4 aprile 2013, il II[^] seminario sulle tematiche di genere, organizzato dalla Rete dei Comitati pari opportunità delle professioni legali, cui hanno partecipato i rappresentanti delle magistrature amministrativa, militare, contabile oltre che della magistratura tributaria.

Il CPO ha partecipato alla visita al Parlamento europeo a Bruxelles, dal 28 al 30 maggio 2013.

Gli eventi salienti sono stati:

- conferenza con la partecipazione dell'On. Mikael Gustafsson, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Parlamento Europeo;
- partecipazione alla riunione della Commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere (Commissione FEMM). Durante la riunione della

Commissione è stata segnalata la questione recentemente propostasi all'attenzione della Giustizia tributaria a seguito dell'accesso di un cospicuo numero di donne nella giurisdizione con tutte le nuove problematiche connesse e con conseguente necessità di individuare gli interventi da assumere per evitare possibili forme di discriminazione.

Si segnala, infine, che a seguito della Circolare prot. n. 1338 del 30 gennaio 2013, è stato previsto, in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, l'intervento del rappresentante del Comitato per le Pari Opportunità.

Capo terzo

L'attività del Segretariato Generale

ANNUALITA' 2012 e 2013

Nell'anno 2012, il contingente di risorse umane assegnato all'Ufficio di Segreteria del CPGT, dopo aver subito una notevole riduzione dovuta a diversi collocamenti a riposo avvenuti nel corso degli anni precedenti, risulta essere, al 31 dicembre 2012, di 70 persone, esclusi i due dirigenti e due dipendenti fruitori, all'attualità, dell'esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. In relazione a ciò, si evidenzia che il rapporto ore/risorse umane complessivamente impiegate alla realizzazione degli obiettivi istituzionali, risulta essere, nell'intero anno 2012, pari a n. 90.807 (di cui n. 24.062/70, nell'ultimo trimestre ott./dic. 2012).

Nel corso dell'anno 2012, l'attività svolta dall'Ufficio di Segreteria del CPGT ha registrato, nel suo complesso, un quantitativo di protocolli pari a 16.796 numeri, di cui n. 4.085 registrati solo nell'ultimo trimestre.

Ciò premesso, si rammenta che, per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali provenienti dalla Direttiva 2012, l'Ufficio si avvale della collaborazione di tutto il personale assegnato e rinvia, per la descrizione dettagliata delle attività svolte, a quanto previsto dall'art. 4 del "Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria", adottato con deliberazione del 19 marzo 2002, che prevede, inoltre, il coordinamento anche del Servizio di Ragioneria. Sicché, oltre quest'ultimo, il coordinamento del Segretariato Generale investe i seguenti Uffici di supporto all'attività consiliare *strictu sensu*: Status dei giudici tributari (*Ufficio I*), Studi e Documentazione (*Ufficio II*), Programmazione e Coordinamento delle attività informatiche, formazione e aggiornamento professionale (*Ufficio III*), Concorsi (*Ufficio IV*), Incompatibilità (*Ufficio V*), Provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad eccezione di quelli ex art. 12, lett.b) (*Uff.VI*), Contenzioso (*Ufficio VII*), Compensi dei giudici tributari (*Ufficio VIII*), Rapporti con la Stampa e con il Parlamento (*Ufficio X e XI*), Ufficio per lo sviluppo e

l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari (*Ufficio XII*). Ciò al fine di assicurare una migliore organizzazione volta al perseguimento dei risultati istituzionali.

A tal fine si è provveduto a sovrintendere alla tempestività degli adempimenti, alla trasparenza dei procedimenti, al miglioramento dei servizi e alla certezza delle informazioni, monitorando costantemente i livelli di efficienza ed efficacia delle attività, ivi comprese quelle espressamente dedicate all'autofunzionamento, con particolare riguardo al debito supporto dell'attività Consiliare e Comitale, avvalendosi delle tecnologie informatiche disponibili. A questo proposito deve essere menzionato l'apporto offerto dal personale assegnato alla Segreteria Informatica ed all'Ufficio XII, per l'impegno profuso nella realizzazione di una specifica applicazione rivolta alla gestione informatizzata dei procedimenti interni al Consiglio medesimo ed alla realizzazione e gestione del sito internet del Consiglio su espresso incarico del Comitato di Presidenza (15 marzo 2011).

Di rilievo anche le attività espletate nell'anno dalla Segreteria di Presidenza, cui compete, fra l'altro, la verbalizzazione delle sedute e la loro conservazione, per un corretto funzionamento delle operatività consiliari, oltre il supporto al Presidente nello svolgimento delle proprie competenze d'istituto.

Deve essere notato, in particolare, che, nell'ambito del Segretariato Generale, la Segreteria della Presidenza ha curato l'elaborazione di complessivi n. 34 verbali concernenti le sedute del Consiglio e di n. 32 verbali concernenti quelle del Comitato; ha predisposto n. 34 o.d.g. consiliari e n. 32 o.d.g. comitali, approntando il relativo materiale istruttorio, atteso che la Segreteria di Presidenza supporta, altresì, il Consiglio nelle audizioni dei convocati e nel controllo delle delibere allegate ai verbali. Nell'ambito delle funzioni segretariali di assistenza al Presidente si è provveduto al necessario raccordo e coordinamento fra questi e gli interlocutori istituzionali del Consiglio, predisponendo allo scopo i più opportuni adempimenti di relazione e di comunicazione intersoggettive. In virtù di tali collegamenti è stata, altresì, fornita idonea collaborazione all'Ufficio dei Magistrati referenti per la formazione decentrata, presso la Corte di Cassazione, sul tema "*Il giudicato esterno ed il processo tributario*", tenutosi presso l'Aula Magna della Suprema Corte il 15 marzo 2012.

Il 15 giugno 2012, inoltre, si è svolta la III edizione della 'Giornata celebrativa della Giustizia Tributaria', a conclusione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario tenutesi in tutte le Commissioni tributarie regionali; cerimonia svoltasi, quest'anno, in forma solenne, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte autorità, presso la Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio, cui sono intervenuti più di settecento partecipanti. In tale circostanza si è provveduto ad offrire la più fattiva collaborazione organizzativa.

Nel corso del 2013 la Segreteria della Presidenza ha curato l'elaborazione di n. 36 verbali concernenti le sedute del Consiglio, n. 38 verbali concernenti quelle del Comitato; ha predisposto n. 41 o.d.g. del Consiglio e n. 38 o.d.g. del Comitato, approntando il relativo materiale istruttorio per le sedute consiliari e per quelle del Comitato di Presidenza.

La Segreteria della Presidenza ha supportato, altresì, il Consiglio nella elaborazione delle audizioni dei convocati e nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, occupandosi della loro corretta esecuzione, coordinando i singoli uffici di supporto alle Commissioni consiliari.

Per quanto riguarda il Comitato pari opportunità della magistratura tributaria, nell'anno di cui si tratta sono stati elaborati n. 8 verbali concernenti le riunioni tenutesi, nonché n. 8 convocazioni delle stesse.

Il 9 maggio 2013, infine, si è svolta la IV edizione della Giornata celebrativa della Giustizia Tributaria, cerimonia conclusiva delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario tenutesi in tutte le Commissioni tributarie regionali. Anche quest'anno la Segreteria della Presidenza ha offerto la propria fattiva collaborazione per l'organizzazione globale e la riuscita della Cerimonia che si è nuovamente tenuta nell'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione.

Si segnalano, quindi, le attività svolte dall'Ufficio III, che, nel periodo, ha gestito l'organizzazione e l'espletamento di cinque seminari di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria (Napoli, Pescara, Milano, Trento e Roma), ed ha fornito supporto nella concessione del patrocinio a sette iniziative formative, destinate non solo a giudici tributari ma anche ad altre categorie professionali di settore.

Sempre nell'ambito delle attività di supporto e contestuale doverosa cooperazione con la Direzione della Giustizia Tributaria, si evidenziano, poi, le attività inerenti la gestione delle procedure concorsuali per la nomina dei componenti delle Commissioni Tributarie, di esclusiva competenza dell'Ufficio IV che, nel corso dell'ultimo trimestre 2012, ha predisposto, nel complesso anche 82 delibere inerenti procedure concorsuali pregresse, oltre a 157 comunicazioni, a vario titolo a diverse Commissioni regionali e provinciali.

Il supporto al Consiglio e alla Direzione Giustizia Tributaria nei procedimenti amministrativi diretti alla stesura dei provvedimenti di perfezionamento delle delibere adottate dal *Plenum* si è realizzata anche attraverso le attività di controllo e gestione dei procedimenti di incompatibilità che hanno portato, nel corso dell'ultimo trimestre 2012, l'Ufficio V, competente in materia, alla predisposizione di 132 delibere, mentre per i procedimenti disciplinari, l'Ufficio VI ha predisposto e gestito, sempre nel periodo suddetto, ulteriori 60 fra delibere e decreti.

In tale ambito, il Segretariato Generale non ha mancato di sovrintendere, inoltre, alla cura e gestione del contenzioso relativo ai giudici tributari, fornendo con tempestività, attraverso l'Ufficio VII, gli elementi istruttori alle Avvocature e predisponendo, nel solo ultimo trimestre 2012, 28 delibere in materia.

Nel corso delle attività che concorrono alla realizzazione degli obiettivi assegnati deve rilevarsi che, attraverso la collaborazione dell'Ufficio X, si è provveduto a fornire, alla Direzione della Giustizia Tributaria e all'Ufficio Legislativo del gabinetto ministeriale dell'Economia e delle Finanze, gli elementi istruttori utili a rendere soddisfazione ai sindacati ispettivi nelle materie deputate; in particolare, si rammenta che, nell'ultimo trimestre 2012, si è provveduto all'esame e alla stesura di 6 note inerenti interrogazioni degli on.li Di Pietro (n. 1-01147), Reguzzoni (n. 4-18221), sen. Lannutti (n. 4-08375), De Pasqua (n. 5-08412), sen. Thaler Ausserhofer (n. 4-08648) e sen. Pedica (n. 4-08635). In relazione a tali atti, si assicura che, pur non trattandosi di delibere ma di semplici note, il termine dei cinque giorni previsto per la trasmissione agli Uffici di competenza è stato rigorosamente rispettato.

Il lavoro finalizzato a raccogliere elementi e dati per la redazione della Relazione annuale al Ministro sull'andamento della giustizia tributaria ha visto particolarmente impegnato il personale assegnato all'Ufficio II, che ha

provveduto, inoltre, alla stesura di 26 delibere nonché alla risoluzione n. 5/2012, concernente l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013.

Occorre, infine, non trascurare che, proprio negli ultimi mesi dell'anno, l'Ufficio I ha sostenuto il carico di esaminare e studiare 661 pratiche riguardanti lo *status* di giudice tributario, predisponendo 405 delibere nelle materie di propria competenza, unitamente alle attività di analisi per la realizzazione del programma di gestione dell'Ufficio medesimo, alla raccolta ed acquisizione degli elementi forniti dalle varie Commissioni per la ricostruzione delle carriere - anche al fine della predisposizione, approvazione e adozione del nuovo 'Ruolo Unico' dei giudici tributari. A siffatte attività, dev'essere aggiunta la tenuta e il costante aggiornamento del fascicolo personale di ciascun giudice, nonché la vigilanza sull'effettivo rispetto delle determinazioni consiliari sia in materia di composizione delle sezioni giudicanti, sia di formazione dei collegi e dei relativi calendari di udienza, sia di ripartizione dei ricorsi alle varie sezioni - in attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis, co. 3, della L. n. 248/2005.

Al riguardo deve farsi menzione dell'impegno profuso nella realizzazione delle applicazioni di giudici ad altre Commissioni e/o presso le Sezioni territoriali della Commissione Centrale, senza dire dell'attenzione prestata ai trasferimenti nei casi di incompatibilità oggettiva o ad altro titolo.

Dati riassuntivi riferiti all'anno 2012		
N.	Tipologia	Descrizione
2232	Delibere	competenza vari Uffici
105	Note, Appunti, Relazioni, Quesiti	competenza vari Uffici
8	Risoluzioni	Uffici vari
3	Circolari	Uffici vari
4	Esposti	disciplinare
66	Verbali	supporto al Consiglio e al Comitato
10	Seminari	Formazione e Aggiornamento GG.TT.
23	Patrocini	Formazione e aggiornamento

Con decorrenza 1° agosto 2013 è subentrata al precedente la nuova Segretario generale del Consiglio di Presidenza, d.ssa Daniela Lucini.

Giova subito sottolineare che è stato assicurato il richiesto supporto alla DGT per la realizzazione dell'applicativo informatico finalizzato all'assegnazione automatizzata dei ricorsi e degli appelli alle Sezioni giudicanti da parte dei Presidenti di Commissione, dopo il positivo esito del relativo collaudo. Ciò ha comportato la realizzazione di corsi di formazione *ad hoc* per i Presidenti delle Commissioni Tributarie delle Regioni Lazio e Umbria, quali Commissioni ed Uffici pilota all'uopo designati. Conseguentemente, con particolare riferimento all'ultimo trimestre 2013, è stato predisposto ed approvato dal *Plenum* del Consiglio, con delibera n. 2660 del 25 ottobre 2013, il parere sulla rispondenza delle osservazioni formulate dai Presidenti di Commissione coinvolte nel periodo di prima applicazione al dettato normativo vigente nonché alle direttive impartite e deliberate dal Consiglio medesimo, cui seguiranno le altre iniziative formative ed occasioni di incontro necessarie per l'estensione dell'applicativo.

L'attività svolta dall'Ufficio di Segreteria ha registrato, nel suo complesso, un quantitativo di protocolli pari a 20.149 numeri utilizzati, di cui n. 5.229 registrati solo nell'ultimo trimestre 2013.

Ciò premesso, si rammenta che, per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza, che concorrono anche alla realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali provenienti dalla Direttiva 2013, l'Ufficio si è valso della collaborazione di tutto il personale assegnato, che, alla data del 31 dicembre 2013, è risultato essere di 64 unità, per la descrizione dettagliata delle cui attività si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del 'Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria'.

Nel periodo di riferimento, l'Ufficio, come di consueto, ha sovrinteso alla tempestività degli adempimenti, alla trasparenza dei procedimenti, al miglioramento dei servizi e alla certezza delle informazioni, mantenendo il costante controllo sull'efficienza ed efficacia delle operatività d'istituto, quale strumento indispensabile di supporto all'attività Consiliare e del Comitato di Presidenza nello svolgimento dei lavori di propria competenza.

Si evidenzia in proposito il contributo dato alle operazioni di attribuzione di 82 abilitazioni al servizio PEC per giudici tributari e all'assegnazione di 10 abilitazioni al servizio Italgireweb.

Di rilievo, anche, le attività espletate attraverso la Segreteria della Presidenza e dagli altri Uffici di cui il Segretariato Generale si compone, ivi compresi quelli dedicati all'autofunzionamento del medesimo.

Le operatività svolte dall'Ufficio III nella cura delle attività formative dei giudici tributari hanno registrato la concessione del patrocinio del Consiglio a 8 iniziative formative in materia tributaria organizzate in diverse città italiane, destinate non solo a questi bensì estese anche ad altre categorie professionali di settore.

Nell'ambito della doverosa cooperazione con la Direzione della Giustizia Tributaria si evidenziano, poi, le attività inerenti la gestione delle procedure concorsuali per la nomina dei componenti delle Commissioni diffuse sul territorio nazionale, di competenza dell'Ufficio IV, che ha predisposto 163 delibere inerenti procedure concorsuali bandite negli anni scorsi, 1 bando di interpello per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione nelle CC.TT. Regionali e Provinciali, approvato con delibera n. 2667 del 29/10/2013, oltre alla risoluzione n. 5/bis, approvata nella seduta del 22 ottobre, inerente la scheda di valutazione per il triennio 2010/2012.

Il supporto al Consiglio e alla Direzione Giustizia Tributaria nei procedimenti amministrativi diretti alla stesura dei provvedimenti di perfezionamento delle delibere adottate dal *Plenum* si realizza, poi, anche attraverso le attività di controllo e gestione dei procedimenti di incompatibilità che hanno portato l'Ufficio V, competente in materia, solo nell'ultimo trimestre, alla predisposizione di 87 delibere, mentre per i procedimenti disciplinari, l'Ufficio VI ha predisposto e gestito, sempre nel periodo suddetto, 61 delibere di cui 5 decreti.

In tale ambito, non si è mancato di sovrintendere, inoltre, alla cura e gestione del contenzioso, fornendo con tempestività, attraverso l'Ufficio VII, gli elementi istruttori alle Avvocature e predisponendo più di 22 delibere e 20 relazioni alle Avvocature Distrettuali.

A ciò deve aggiungersi, quindi, il lavoro finalizzato a raccogliere elementi e dati utili per la redazione della Relazione annuale al Sig. Ministro

sull'andamento della Giustizia Tributaria, che ha visto particolarmente impegnato il Personale assegnato all'Ufficio II, che ha provveduto, inoltre, alla stesura di 13 delibere nonché della Risoluzione n. 7/2013 concernente l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario per il 2014.

Infine, occorre ricordare che nel trimestre ottobre/dicembre 2013, l'Ufficio I ha sostenuto il carico dell'esame e dello studio di 465 pratiche riguardanti lo *status* di giudice tributario, predisponendo 314 delibere, unitamente alle attività di analisi per la realizzazione del programma di gestione dell'Ufficio stesso, alla pubblicazione aggiornata del 'Ruolo Unico' 2012, necessario a seguito delle rettifiche rappresentate dagli aventi diritto nonché emerse dalla documentazione agli atti. A tali attività, si aggiunga la tenuta e il costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari e la vigilanza sull'effettivo rispetto delle determinazioni consiliari nelle materie di competenza

Non si può tralasciare, concludendo, di far cenno del lavoro svolto, in tale contesto, dalla segreteria informatica del Consiglio¹⁴, nel coordinamento dell'assistenza hardware e software su un parco macchine di circa 100 computer e 3 apparati server. Tutti gli interventi effettuati (media annua 800 interventi) vengono registrati su un apposito supporto informatico in grado di registrare, classificare, storicizzare e definire i tempi di risoluzione degli interventi tecnici eseguiti. Ma così anche nella gestione del sito *web* del Consiglio (www.giustizia-tributaria.it), in particolare per gli aggiornamenti e le variazioni dei contenuti su specifica richiesta dei responsabili dei diversi uffici interni, del Segretario Generale e del Presidente, nella gestione di eventuali progetti per la realizzazione di nuovi software, utilizzando ove possibile risorse interne al Consiglio o collaborando, ove necessario, con eventuali ditte esterne di volta in volta incaricate, nel ruolo di interfaccia per il Dipartimento delle Finanze o della So.Ge.I. in tutte le problematiche riguardanti il controllo accessi (CAU) del dominio 'finanze' e il sistema telefonico Voip, nella gestione, manutenzione evolutiva e/o correttiva del sistema di gestione della Ragioneria, del sistema di gestione dello status dei giudici, del sistema di gestione dei concorsi interni rivolti ai giudici tributari, del sistema di gestione "EVENTI" organizzati dal Consiglio, del sistema di registrazione degli interventi di assistenza/manutenzione hw/sw, come detto.

¹⁴ composta da una sola unità con inquadramento area 3° F 4.

Dati quantitativi riferiti all'anno 2013		
N.	Tipologia	Descrizione
2621	Delibera	materie di competenza vari Uffici
33	Note, Appunti, Quesiti	materie di competenza vari Uffici
9	Risoluzioni	Uffici vari
1	Circolari	Uffici vari
54	Relazioni Avv.re	Ufficio Contenzioso
75	Verbali	supporto al Consiglio e al Comitato
14	Seminari e Patrocini	Formazione e Aggiornamento GG.TT

Parte seconda

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo primo

L'attività giurisdizionale delle Commissioni

ANNUALITA' 2012

Prospetto N. 01

SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
AL 31/12/2012

	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2012	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	931	-383	-29,15%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2220	-1134	-33,81%
Totale Nazionale	4.668	3.151	-1.517	0

	Componenti in servizio al 31/12/2011	Componenti in servizio al 31/12/2012	Differenza numerica 2011 - 2012	Differenza percentuale 2011 - 2012
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1.023	931	-92	-8,99%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	2.416	2220	-196	-8,11%
Totale Nazionale	3.439	3.151	-288	0

Vanno inoltre considerati in aggiunta i Componenti della

Commissione Tributaria Centrale n.	80
---	-----------

I prospetti illustrano lo scenario della composizione delle Commissioni Tributarie così come risulta al 31 dicembre 2012, ancora non integrati dopo l'espletamento della procedura concorsuale indetta con il bando pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2011, per 960 posti riservata ai magistrati, non essendo completati tutti gli adempimenti occorrenti, compresi i Decreti di nomina a firma del Presidente della Repubblica.

I grafici mostrano le variazioni intervenute, in relazione alla quantità dei componenti in servizio, tra il 2011 ed il 2012 e la diminuzione, complessivamente attestata intorno a quella fisiologica dell' 8%, conferma quanto sopra anticipato del mancato "effetto concorso" sull'anno in esame .

I dati riportati evidenziano, inoltre, come, a conclusione della già richiamata procedura concorsuale in atto, l'immissione dei nuovi magistrati porti tendenzialmente la composizione delle singole Commissioni al raggiungimento di quel rapporto di due terzi ad uno a favore della componente togata, come voluto dalla recente normativa; (*modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotte dal decreto legge 2011 n 98, convertito dalla legge n 111, con l'aggiunta del comma "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."*).

Al riguardo è poi da rilevare che la modifica dell'art. 4, comma 39, della LEGGE 12 novembre 2011, n. 183, introdotta con l'art. 1, comma 33, lettera a) della LEGGE di Stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha fortemente dilazionato le prospettive di inserimento in servizio dei 605 idonei al detto concorso; difatti mentre la precedente disposizione prevedeva che essi sarebbero stati automaticamente inseriti in servizio presso la sede di prima scelta al semplice verificarsi della corrispondente vacanza di posto nella commissione tributaria indicata come sede di prima scelta nella domanda di concorso, con la modifica introdotta cessa l'automatismo e gli idonei potranno prendere servizio solo dopo aver partecipato ad una eventuale procedura di interpello per trasferimento indetta dal Consiglio di Presidenza al verificarsi di vacanze nelle sedi di Commissione.

Il prospetto riporta, infine, il numero di componenti ancora in servizio presso la Commissione Tributaria Centrale.

Prospetto N. 02

Prospetto riepilogativo nazionale - Triennio 2010 - 2012

Ambito	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2010	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2011	Variazione pendenti rispetto al 2010		Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2012	Variazione pendenti rispetto al 2011	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	115.939	129.426	13.487	11,63%	128.061	-1.365	-1,05%
Totale Provinciali	582.787	597.919	15.132	2,60%	557.994	-39.925	-6,68%
Totale Nazionale	698.726	727.345	28.619	4,10%	686.055	-41.290	-5,68%

Ambito	Numero di ricorsi/ appelli pervenuti nel 2010	Numero di ricorsi/appelli pervenuti nel 31/12/2011	Variazione pervenuti rispetto al 2010		Numero di ricorsi/ appelli pervenuti nel 2012	Variazione pervenuti rispetto al 2011	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	70.156	69.120	-1.036	-1,48%	55.632	-13.488	-19,51%
Totale Provinciali	291.149	259.695	-31.454	-10,80%	209.740	-49.955	-19,24%
Totale Nazionale	361.305	328.815	-32.490	-8,99%	265.372	-63.443	-19,29%

Ambito	Numero ricorsi/appelli depositati nel 31/12/2010	Numero ricorsi/appelli depositati nel 31/12/2011	Variazione depositati rispetto al 2010		Numero di ricorsi/ appelli depositati nel 2012	Variazione depositati rispetto al 2011	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	57.125	55.661	-1.464	-2,56%	56.928	1.267	2,28%
Totale Provinciali	272.356	245.856	-26.500	-9,73%	248.653	2.797	1,14%
Totale Nazionale	329.481	301.517	-27.964	-8,49%	305.581	4.064	1,35%

I prospetti riepilogano la consistenza e le variazioni delle controversie rispettivamente pervenute, definite e pendenti al 31 dicembre di ogni anno nel triennio in esame che va dal 2010 al 2012.

RICORSI ED APPELLI PERVENUTI

Per quanto riguarda i ricorsi pervenuti nel primo biennio si denota un andamento con discreta differenza per i due gradi di giudizio: difatti nel 2011 rispetto al 2010 a fronte di una lieve diminuzione del flusso nelle CT Regionali rileviamo al contrario una diminuzione di oltre il 10% nelle CT Provinciali.

Nel 2012 in ambedue i gradi si registra un aumento omogeneo del calo dei ricorsi/appelli pervenuti che si attesta intorno al 19% .

Complessivamente possiamo dire che nel triennio vi è un deciso trend di diminuzione del contenzioso tributario attribuibile all'influenza della introduzione dell'istituto del reclamo/mediazione, di cui all'art. 17-bis del Dlgs n.546/92, per la fascia di ricorsi appartenenti al valore da 0 a 20.000 Euro.

RICORSI ED APPELLI DEFINITI

I ricorsi e gli appelli che le commissioni tributarie hanno depositato con provvedimento definitivo tra il 2010 ed il 2011 hanno registrato una lieve diminuzione del 2,56% nelle CTR ed una più consistente nelle CTP, pari quasi al 10%; ben diversa è la situazione nel 2012 con una netta un'inversione di tendenza ed un aumento nel biennio di poco superiore mediamente all'1%, ma che conteggiando per l'intero triennio anche il recupero rispetto al dato negativo del primo periodo porta ad un maggior numero di decisioni per quasi il 5% per le Regionali e di oltre il 10% per le Commissioni Provinciali.

Mente i primi dati negativi denotano probabilmente una "sofferenza" dell'apparato giudicante delle Commissioni (non a caso l'anno registra un numero di dimissioni dal servizio più alto del passato) che si va a sommare al sempre maggiore deflusso legato al raggiungimento dei limiti di età, l'inversione di trend successiva può attribuirsi agli effetti incentivanti del bonus inserito a partire dal 2011 per i compensi corrisposti ai giudici tributari a fronte delle sentenze depositate. Difatti, a partire dal detto anno, parte dei proventi derivanti dal gettito del contributo unificato per il processo tributario vengono utilizzati per riconoscere un bonus aggiuntivo di compensi per i giudici delle commissioni che hanno effettuato un recupero dell'arretrato dei ricorsi pendenti nella misura richiesta dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". (almeno il 5% per il 2011 ed almeno il 10% dal 2012).

CONTROVERSIE PENDENTI

Il numero delle controversie rimaste non decise al 31 dicembre vede un aumento nel primo biennio in esame, soprattutto presso le Commissioni Regionali nelle quali la variazione supera nel periodo quasi il 12%, passando da 115.939 ad oltre 129.000 appelli pendenti. Viceversa nel biennio 2011-2012, come corrispondente conseguenza dell'aumento delle sentenze depositate per lo stesso periodo di cui al precedente prospetto, riscontriamo una generale diminuzione dell'arretrato, pur sempre più marcata nelle commissioni provinciali

Per quanto all'andamento del primo biennio, considerato che nello stesso periodo abbiamo visto essere diminuiti i flussi di ingresso, la ragione è da cercarsi in un insieme di concause, tra le quali non può essere trascurata anche la cronica carenza del personale amministrativo di supporto, costantemente

segnalata dai Presidenti delle Commissioni, e che impedisce la messa in udienza di un numero di cause adeguato a contenere l'incremento delle pendenze.

L'inversione di trend verificato invece nel biennio successivo è da ascrivere al già segnalato positivo influsso del raggiungimento degli obiettivi di cui al richiamato art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e per il quale, nel 2011, sono 31 le Commissioni che hanno raggiunto l'obiettivo della diminuzione dell'arretrato rispetto all'anno precedente.

Prospetti N. 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08

NUMERO DI RICORSI/APPELLI PERVENUTI, DECISI E PENDENTI

ANALISI DI DETTAGLIO PER L'ANNO 2012

I prospetti rappresentano, distinti per grado Regionale e Provinciale, l'analisi di dettaglio per l'anno 2012 dei dati già esposti nel precedente di riepilogo triennale, riportando, in particolare,:

1. il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base ai singoli mesi;

DATI STATISTICI ANNO 2012

COMMISSIONI REGIONALI - APPELLI PERVENUTI

Regioni	Gennaio 2012	Febbraio 2012	Marzo 2012	Aprile 2012	Maggio 2012	Giugno 2012	Luglio 2012	Agosto 2012	Settembre 2012	Ottobre 2012	Novembre 2012	Dicembre 2012	Totale
ABRUZZO	113	114	120	74	126	108	101	50	36	146	109	100	1.197
BASILICATA	52	47	66	43	36	53	42	6	16	51	64	39	517
BOLZANO	15	4	13	18	12	17	16	7	5	12	17	11	147
CALABRIA	148	187	222	197	188	141	138	47	131	241	250	235	2.125
CAMPANIA	883	845	805	968	988	1.010	1.060	304	456	1.090	1.094	1.348	10.851
E. ROMAGNA	248	185	350	427	353	402	317	234	293	450	462	390	4.111
FRIULI VENEZIA GIULIA	41	43	61	40	46	59	39	29	31	34	39	45	507
LAZIO	563	537	616	683	741	718	691	261	251	726	775	752	7.314
LIGURIA	167	136	159	130	173	162	119	59	88	177	138	137	1.645
LOMBARDIA	504	592	784	544	563	598	602	247	258	678	670	623	6.663
MARCHE	137	95	115	87	122	174	85	38	25	97	158	137	1.280
MOLISE	48	68	51	45	37	48	47	25	20	49	44	38	520
PIEMONTE	122	165	143	107	130	154	123	114	67	157	154	145	1.581
PUGLIA	280	347	314	356	303	375	302	91	129	373	363	315	3.548
SARDEGNA	65	72	104	92	71	110	96	32	25	89	105	79	940
SICILIA	480	551	607	593	711	798	698	218	357	690	703	647	7.053
TOSCANA	237	228	264	264	278	239	241	123	97	249	307	289	2.816
TRENTO	6	12	10	9	13	12	18		3	15	10	8	116
UMBRIA	62	63	86	60	71	79	58	47	16	60	60	47	709
VALLE D'AOSTA	1	1	6	5	2	2	1	3	3	3	4	1	32
VENETO	190	138	208	198	183	199	168	86	68	167	175	180	1.960
Totale	4.362	4.430	5.104	4.940	5.149	5.458	4.962	2.021	2.385	5.554	5.701	5.566	55.632

DATI STATISTICI ANNO 2012

COMMISSIONI PROVINCIALI - RICORSI PERVENUTI

Regioni	Gennaio 2012	Febbraio 2012	Marzo 2012	Aprile 2012	Maggio 2012	Giugno 2012	Luglio 2012	Agosto 2012	Settembre 2012	Ottobre 2012	Novembre 2012	Dicembre 2012	Totale
ABRUZZO	278	355	569	364	444	316	191	113	101	306	211	371	3.619
BASILICATA	140	203	273	188	440	230	127	85	89	91	87	179	2.132
BOLZANO	25	43	25	30	40	59	62	3	6	27	15	30	365
CALABRIA	971	2.547	2.588	1.908	2.238	1.440	1.123	452	396	950	1.099	1.589	17.301
CAMPANIA	2.699	4.130	4.870	3.441	4.607	5.119	2.995	1.116	1.049	2.978	2.779	3.293	38.676
E. ROMAGNA	879	1.142	1.589	946	1.187	1.053	459	222	225	543	521	694	9.460
FRIULI VENEZIA GIULIA	190	274	309	213	282	235	74	56	48	113	106	125	2.025
LAZIO	2.148	2.482	3.606	2.598	2.834	2.614	2.316	1.468	832	2.224	1.918	2.472	27.512
LIGURIA	460	589	680	471	550	538	313	140	93	282	361	352	4.829
LOMBARDIA	1.600	2.326	3.147	1.948	2.103	1.886	1.405	445	403	1.270	1.302	1.485	19.320
MARCHE	335	347	648	279	387	407	166	89	59	212	224	247	3.400
MOLISE	80	165	237	126	125	104	46	21	16	54	70	95	1.139
PIEMONTE	544	739	928	502	700	735	283	141	119	356	402	525	5.974
PUGLIA	1.066	1.391	1.934	1.296	1.333	1.235	675	379	319	725	1.011	1.337	12.641
SARDEGNA	348	404	557	282	476	419	178	78	98	190	205	314	3.549
SICILIA	3.836	3.899	4.982	4.027	4.115	3.256	2.975	1.275	1.301	2.837	2.813	3.619	38.935
TOSCANA	751	972	1.290	724	932	750	556	228	219	490	603	683	8.198
TRENTO	44	60	110	36	53	85	17	7	3	25	31	49	520
UMBRIA	227	210	291	171	201	242	130	48	43	144	146	147	2.000
VALLE D'AOSTA	18	10	30	24	29	25	4	7	2	21	16	13	199
VENETO	619	825	1.245	679	899	970	573	250	159	398	632	698	7.946
TOTALI	17.198	23.113	29.908	20.253	23.974	21.718	14.268	6.623	5.580	14.236	14.552	18.317	209.740

2. il numero dei provvedimenti decisori depositati nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia di decisione assunta;

DATI STATISTICI ANNO 2012

COMMISSIONI REGIONALI - DECISIONI DEPOSITATE

Regioni	DECISIONI depositate distinte per tipologia										Totale
	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale previdenza non numerata	pronuncia non emessa		
ABRUZZO		2.042	51		133	9					2.235
BASILICATA		544	2								546
BOLZANO		131	4								135
CALABRIA		1.852	123		1	22					1.998
CAMPANIA		11.728	842			57					12.627
E. ROMAGNA		1.636	521			21					2.178
FRIULI VENEZIA GIULIA		750	215			7					972
LAZIO		6.852				92					6.944
LIGURIA		1.312	787		2	2					2.103
LOMBARDIA		7.307	684		2	66					8.059
MARCHE		721	190			8					919
MOLISE		339	71			2					412
PIEMONTE		1.350	109			26					1.485
PUGLIA		3.243	308			16					3.567
SARDEGNA		222	589		1	1					813
SICILIA		3.616	1.272			15					4.903
TOSCANA		2.727	682		1	38					3.448
TRENTO		162	19			1					182
UMBRIA		894	35			4					933
VALLE D'AOSTA		23	12								35
VENETO		1.952	453		2	27					2.434
Totale		49.403	6.969		142	414					56.928

DATI STATISTICI ANNO 2012

COMMISSIONI PROVINCIALI - DECISIONI DEPOSITATE

Regioni	DECISIONI depositate distinte per tipologia									
	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale intercourtoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale prudenziale non numerata	pronuncia non emessa	Totale
ABRUZZO		3.797	121		2	7				3.927
BASILICATA		1.416	115			13				1.544
BOLZANO		385	95							480
CALABRIA		16.552	1.304		1	55				17.912
CAMPANIA		41.036	2.561			73				43.670
E. ROMAGNA		9.122	2.209			23				11.354
FRILUI VENEZIA GIULIA		2.121	1.096		121	16				3.354
LAZIO		32.764	1.215			102				34.081
LIGURIA		4.252	1.636			36				5.924
LOMBARDIA		20.508	1.987		3	109				22.607
MARCHE		3.005	1.392		2	6				4.405
MOLISE		1.491	198			10				1.699
PIEMONTE		6.528	1.228		7	56				7.819
PUGLIA		14.677	1.393		2	35				16.107
SARDEGNA		3.529	1.329	1	16	26				4.901
SICILIA		38.059	7.286			62				45.407
TOSCANA		9.401	2.814		33	113				12.361
TRENTO		650				1				651
UMBRIA		2.272	260			5				2.537
VALLE D'AOSTA		132	59			32				223
VENETO		6.032	1.575			83				7.690
Totali		217.729	29.873	1	187	863				248.653

3. il numero dei ricorsi ed appelli pendenti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia degli stessi.

DATI STATISTICI ANNO 2012

COMMISSIONI REGIONALI - APPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE

Regioni	Distinzione per tipologia												
	appello	controversia trasmessa da Commissione di I o II grado soppressa	riassunzione per competenza/istanza di riassunzione appello	trasmissione fascicoli da grado superiore/trasmissione appelli da grado inferiore	ricorso per revoca	ricorso per ottemperanza	ricorso per ricusazione	trasmissione da comune	richiesta di misure cautelari o conservatorie	trasmissione da Cassazione o da Commissione Tributaria Centrale	valore non disponibile	Totale	
ABRUZZO	2.553	4	117		8	3				7		2.692	
BASILICATA	1.994		21		6	3				22		2.038	
BOLZANO	207		2		1					13		223	
CALABRIA	13.108	1.308	33	13	32	16				45		14.555	
CAMPANIA	15.836	12	126	19	117	314				239		16.665	
E. ROMAGNA	9.173	1	181	2	17	25				71		9.470	
FRILUI VENEZIA GIULIA	667	3	16	2		1				5		694	
LAZIO	12.309		117	2	196	158	1			402		13.185	
LIGURIA	4.279	2	76	1	5	6				13		4.382	
LOMBARDIA	8.700	7	144	21	39	140				84		9.135	
MARCHE	3.995		82		8	18	1			21		4.125	
MOLISE	2.108		38		18	2				3		2.169	
PIEMONTE	2.919	4	50	4	3	7				5		2.992	
PUGLIA	9.656	35	15	4	35	85			5	174		10.009	
SARDEGNA	3.732		52	2	5	2				29		3.822	
SICILIA	21.732		230		123	44				101		22.230	
TOSCANA	4.892	2	32		12	5				46		4.989	
TRENTO	262		5		2					9		278	
UMBRIA	1.528	1	11		5							1.545	
VALLE D'AOSTA	40		3									43	
VENETO	2.730	24	47		12	5			1	1		2.820	
Totali	122.414	1.403	1.398	70	646	832	2		6	1.290		128.061	

**DATI STATISTICI ANNO 2012
 COMMISSIONI PROVINCIALI - RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE**

Regioni	Distinzione per tipologia										Totale	
	ricorso /appello	controversia trasmessa da Commissione di I o II grado soppressa	riassunzione per competenza/ stanza di riassunzione appello	trasmissione fascicoli da grado superiore/ trasmissione appelli da grado inferiore	ricorso per revoca	ricorso per ottemperanza	ricorso per ricusazione	trasmissione da comune	richiesta di misure cautelari o conservative	trasmissione da Cassazione o da Commissione Tributaria Centrale		valore non disponibile
ABRUZZO	3.621		60	14		1			1			3.697
BASILICATA	2.987	1	17	304		7			7			3.323
BOLZANO	271					2			2			275
CALABRIA	74.286	493	142	189	6	74	5		10			75.205
CAMPANIA	69.613		280	169	11	316	1		5			70.395
E. ROMAGNA	16.107		36	40	2	8	2		20			16.215
FRULLI VENEZIA GIULIA	3.179		13	14		2			6			3.214
LAZIO	77.072	46	58	217	44	423	1	90	27			77.978
LIGURIA	8.422		35	14	4	3	2		21			8.497
LOMBARDIA	30.381	14	63	170	4	67			20			30.719
MARCHE	8.245	2	19	15	1	13	3		1			8.299
MOLISE	1.285		5	8								1.298
PIEMONTE	8.719		39	56		2			16			8.832
PUGLIA	31.766		27	73	7	112			24			32.009
SARDEGNA	10.556	22	9	18	1	6			2			10.614
SICILIA	178.980	32	52	160	13	113	8	7	27			179.392
TOSCANA	13.059		126	50	6	6	1		15			13.263
TRENTO	1.498	7	8	2			1		1			1.517
UMBRIA	1.674		3	1		2			1			1.681
VALLE D'AOSTA	173											173
VENETO	11.297	1	40	40	2	12			6			11.398
Totale	553.191	618	1.092	1.554	97	1.169	24	97	212			557.994

ANNUALITA' 2013

Prospetto N. 01

SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AL 31/12/2013

	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2013	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	1097	-217	-16,51%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2568	-786	-23,43%
Totale Nazionale	4.668	3.654	-1014	-21,72%

di cui:	MAGISTRATI	% sul totale	LAICI	% sul totale
nelle n. 21 Commissioni Regionali	533	48,59%	564	51,41%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	1088	42,37%	1480	57,63%
Totale Nazionale	1621	44,36%	2044	55,94%

	Componenti in servizio al 31/12/2012	Componenti in servizio al 31/12/2013	Differenza numerica 2012 - 2013	Differenza percentuale 2012 - 2013
nelle n. 21 Commissioni Regionali	931	1097	166	17,83%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	2220	2568	348	15,68%
Totale Nazionale	3151	3665	514	16,75%

vanno inoltre considerati in aggiunta i:

Soprannumerari idonei in attesa di riassorbimento per interpello n.	369
--	-----

Componenti della Commissione Tributaria Centrale n.	73
--	----

I prospetti illustrano lo scenario della composizione delle Commissioni Tributarie così come risulta al 31 dicembre 2013, ancora non comprensivi di tutti i nuovi nominati in esito all'espletamento delle procedure concorsuali e di interpello indette dal Consiglio di Presidenza non essendo completati tutti gli adempimenti occorrenti, compresi i Decreti di nomina a firma del Presidente della Repubblica.

I grafici mostrano le variazioni intervenute, in relazione alla quantità dei componenti in servizio, tra il 2012 ed il 2013 e l'aumento, complessivamente attestato mediamente intorno al 17%, a conferma di quanto sopra anticipato del parziale "effetto concorsi" sull'anno in esame, pur rimanendo un deficit rispetto al numero previsto di organico mediamente intorno al - 22%.

I dati riportati evidenziano, inoltre, come, a conclusione delle già richiamate procedura concorsuali in atto, l'immissione dei nuovi magistrati sposti la composizione delle singole Commissioni al raggiungimento di quel rapporto di due terzi ad uno a favore della componente togata, come voluto dalla normativa del 2011 (*modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotte dal decreto legge 2011 n 98, convertito dalla legge n 111, con l'aggiunta del comma "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."*).

Al riguardo è poi da ribadire, come già rilevato nella precedente relazione, che la modifica dell'art. 4, comma 39, della LEGGE 12 novembre 2011, n. 183, introdotta con l'art. 1, comma 33, lettera a) della LEGGE di Stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha fortemente dilazionato le prospettive di inserimento in servizio dei n. 605 idonei al detto concorso; difatti mentre la precedente disposizione prevedeva che essi sarebbero stati automaticamente inseriti in servizio presso la sede di prima scelta al semplice verificarsi della corrispondente vacanza di posto nella commissione tributaria indicata come sede di prima scelta nella domanda di concorso, con la modifica introdotta cessa l'automatismo e gli idonei potranno prendere servizio solo dopo aver partecipato ad una eventuale procedura di interpello per trasferimento indetta dal Consiglio di Presidenza al verificarsi di vacanze nelle sedi di Commissione. Rileviamo difatti dal prospetto che dei **n. 605** idonei ne risultano ancora **n. 369** non riassorbiti in Commissioni Tributarie.

Il tabulato riporta, infine, il numero di componenti ancora in servizio presso la Commissione Tributaria Centrale.

Prospetto N. 02

Prospetto riepilogativo nazionale - Triennio 2011 - 2013

Ambito	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2011	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2012	Variazione pendenti rispetto al 2011		Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2013	Variazione pendenti rispetto al 2012	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	129.426	128.061	-1.365	-1,05%	123.493	-4.568	-3,57%
Totale Provinciali	597.919	557.994	-39.925	-6,68%	510.236	-47.758	-8,56%
Totale Nazionale	727.345	686.055	-41.290	-5,68%	633.729	-52.326	-7,63%

Ambito	Numero di ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2011	Numero di ricorsi/appelli pervenuti al 31/12/2012	Variazione pervenuti rispetto al 2011		Numero di ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2013	Variazione pervenuti rispetto al 2012	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	69.120	55.632	-13.488	-19,51%	54.735	-897	-1,61%
Totale Provinciali	259.695	209.740	-49.955	-19,24%	202.843	-6.897	-3,29%
Totale Nazionale	328.815	265.372	-63.443	-19,29%	257.578	-7.794	-2,94%

Ambito	Numero ricorsi/appelli depositati al 31/12/2011	Numero ricorsi/appelli depositati al 31/12/2012	Variazione depositati rispetto al 2011		Numero di ricorsi/ appelli depositati al 31/12/2013	Variazione depositati rispetto al 2012	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	55.660	56.886	1.226	2,20%	59.148	2.262	3,98%
Totale Provinciali	245.953	248.725	2.772	1,13%	247.911	-814	-0,33%
Totale Nazionale	301.613	305.611	3.998	1,33%	307.059	1.448	0,47%

I prospetti riepilogano la consistenza e le variazioni delle controversie rispettivamente pendenti, pervenute e depositate, in quanto definite, al 31 dicembre di ogni anno nel triennio in esame che va dal 2011 al 2013.

CONTROVERSIE PENDENTI

Il numero delle controversie rimaste non decise al 31 dicembre vede nel biennio 2011-2012 una generale diminuzione dell'arretrato, più marcata nelle commissioni provinciali nelle quali la variazione raggiunge nel periodo quasi il -7%, scendendo da 597.919 a 557.994 appelli pendenti.

Nel biennio successivo, 2013-2012, il trend di diminuzione dell'arretrato è ancora più marcato, raggiungendo un -3,57% nelle regionali ed un -8,56% nelle

provinciali, da ascrivere al generale positivo influsso del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e per il quale, nel 2011, sono state complessivamente n. 33 le Commissioni che hanno raggiunto l'obiettivo della diminuzione dell'arretrato rispetto all'anno precedente, mentre per il 2012 tale numero è cresciuto fino a n. 85.

L'aumento delle Commissioni con recupero dell'arretrato, maggiore o uguale alla percentuale prevista, deriva anche dalla integrazione, deliberata dal Consiglio di Presidenza, del criterio base della rigida differenza matematica del 10% indicata dalla norma; difatti sono stati inseriti dei correttivi al detto criterio base, i quali tengono conto dei fattori derivanti dalla produttività e dalla dimensione della singola Commissione, oltre a possibili eventi eccezionali che possano aver determinato cause di forza maggiore influenzanti il rendimento del periodo.

RICORSI ED APPELLI PERVENUTI

Per quanto riguarda i ricorsi pervenuti nel primo biennio si denota in ambedue i gradi una diminuzione omogenea del calo dei ricorsi/appelli pervenuti che si attesta intorno al 19%, che sembrerebbe evidenziare un deciso trend di diminuzione del contenzioso tributario attribuibile all'influenza della introduzione dell'istituto del reclamo/mediazione, di cui all'art. 17-bis del Dlgs n.546/92, per la fascia di ricorsi appartenenti al valore da 0 a 20.000 Euro.

Tuttavia nel biennio successivo 2012-2013 la diminuzione dei ricorsi/appelli in arrivo nelle Commissioni cala bruscamente per attestarsi complessivamente intorno ad un - 3%.

Alla luce dei dati disponibili non appare evidente la motivazione di un tale andamento contrastante a fronte della assenza tra il 2012 ed il 2013 di variazioni normative di rilievo influenzanti detto flusso di atti.

RICORSI ED APPELLI DEFINITI

I ricorsi e gli appelli che le commissioni tributarie hanno depositato con provvedimento definitorio tra il 2011 ed il 2012 hanno registrato un aumento nel biennio complessivamente di poco superiore mediamente all'1%.

Diversa è la situazione tra i due gradi di giudizio nel biennio successivo in quanto, mentre le Commissioni Regionali propongono un aumento di quasi due punti percentuali delle decisioni depositate, quelle provinciali vanno in direzione opposta, seppur di un -0,33%, abbassando l'aumento medio biennale a solo lo 0,47%.

Mente il positivo andamento del primo biennio può attribuirsi agli effetti incentivanti del bonus inserito a partire dal 2011 per i compensi corrisposti ai giudici tributari a fronte delle sentenze depositate, introdotto dal già ricordato art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: "Disposizioni urgenti per la

stabilizzazione finanziaria”, i dati negativi delle Commissioni Provinciali nel secondo periodo denotano probabilmente una “generale sofferenza” dell’apparato giudicante delle Commissioni. Difatti l’aumento complessivo dei presenti è stato influenzato solo dalla immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali, ma esso probabilmente non è bastato a bilanciare la diminuzione di magistrati esperti che hanno cessato l’attività, sia per dimissioni che per il sempre maggiore deflusso legato al raggiungimento dei limiti di età, almeno per quanto alla comprensibile necessità di maggior tempo nell’esame delle controversie necessario ai magistrati provenienti dalle altre giurisdizioni.

Prospetti N. 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08

NUMERO DI RICORSI/APPELLI PERVENUTI, DECISI E PENDENTI

ANALISI DI DETTAGLIO PER L'ANNO 2013

I prospetti rappresentano, distinti per grado Regionale e Provinciale, l'analisi di dettaglio per l'anno 2013 dei dati già esposti nel precedente riepilogo triennale, riportando, in particolare,:

4. il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base ai singoli trimestri:

DATI STATISTICI ANNO 2013

COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PERVENUTI

Numero di controversie	I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	2013
ABRUZZO	325	337	198	271	1.131
BASILICATA	178	134	72	129	513
BOLZANO	47	46	26	23	142
CALABRIA	639	735	446	710	2.530
CAMPANIA	2.981	2.792	1.442	2.810	10.025
E. ROMAGNA	939	1.064	635	864	3.502
FRIULI VENEZIA GIULIA	161	139	73	179	552
LAZIO	2.225	1.948	959	1.804	6.936
LIGURIA	396	492	264	398	1.550
LOMBARDIA	1.672	1.840	959	1.837	6.308
MARCHE	398	297	230	317	1.242
MOLISE	124	128	63	123	438
PIEMONTE	493	464	300	483	1.740
PUGLIA	1.024	1.141	571	951	3.687
SARDEGNA	229	227	150	245	851
SICILIA	2.462	2.570	1.324	1.982	8.338
TOSCANA	767	654	363	685	2.469
TRENTO	40	24	16	20	100
UMBRIA	221	167	122	133	643
VALLE D'AOSTA	7	11	1	2	21
VENETO	548	586	345	538	2.017
CTR	15.876	15.796	8.559	14.504	54.735

DATI STATISTICI ANNO 2013

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI PERVENUTI

Numero di controversie	I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013	2013
ABRUZZO	1.046	801	608	910	3.365
BASILICATA	383	586	349	484	1.802
BOLZANO	82	132	47	94	355
CALABRIA	5.232	4.454	2.923	3.227	15.836
CAMPANIA	10.784	12.926	7.524	7.694	38.928
E. ROMAGNA	2.505	2.563	1.589	1.842	8.499
FRIULI VENEZIA GIULIA	590	800	380	344	2.114
LAZIO	8.028	6.800	4.581	6.159	25.568
LIGURIA	1.288	1.211	775	1.142	4.416
LOMBARDIA	5.775	4.929	2.719	4.336	17.759
MARCHE	1.055	1.070	638	775	3.538
MOLISE	408	299	179	225	1.111
PIEMONTE	1.714	1.772	924	1.397	5.807
PUGLIA	6.801	7.217	1.787	2.873	18.678
SARDEGNA	1.269	989	433	745	3.436
SICILIA	12.673	9.429	4.910	6.944	33.956
TOSCANA	2.812	2.031	1.130	1.760	7.733
TRENTO	157	99	72	97	425
UMBRIA	589	448	248	397	1.682
VALLE D'AOSTA	47	86	85	62	280
VENETO	2.104	2.332	1.373	1.746	7.555
CTP	65.342	60.974	33.274	43.253	202.843

5. il numero dei provvedimenti decisori depositati nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia di decisione assunta:

DATI STATISTICI ANNO 2013

COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO DECISIONI DEPOSITATE

COMMISSIONI REGIONALI	DECISIONI DEPOSITATE DISTINTE PER TIPOLOGIA									
	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale preudienza non numerata	pronuncia non emessa	TOTALI
ABRUZZO		1.649	96		95	10				1.850
BASILICATA		997	268			5				1.270
BOLZANO		101	13							114
CALABRIA		2.194	107			14				2.315
CAMPANIA		12.410	233		3	113				12.759
E. ROMAGNA		1.761	894		4	18				2.677
FRIULI VENEZIA GIULIA		670	30			3				703
LAZIO		8.603	18		1	217				8.839
LIGURIA		1.384	290			11				1.685
LOMBARDIA		7.269	219			77				7.565
MARCHE		664	268			9				941
MOLISE		271	173			2				446
PIEMONTE		1.791	28			20				1.839
PUGLIA		3.615	774		1	24				4.414
SARDEGNA		300	33							333
SICILIA		4.143	989			31				5.163
TOSCANA		2.473	112		1	17				2.603
TRENTO		159	1		2	4				166
UMBRIA		792	346		2	8				1.148
VALLE D'AOSTA		56	1							57
VENETO		2.171	82			8				2.261
TOTALI CTR		53.473	4.975		109	591				59.148

DATI STATISTICI ANNO 2013

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO DECISIONI DEPOSITATE

COMMISSIONI PROVINCIALI	DECISIONI DEPOSITATE DISTINTE PER TIPOLOGIA									
	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale non numerata	pronuncia non emessa	Totale
ABRUZZO		3.461	9			12				3.482
BASILICATA		1.700	226			7				1.933
BOLZANO		304	18		1	10				333
CALABRIA		19.289	1.789			42				21.120
CAMPANIA		46.885	1.305		10	125				48.325
E. ROMAGNA		8.891	1.067			28				9.986
FRIULI VENEZIA GIULIA		2.195	203		1	13				2.412
LAZIO		35.378	260			219				35.857
LIGURIA		4.027	371		1	29				4.428
LOMBARDIA		21.639	956		2	92				22.689
MARCHE		2.802	728		1	12				3.543
MOLISE		1.460	31			9				1.500
PIEMONTE		6.219	364		7	50				6.640
PUGLIA		16.529	331		128	32				17.020
SARDEGNA		3.810	584		1	36				4.431
SICILIA		38.745	5.694		3	68				44.510
TOSCANA		8.757	726		2	86				9.571
TRENTO		666	9							675
UMBRIA		1.888	22		1	10				1.921
VALLE D'AOSTA		137	23			28				188
VENETO		6.846	379		1	121				7.347
TOTALI CTP		231.628	15.095		159	1.029				247.911

6. il numero dei ricorsi ed appelli pendenti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia degli stessi:

DATI STATISTICI ANNO 2013

COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PENDENTI

COMMISSIONI REGIONALI	APPELLI PENDENTI DISTINTI PER TIPOLOGIA											Totale	
	Ricorso /appello	Controversia trasmessa da Commissione di I. o II grado - soppressa	Riassunzione per competenza /istanza di riassunzione appello	Trasmisssione fascicoli da grado superiore / trasmissione appelli da grado inferior	Ricorso per revoca	Ricorso per ottenimento ricusazione	Ricorso per ottemperanza	Ricorso per ritorsione	Trasmisssione da comune	Richiesta di ritorsione cartolari o conservative	Trasmisssione da Commissione Tributaria Centrale		Valore non disponibile
ABRUZZO	1.902	4	43		17	4					2		1.972
BASILICATA	1.241		18		4	1					12		1.276
BOLZANO	232		6		1						11		250
CALABRIA	13.654	967	36	8	41	19					33		14.758
CAMPANIA	13.154		103	4	162	288					199		13.910
E. ROMAGNA	10.064		139	2	16	12					18		10.251
FRULLI VENEZIA GIULIA	522		14		1						5		542
LAZIO	10.605		195	1	152	114	1				156		11.224
LIGURIA	4.120	2	92		8	6					23		4.251
LOMBARDIA	7.372	2	166	16	43	104					154		7.857
MARCHE	4.282		102		14	7	1				16		4.422
MOLISE	2.090		36		22	2					4		2.154
PIEMONTE	2.752	4	113	2	14	6					6		2.897
PUGLIA	8.967	34	22	4	37	81					2		9.285
SARDEGNA	4.241		58	1	5	2					28		4.335
SICILIA	24.957		198		123	32					80		25.390
TOSCANA	4.732	1	101		9	7					75		4.875
TRENTO	201		7		3						2		213
UMBRIA	1.023	1	5		13								1.042
VALLE D'AOSTA	5		2										7
VENETO	2.508	4	46		16	5					3		2.587
TOTALI CTR	118.624	1.019	1.502	38	701	690	2	2	915	2	915	123.493	

DATI STATISTICI ANNO 2013

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO APPELLI PENDENTI

COMMISSIONI PROVINCIALI	RICORSI PENDENTI DISTINTI PER TIPOLOGIA												Valore non disponibile	Totale
	Ricorso /appello	Controvenza trasmessa da Commissione di I o II grado soppressa	Riassunzione per competenza /istanza di riassunzione appello	Trasmisssione fascicoli da grado superiore/ trasmissione appelli da grado inferior	Ricorso per revoca	Ricorso per ottenimento	Ricorso per riacquazione	Trasmisssione da pari grado priva di riassunzione	Trasmisssione da contine	Richiesta di misure cautelari o conservative	Trasmisssione da Cassazione o da Commissione Tributaria Centrale	Istanza sospensione sentenza art. 373 c.p.c.		
ABRUZZO	3.511		44	11	2	1	3	9						3.581
BASILICATA	2.886	1	13	290	6	5	5	2						3.283
BOLZANO	294			2										296
CALABRIA	69.159	280	134	179	5	58	8	8						69.835
CAMPANIA	59.689		253	226	9	295	26	11						60.515
E. ROMAGNA	14.533		32	33	1	14	13	15						14.641
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.871		4	15		1	3	1						2.896
LAZIO	66.426	36	57	182	44	351	18	20						67.142
LIGURIA	8.410		39	13	1	4	8	18						8.493
LOMBARDIA	25.303	3	74	123	7	58	56	18						25.658
MARCHE	8.242	2	11	36		13	20	18						8.317
MOLISE	871		4	6		3		1						885
PIEMONTE	7.899		22	33		1	13	5						7.973
PUGLIA	33.297		31	33		53		11						33.443
SARDEGNA	9.544	15	12	17	1	4	2	1						9.596
SICILIA	167.749	18	63	160	11	95	7	41						168.158
TOSCANA	11.182		110	63	3	5	44	9						11.418
TRENTO	1.238	7	10	2		1	6	1						1.264
UMBRIA	1.429		4	2			1							1.436
VALLE D'AOSTA	266													266
VENETO	11.100		38	58	2	3	16	17						11.234
TOTALI CTP	505.899	362	957	1.502	86	969	242	13	187					510.236

Capo secondo

Le strutture materiali

ANNUALITA' 2012

L'esame, pur sinteticamente riassunto, delle relazioni inviate a questo Consiglio dai Presidenti delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali in ordine all'attività svolta nell'anno 2012, lascia emergere con chiarezza la conferma del perdurare di difficoltà conseguenti l'emanazione del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 e del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, in materia di contributo unificato; difficoltà già, peraltro, segnalate dalla trascorsa Relazione 2011. Viene segnalato, infatti che le riscontrate criticità hanno comportato un considerevole dispiego e reimpiego di risorse umane, sia a motivo della novità della materia, sia per la sua repentina introduzione, sia per le difficoltà riconducibili alla sua applicazione procedimentale in seno ad organizzazioni amministrative non orientate all'imposizione.

Anche con riguardo a ciò le segnalate situazioni già deficitarie, tanto dal punto di vista logistico tanto della sicurezza (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e Commissioni Tributarie Provinciali di Ascoli Piceno, Bologna, Bergamo, Caltanissetta, Cosenza, Ragusa, Reggio Calabria), risultano ulteriormente gravate dall'affluenza di un maggior numero di utenti. In particolare, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, viene denunciata la gravissima carenza concernente il mancato abbattimento delle persistenti barriere architettoniche, analogamente, sebbene in misura più contenuta, ad altre situazioni di criticità riconducibili alla limitata accessibilità agli Uffici di Segreteria, come nei casi delle Commissioni Tributarie Regionale del Lazio e Provinciale di Roma, nonostante sia stato ultimato il trasferimento nei nuovi locali siti in Via Labicana.

Trasferite in ambienti nuovi ed appositamente pensati per accoglierle ed accoglierne le esigenze, non sono poche le manchevolezze riscontrabili nelle strutture di che trattasi, segnatamente per inadeguatezza dei locali da adibire ad archivi e per la maggiore affluenza di pubblico, concentrato nei soli vani di front office, e divietato a raggiungere gli uffici di segreteria delle sezioni. Ma anche per la scarsa disponibilità di spazio delle segreterie medesime e, conseguentemente, dei giudici, cui sono adibite stanze a vetri ricavate nei corridoi delle Commissioni e non direttamente areate e lumeggiate da sorgente naturale.

Consimili segnalazioni al negativo pervengono, per differenti e varie

ragioni, dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Napoli, Savona e Vibo Valentia.

Per contro, giova evidenziare segnali di miglioramento di situazioni logistiche, se non ottimali, sicuramente molto più soddisfacenti, quali, ad esempio, quelle riferite dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Catanzaro, Caserta, Crotone, Massa Carrara, Prato e Latina. Occorre, però, precisare che talune Commissioni, pur non avendo rilievi da formulare circa l'adeguatezza dei locali, lamentano notevoli e serie carenze sia a livello di attrezzature informatiche (Commissioni Tributarie Regionali del Piemonte e della Sardegna e Commissioni Tributarie Provinciali di Bari, Bergamo, Enna, Genova, Imperia, Roma, Messina, Perugia e Pistoia) che di arredi, giudicati non corrispondenti alle esigenze di lavoro, oltre che poco dignitosi.

E', altresì, opportuno e doveroso dar voce a parecchie lamentele presenti in molte delle relazioni presidenziali relative alle dotazioni strumentali (fotocopiatrici, computer, fax, scanner, ecc.) disponibili presso gli Uffici di Segreteria, riscontrate oramai obsolete e per le quali non sembra lecito attendersi miglioramenti, nonché alla prevedibile scarsità di risorse dedicabili si voglia all'acquisto di materiale per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari e del personale amministrativo, si voglia all'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio.

Infine, generale ed unanime si rileva la sollecitazione ad intervenire per una soluzione ai problemi di organico del personale amministrativo: carenze che ormai riverberano incisivamente non soltanto sull'efficienza degli apparati, quanto sulla loro efficacia, tenuto anche conto del sempre più consistente aumento degli adempimenti facenti capo ad essi (per tutti, le recenti novità in tema di iscrizione della causa a ruolo e, come innanzi riferito, della riscossione del contributo unificato, che ove contestato involve anch'essa difesa dell'Amministrazione in sede di giudizio tributario da parte delle medesime strutture).

ANNUALITA' 2013

L'anno 2013 è stato caratterizzato dal consistente numero di segnalazioni provenienti a questo Consiglio da parte delle Commissioni Tributarie, indifferentemente sia Regionali che Provinciali, relative all'incontrollato incremento delle istanze di sospensione verificatosi a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Una situazione, quella verificatasi, che, presso talune Commissioni, ha rischiato di comportare il quasi totale assorbimento dei momenti di udienza, al punto di rendere auspicabile un urgente intervento legislativo volto a regolamentare diversamente e meglio la materia ed in grado di adeguarla all'effettiva capacità di smaltimento degli ingenti volumi riscontrati e riscontrabili.

Non poche criticità vengono segnalate (ad es. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Matera, Grosseto, Messina e I° grado di Trento) relativamente al diffondersi del fenomeno di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato. Anche a tale proposito, al fine di contenere l'aggravio di adempimenti in capo al personale amministrativo volti al suo recupero - procedure senza dubbio macchinose, lunghe e di esito incerto - sembra suggeribile ai più la formalizzazione di una qualche forma di deterrenza.

Per quanto concerne le sedi e i locali delle Commissioni, non poche criticità sono segnalate a livello di superfici insufficienti ed inadeguatezza degli spazi destinati sia a locali per gli archivi che al personale amministrativo oltre che, *nihil novi*, alle aule di udienza (ad es., presso la Commissione Tributaria Provinciale di Biella, Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Commissione Tributaria Provinciale di Savona, CT I° grado di Trento e Commissione Tributaria Provinciale di Roma).

Alcune delle situazioni emerse o che hanno trovato conferma nell'anno di riferimento, come, ad esempio, presso la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, dove però sono in corso tentativi di reperimento di una nuova sede, idonea e decorosa; presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, ove perdura una condizione di precarietà dovuta ad "occupazione di fatto" di locali in assenza di regolare contratto; presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese. Il fenomeno desta particolare preoccupazione in quanto, considerato anche il difficile momento economico, non è alle viste alcuna facile e tempestiva soluzione.

Particolarmente difficili appaiono le situazioni descritte dalle Commissione Tributaria Provinciale di Cremona e Pavia, laddove viene riferito di un prossimo ridimensionamento delle superfici disponibili dovendosi, in un caso, far spazio al Comando dell'Arma dei Carabinieri e, nell'altro, far luogo ad un probabile cambio di sede di ridotta metratura.

Analogamente, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi si registrano le condizioni di staticità critica dell'edificio sede d'ufficio, per cui risulterà, sebbene in presenza di costante monitoraggio, probabilmente necessario, in tempi ravvicinati, avviare il trasferimento ad altra sede.

Preme evidenziare, inoltre, che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani non ha avuto luogo ancora il necessario ed urgente abbattimento delle barriere architettoniche e che perdurano le medesime problematiche di sicurezza anche presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

Diverse criticità vengono segnalate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la quale in tempi brevi subirà un accorpamento con la Sezione staccata della Commissione Tributaria Regionale Puglia, dando luogo a presumibili disagi, sia dal punto di vista della collocazione ambientale del personale, sia dal punto di vista strutturale per il ricollocamento dei fascicoli processuali.

Arredi insufficienti e/o inadeguati vengono segnalati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Asti, di Crotone, di Matera, di Lecce e di Enna.

Per ciò che attiene ai beni strumentali, diverse Commissioni denunciano inadeguatezza di scanner, fotocopiatrici e fax (Commissione Tributaria Provinciale di Genova, di Siena, di Lecce, di Enna, di Pistoia).

Miglioramenti delle dotazioni *software* e delle attività di assistenza, anche *online*, sono auspicati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, dalla CT I° grado di Trento, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza.

Alcune Commissioni, quali la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna e tutte le Commissioni Tributarie Provinciali della Regione, la Commissione Tributaria Provinciale Ascoli Piceno, la Commissione Tributaria Provinciale Gorizia, la Commissione Tributaria Provinciale Lecce, confidano, forse un po' ingenuamente, in forme di più incisivo aggiornamento professionale del personale amministrativo, soprattutto in materia telematica, che fa difetto anche a non pochi magistrati tributari. Soprattutto a quest'ultimo riguardo sarebbe opportuno che le Commissioni disponessero nuovamente di appositi fondi dedicabili all'acquisto di testi, aggiornati, e per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste specialistiche.

Non mancano, tuttavia, situazioni giudicate soddisfacenti da parte di diverse Commissioni tributarie in ordine sia all'aspetto logistico che alle strumentazioni informatiche, agli arredi e all'idoneità dei locali, come presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014)

Approvata nella seduta del 21 luglio 2015

RELAZIONE
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014)

INDICE

Parte prima: L'ATTIVITÀ CONSILIARE

<i>Capo primo: Considerazioni generali</i>	pag. 3
<i>Capo secondo: L'attività delle Commissioni</i>	pag. 16
§. 1 – I Commissione: <i>Status dei magistrati tributari, revisione degli organici, flussi</i>	pag. 16
§. 2 – II Commissione: <i>Studi e documentazione</i>	pag. 26
§. 3 – III Commissione: <i>Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale</i>	pag. 31
§. 4 – IV Commissione: <i>Concorsi</i>	pag. 37
§. 5 – V Commissione: <i>Incompatibilità</i>	pag. 48
§. 6 – VI Commissione: <i>Procedimenti disciplinari e di decadenza</i>	pag. 52
§. 7 – VII Commissione: <i>Contenzioso</i>	pag. 61
§. 8 – VIII Commissione: <i>Compensi dei giudici tributari</i>	pag. 64
§. 9 – IX Commissione: <i>Amministrazione e contabilità – bilancio – Ufficio economato</i>	pag. 66
§. 10 – X Commissione: <i>Rapporti con il Parlamento</i>	pag. 69
§. 11 – XI Commissione: <i>Rapporti con la stampa</i>	pag. 71
§. 12 – XII Commissione: <i>Informatizzazione del processo tributario</i>	pag. 73
§. 13 – <i>Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria</i>	pag. 76
<i>Capo terzo: L'attività del Segretariato Generale</i>	pag. 78

Parte seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo primo: L'attività giurisdizionale delle Commissioni pag. 82

Capo secondo: Le strutture materiali pag. 95

Parte prima

L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Capo primo

Considerazioni generali

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è chiamato a governare una realtà complessa e ponderosa per volumi e addetti esercitando una direzione e strategica nel rapporto che vincola politica, amministrazione e società civile.

Invero la Magistratura Tributaria non è impegnata unicamente nella trattazione di una grande mole di contenzioso, valutabile, al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, in circa 445.000 ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e in circa 130.000 appelli pendenti innanzi alle Regionali, ma anche e soprattutto nella trattazione di questioni sempre più complesse ed economicamente rilevanti.

Il valore di un tale ingente numero di controversie non si esaurisce, infatti, in mere liti 'bagatellari', che pur ne rappresentano circa la metà: 182.000 ricorsi pervenuti nel 2014 alle Commissioni provinciali, sebbene in calo rispetto al 2013, hanno evidenziato un complessivo valore di poco inferiore ai 18 miliardi di euro (nel 2013 si toccarono i 24 miliardi), e i più di 60.000 appelli rubricati avanti alle Commissioni regionali hanno raggiunto un ammontare di circa 13 miliardi.

Se ai nuovi ricorsi si somma il valore delle giacenze, l'insieme del contenzioso in primo grado (circa 34 miliardi di euro) ed in secondo grado (circa 20 miliardi) ha raggiunto un totale di più di 50 miliardi di euro: il che lascia ben intendere sul rilievo assunto dalla Magistratura Tributaria nella regolazione della conflittualità fiscale del nostro Paese.

A fronte di ciò permangono peraltro, sempre al 31 dicembre del 2014 e rispetto alle piante organiche stabilite nel c.d. 'Decreto Visco' (2008), carenze

pari al 26,76% dell'organico, atteso che su una previsione sottostimata, ad oggi, di 4.668 giudici ne sono effettivamente in servizio circa 3.400.

Una risorsa, certo, non indifferente, se si pensa che tale recente risultato si è avvantaggiato, in positivo, dell'accelerazione imposta alle procedure concorsuali e paraconcorsuali per la copertura dei posti vacanti e dell'ormai prossimo riassorbimento di più di 400 giudici fra soprannumerari (369) e componenti dell'estinta Commissione Tributaria Centrale, che ha definitivamente chiuso i suoi lavori al 31 dicembre u. s.(circa 60).

Sotto questo aspetto si può guardare con relativo ottimismo al prossimo futuro anche in vista di una nuova fase concorsuale, auspicata e promossa da questa Consiliatura, impegnata ad avviare altresì un'eventuale redistribuzione territoriale ragionata degli organici, in coerenza agli obiettivi dell'art. 10 della Delega fiscale, di imminente attuazione.

In questo contesto va valorizzato il modello che ci consegna l'odierna realtà delle Corti tributarie che è quello di organi nella cui composizione confluiscono contributi professionali di giudici togati e non, provenienti, questi ultimi, dal mondo accademico e delle professioni. Ricchezza e peculiarità inestimabili, queste, che la situazione attuale ci consegna e che ci suggerisce di mantenere inalterate nel raggiunto sostanziale equilibrio delle due componenti, per quel perseguito fruttuoso fondersi di esperienze plurali e quel conseguito coordinarsi di approcci multidisciplinari.

Basti ricordare, anche sulla scorta dei dati appena richiamati, la buona qualità delle prove fornite e l'apprezzabile produttività del vigente sistema della giustizia tributaria, cioè di un sistema che si avvale di apporti professionali plurimi ed integrati. Né può sfuggire come la tempestiva regolazione degli affari tributari sia di assoluta preminenza per gli operatori economici nazionali e stranieri in una società civile avanzata. Anche sotto questo profilo i dati statistici sono di conforto e consentono di confermare, una volta di più, la sempre maggiore celerità del tempo di trattazione dei procedimenti. Nel 2014 la media nazionale nella trattazione delle controversie si è attestata su valori di poco superiori ai due anni e mezzo per il giudizio di primo grado ed inferiori ai due anni per quelli in appello. Risultati, comunque migliorabili, per esempio attraverso regole di gestione "programmata" dei procedimenti, anche solo a livello locale, nella cornice più generale di piani regionali rivolti alla riduzione del contenzioso, accompagnati da un preciso ordine di priorità fissato per la trattazione delle cause, come, peraltro, prescritto per tutti i comparti della giustizia dall'art. 37 della L. n. 111/2011.

Un'esperienza complessiva, dunque, sotto molteplici aspetti confortante, sostenuta da un notevole livello di competenze specifiche concorrenti e che dovrebbe e potrebbe essere ulteriormente incentivata dal connettivo di una cornice unitaria di regole integrate, da coerenti azioni di valorizzazione dell'autonomia funzionale specifica della giustizia tributaria, da una rinnovata spinta alla promozione della *self-governance*.

In siffatto contesto operativo si è inserita la proposta di questo Consiglio, per quanto di sua competenza, per l'attuazione dell'art. 10 della Legge di delega 11 marzo 2014, n. 23, nella consapevolezza che, sebbene essa non si manifesti pienamente soddisfacente, pur rappresenta la prima occasione veramente utile a quel riordino concreto della materia con cui sembra possibile, in concreto, porre mano al miglioramento della qualità e tempestività dei giudizi, non ultimo ampliando la sfera delle attività degiurisdizionalizzate.

Un articolato volto a ribadire come nel nostro sistema costituzionale la magistratura tributaria svolga un'insostituibile funzione di regolazione giurisdizionale - cioè terza, indipendente, autonoma e professionale - nel possibile conflitto tra cittadino contribuente e Stato.

Un articolato, quindi, orientato alla realizzazione, anche nel processo tributario, di quei caratteri del 'giusto processo' che costituisce ancora una sfida in attesa del prossimo compimento in un'auspicabile nuova stagione della magistratura tributaria, in cui la apparente carenza di piena giurisdizionalità (nuovamente oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale da parte della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 280/2014), possa lasciare definitivamente il posto alla chiara ed inequivoca percezione dell'esistenza di organi di piena giurisdizione.

D'altra parte, sgomberare il campo da consimili ambiguità è, com'è noto, precipuo impegno di questa Consiliatura, che, nel rispetto dei propri limiti ordinamentali, sente quale proprio dovere segnalare individuate criticità in tal senso al Governo ed al Parlamento.

L'occasione, pertanto, di offrire un testo efficace, concentrato in un articolato mirato, snello ed incisivo, ha indotto il Consiglio ad appuntarsi in particolare sugli aspetti qualificanti dell'incisiva manovra riformatrice, *in primis* rivolgendosi alla necessità di assicurare la "terzietà" degli organi giudicanti, mediante l'introduzione di una denominazione nuova e più confacente alla natura ed al carattere giurisdizionale delle funzioni svolte dagli organi di giustizia tributaria (Tribunali tributari e Corti di appello tributarie) nel solco di un definitivo distacco dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 'parte'

necessaria nella quasi totalità dei processi tributari; quindi al rafforzamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, sia tramite l'introduzione dell'istituto della conciliazione in ogni stato e grado del giudizio, sia tramite la valorizzazione della condanna alle spese di soccombenza, derogabile solo in casi eccezionali (L. n. 162/2014).

Questo Consiglio è consapevole, infatti, che l'ampliamento delle ipotesi di conciliazione, in ogni stato e grado, è significativo di maturità giuridica ed espressione di quella collaborazione fra sistema tributario e cittadino da cui scaturisce una visione della giurisdizione come funzione regolatrice del conflitto solo quando esso non sia altrimenti risolvibile (cioè valorizzando, ad esempio, l'istituto della mediazione).

Non dunque una fuga dalla giurisdizione pubblica, ma una sua più garbata e funzionale utilizzazione quando non si possa pervenire diversamente alla regolazione delle insorte controversie.

Cionondimeno, non è stata dedicata minor attenzione anche ad altri istituti, capaci di imprimere maggior vigore all'attività giudicante nel suo complesso attraverso una più nitida configurazione degli elementi concorrenti a delineare più propriamente la figura professionale del giudice tributario, oggi ancora compressa in un sistema in cui la sua sostanziale indipendenza viene fatta transitare quasi esclusivamente per il momento decisionale.

Ne sono espliciti esempi, solo per citarne alcuni, la rimodulata regolazione della rotazione degli incarichi direttivi, operata sulla scorta sul modello della giustizia ordinaria (Risoluzione n. 9/2014)¹; il conferimento di una maggiore incisività e consistenza alle iniziative e alle attività di formazione professionale dei giudici tributari, allo scopo di promuovere una sempre più elevata preparazione specialistica di settore, che si intende comunque ulteriormente rafforzare, ricorrendo alla collaborazione con le Università e con altre istituzioni e soggetti professionali, culturali e scientifici interessati; la rivisitazione, in un senso equitativo e più razionale, dei compensi attualmente riconosciuti al giudice tributario, in ciò anche valendosi del nuovo gettito derivante dall'estensione al processo tributario della disciplina del contributo unificato

¹ Con essa sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, anche quale applicati, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto, raffrontato anche con le risultanze del Sistema Informativo delle CC.TT. (S.I.Co.T.).

(almeno per quella parte già destinata alle c. d. 'Commissioni virtuose'), al fine di allinearne lo *status* agli *standard* internazionali ed europei.

Ripetuti incontri tra la DGT ed il CPGT hanno permesso di definire i criteri in base ai quali operare le liquidazioni del caso e di avviare le procedure di assegnazione agli aventi diritto dei compensi, secondo le determinazioni del D.P.C.M. 16 settembre 2014.

E' stato infatti stanziato un incremento degli emolumenti variabili ai componenti delle c. d. 'Commissioni virtuose' (riduzione delle pendenze al 2011 del 5% rispetto al 2010 e del 10% rispetto al 2011 nel 2012) che ammonta, per il 2011, a poco meno di 2.500.000,00 euro e, per il 2012, a circa 8.500.000,00 euro, nonché di un'ulteriore quota aggiuntiva in favore di tutte le Commissioni mediamente pari - per il 2011 - a circa 5.000,00 euro *pro capite* ed a circa 17.000,00 per il 2012. Il Ministero sta predisponendo il supporto informatico per le quote da erogarsi, con i relativi decreti di attuazione, mentre sono già allo studio i decreti ministeriali di assegnazione dei fondi relativi all'annualità 2013, nonché i conteggi relativi ai primi dieci mesi del 2014.

Si deve aggiungere, in ogni caso, che l'attuale disciplina - ed in particolare i criteri di individuazione delle 'Commissioni virtuose' - non paiono pienamente soddisfacenti ed al riguardo il Consiglio ha suggerito l'utilizzo diretto del gettito per coprire il proposto incremento dei compensi fisso e variabile spettanti ai giudici tributari.

Naturalmente, una proposta di attuazione della delega legislativa è apparsa anche la migliore occasione per un più generale rafforzamento dello *status* e della condizione del magistrato tributario, tanto, appunto, per quel che attiene ad un profilo retributivo meno irrisorio, più equilibrato, più ancorato a meccanismi premiali certi, di più semplice corso e controllabilità, tanto al riguardo del riconoscimento della funzione e della dignità, della qualità dell'opera prestata, della conclamata operosità.

Come asserito dalla Risoluzione della Commissione europea del Comitato dei ministri il 17 novembre 2010, va da sé come un giusto compenso svolga un ruolo incisivo per l'indipendenza e l'autonomia del giudice.

Senza fare distinzione fra giudici togati e laici, la Commissione ha così riaffermato il ruolo della retribuzione nella profilatura della terzietà del magistrato, assumendo come essa 'debba' commisurarsi adeguatamente alla posizione funzionale del giudice ed alle connesse responsabilità nonché mantenersi comunque ad un livello capace di tutelarne l'immunità da pressioni di qualsivoglia genere e specie che vogliano influenzarne la libertà decisionale.

In questa ottica si è voluto altresì rivolgere lo sguardo al profilo ordinamentale con particolare riferimento all'organizzazione della struttura ed al compromesso rapporto fra i capi degli uffici giudiziari tributari e direttori degli Uffici di segreteria, per restituire ai primi i poteri di vigilanza e di direzione effettiva degli Uffici, sul modello di ogni altra giurisdizione, di recente loro sottratti, o ad aspetti ancor più peculiari, di natura strettamente procedurale, quali l'uniformazione della tutela cautelare nel processo, contenuto indefettibile del diritto di difesa, o l'eliminazione dell'attuale disparità di trattamento fra le parti in giudizio tramite riconoscimento dell'immediata esecutività delle sentenze tanto in favore dell'ente impositore, quanto del contribuente, od ancora intervenendo con una dettagliata disciplina sull'annunciata istituzione di un organo monocratico, a tutela degli interessi del 'contenzioso minore'. Ipotesi questa - è opportuno sottolinearlo - prefigurata da questo Consiglio, sulla falsariga del 'giudice unico' previsto per le controversie pendenti ex L. n. 146/1998, solo in via meramente subordinata, nella convinzione che la collegialità, in special modo nelle vertenze di natura tributaria, sia sempre ed in ogni caso da preferirsi, a motivo della molteplicità dei profili tecnici ed economico-sociali coinvolti ed assoggettati a valutazione meglio esprimibile da collegio composito e dotato di una visione multidisciplinare.

Per quanto poi concerne l'attività consiliare *strictu sensu*, l'attuale Consiliatura ha inteso da subito aprire una complessa stagione di autoriforma, regolamentare ed organizzativa, per farsi carico della necessità di dare efficacia ed efficienza al proprio agire in un quadro di parsimonioso contenimento delle spese, sebbene non si possa non rilevare come il ruolo che il Consiglio è chiamato a svolgere richieda la disponibilità di ben altre dotazioni e di ben altre risorse di quelle cui attualmente dispone e che vengono sempre ridotte. Si tenga conto, in proposito, che a fronte della diminuzione del potere d'acquisto della moneta negli ultimi dieci anni, la dotazione in assestamento delle disponibilità finanziarie del Consiglio si è decrementata di più del 25%.

Consapevole delle pregresse ed attuali difficoltà, la presente Consiliatura auspica un suo più ampio ed organico coinvolgimento nella formazione dei provvedimenti normativi e di alta amministrazione che attengano alle materie di sua competenza, per il rispetto alla sua funzione di rappresentanza del ricco mondo associativo che da sempre caratterizza la categoria dei giudici tributari.

Ciò premesso, si sta lavorando, in tale prospettiva, a costruire e rafforzare ogni possibile relazione con gli Organi di autogoverno delle altre magistrature,

onde poter rendere manifeste, anche a livello europeo, le posizioni della giurisdizione tributaria nazionale, là dove, cioè, gli ordinamenti ed i poteri nazionali non riescono più a regolare l'inarrestabile e per molti versi fertile processo di globalizzazione, che invoca regole certe, chiare e trasparenti in ambito tributario non meno che altrove.

Molte ed ambiziose le iniziative avviate a tutto campo, di cui sono testimonianza taluni rilevanti interventi d'innovazione, sia per una migliore organizzazione del lavoro delle Commissioni cui è stata dedicata apposita Risoluzione, sia per una maggiore trasparenza dello *status* dei giudici con l'aggiornamento delle rispettive posizioni nel Ruolo Unico, aggiornato ai sensi della L. n. 44/2012, sia in ambito formativo, con l'intensificazione delle linee programmatiche con cui si è voluto dare particolare risalto alla promozione di accordi con ordini professionali e Atenei.

Ed in effetti, con la richiamata Risoluzione si è voluto provvedere a fornire stringenti precisazioni in ordine ai criteri di composizioni delle Sezioni giudicanti ed ai casi di loro eventuali modifiche in corso d'anno, nella formazione dei collegi e dei calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, per le osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio medesimo, nonché per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115/2002. D'altro canto, proprio in occasione dell'aggiornamento annuale del Ruolo Unico, si è ritenuto di dover dare una temporanea soluzione anche ai trasferimenti di componenti di Commissione in stato di incompatibilità oggettiva che abbiano dato disponibilità allo spostamento in altra sede.

Ciò allo scopo di sopperire alle inevitabili lungaggini burocratiche derivanti, fino ad ora, dalla necessaria adozione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Il Consiglio è stato costretto ad intervenire, con la Risoluzione n. 8/2014, autorizzando la applicazione transitoria in via esclusiva, onde consentire l'eliminazione dei disagi connessi ai tempi di perfezionamento dei relativi atti formali.

Sul fronte strategico della formazione, sono stati messi allo studio protocolli di intesa con gli ordini professionali e la stessa Amministrazione delle Finanze per individuare linee comuni di intervento ed è stata predisposta una Risoluzione di carattere generale tesa a razionalizzare ed a contenere i costi di svolgimento di tali iniziative, con l'intendimento di favorire, si spera in un prossimo futuro, eventi di formazione ed addestramento obbligatori da

dispensarsi a titolo gratuito a tutti i giudici tributari, anche in vista della rinnovata sperimentazione delle procedure processuali telematiche, nonché del loro passaggio a regime. Iniziative che potranno, al contempo, costituire titolo preferenziale per i trasferimenti e le progressioni in carriera.

A questo proposito, è convinzione del Consiglio l'urgenza di provvedere quanto prima e comunque alla promozione di una migliore e maggiore utilizzazione dei mezzi informatici, quale indispensabile supporto all'attività istituzionale ed amministrativa.

E' anche in tal senso ci si è dedicati all'aggiornamento della veste grafica e dei contenuti del sito web , con lo scopo di migliorare la comunicazione e la diffusione delle iniziative e dei contenuti formativi, rendendoli meglio accessibili alla sempre più vasta platea di fruitori telematici.

Ed ancora in quest'ottica, rispondendo a specifiche esigenze, questa Consiliatura ha dato corso, facendolo precedere da una nuova ricognizione della situazione esistente, all'integrazione, in un testo coordinato, delle risoluzioni riguardanti così la nomina del Presidente e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario presso le Commissioni tributarie regionali, così la nomina di CTU e Commissari *ad acta*, con l'intento di preconstituire le migliori condizioni alla maggiore diffusione possibile di ulteriori elementi di trasparenza e di cognizione per l'utilità degli operatori del settore e per un più vasto bacino di fruitori del servizio reso da questa speciale giurisdizione nell'interesse del diritto, della sua conoscenza, della sua certezza.

Sempre in linea con questo indirizzo il Consiglio ha inteso, anche così, promuovere la pratica di redazione di massimari regionali e favorire la diffusione *on line* di tutti questi inestimabili patrimoni di conoscenza per fornire canali di ricerca sempre aggiornati sulla giurisprudenza locale.

Ed ancora in questa prospettiva, si ritiene che l'ormai prossima introduzione del processo telematico potrà contribuire, in tempi ragionevoli, al maggior vantaggio ed al miglior sostegno nella realizzazione di condizioni più idonee alla concretizzazione di un giusto processo anche in sede di giurisdizione tributaria, ottimizzando in tal modo ed in tal senso i significativi investimenti che richiede l'adozione di misure di ampia digitalizzazione di tutta l'organizzazione giudiziaria tributaria.

La riorganizzazione dell'attività formativa più tradizionale ha voluto privilegiare, comunque - ed anche qui innovando -, la sua articolazione su un maggior numero di sedi regionali ed è stata accompagnata dalla pubblicazione preventiva sul sito di tutti gli interventi dei relatori.

L'attività di formazione ha trovato, altresì, significativa espressione nella concessione di circa trenta patrocini.

Né va dimenticato, nel novero delle attività di diffusione della cultura della legalità fiscale, la stesura di un protocollo d'intesa con il MIUR, che consentirà una presenza della magistratura tributaria negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado del paese.

Questa Consiliatura non ha, però, voluto trascurare, oltre che attivarsi, per così dire, verso l'esterno, di affrontare, in questo primo anno di piena attività, le numerose emergenti e pressanti tematiche di carattere più squisitamente interno al complesso mondo della giustizia tributaria.

Tale direzione non si è presentata certo carente di spunti e di esigenze cui rivolgersi con altrettanta alacrità d'intenti.

Ne fanno significativa memoria gli interventi rivolti ad un'irrinunciabile ed opportuna accelerazione e semplificazione delle procedure di interpello e concorsuali, che hanno visto l'improcrastinabile adozione di provvidenze di snellimento nell'ambito delle nomine, dei trasferimenti, delle immissioni in possesso, delle assegnazioni di incarichi direttivi, semidirettivi o di funzione.

E' stata, infatti, intensificata l'attività di definizione delle procedure concorsuali pendenti e sono stati posti in essere non pochi accorgimenti per assecondare la contrazione della tempistica procedimentale sia mediante l'adozione della PEC, sia mediante l'approvazione della Risoluzione n. 8/2014, con la quale, richiamati i principi di buon andamento dell'azione pubblica e della certezza temporale delle conclusioni procedimentali, nel rispetto dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, viene stabilito che, una volta intervenuta la delibera di nomina adottata dal Consiglio a seguito dell'accettazione del candidato, in esito ad una procedura di trasferimento, fatta eccezione per i partecipanti al medesimo in qualità di idonei soprannumerari, si fa luogo all'applicazione temporanea (*rectius*: transitoria) in via esclusiva nella sede in cui il giudice risulti vincitore fino al perfezionamento del relativo D.P.R. di nomina.

Con l'adozione della Risoluzione n. 8/2014 sono state inoltre adottate misure apparse adeguate a colmare con efficacia e tempestività le vacanze delle piante organiche, laddove ovviamente possibile per la presenza di vincitori di interpello o di concorso interno con movimento orizzontale.

A ciò si aggiunga l'avvio, tramite emanazione del relativo bando, del concorso riservato ai componenti della ex Commissione tributaria centrale nelle sue articolazioni regionali, che, entrati *ope legis* nell'ordinamento giudiziario

tributario a suo tempo tracciato dalla riforma del 1991-'92, a seguito della conclusione al 31 dicembre del 2014 dei residui lavori di competenza, dovranno essere nominati a preferenza, di qui a breve, nelle vigenti Commissioni provinciali e regionali in attuazione della previsione dell'art. 44 del D. lgs. n. 545/1992.

La Risoluzione n. 6/2014 ha, poi, disciplinato e riordinato la materia delle assenze giustificate con riferimento alle richieste effettuate dai componenti di Commissioni tributarie chiamati a ricoprire incarichi o funzioni apicali conferiti da organismi governativi o da autorità Europee ed internazionali, ovvero in caso di conferimento di mandati elettivi in organi di autogoverno di rilevanza costituzionale o in Consigli nazionali di Ordini professionali. In proposito, è stata prevista una nuova forma di astensione dall'attività giurisdizionale per tutto il periodo del mandato o dell'incarico, adattando meglio la normativa alle specifiche esigenze istituzionali operativamente emerse nel frattempo.

Con non minor cura il Consiglio ha approvato, con Delibera n. 1297/2014, un diverso Regolamento del procedimento disciplinare, che introduce la tipizzazione delle condotte rilevanti e che, pertanto, vuole consentire un più efficace perseguimento degli illeciti. Il tutto, va da sé, nei limiti della legislazione vigente, di cui da più parti si auspica un ammodernamento, specie per la necessità di introdurre meccanismi di separazione fra i soggetti che promuovono l'azione disciplinare, quelli che la istruiscono e, infine, coloro che ne devono giudicare.

Il Regolamento ha introdotto una disciplina di maggior dettaglio per l'adozione delle misure cautelari, e tramite esso, si è provveduto, altresì, ad ordinare sia i casi di sospensione obbligatoria e facoltativa, sia quelli di esonero dalle funzioni, nelle ipotesi di rinvio a giudizio per delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si è voluta così avviare una diversa e più puntuale attività di raccordo con gli organi della magistratura ordinaria, nonché con il Consiglio Superiore della Magistratura, in attesa che analoghe forme di collaborazione possano avere compimento con altre rappresentanze delle categorie professionali dalle quali provengono i giudici tributari.

Un segno palese, questo, dell'avvertito riconoscimento di non potersi esimere dall'accompagnare, anche nel difficile contrasto a sempre possibili episodi di corruzione, la più recente sensibilità del Governo e del Parlamento a combatterne l'insorgenza e le eventuali ricadute deontologiche e socio-economiche mediante preventive azioni di contrasto.

A tali azioni si auspica di poter affiancare, nel prosieguo, un efficace sistema ispettivo di vigilanza e verifica, che si conta di pianificare quale attività costante e trasparente già a partire dall'anno corrente, ed in grado di avviare, in positivo, quel dialogo fecondo e continuo con le articolazioni territoriali della magistratura tributaria capace di esiti non secondari per il miglioramento dei già buoni livelli medi di qualità e laboriosità dei giudici tributari.

E questo miglioramento, a sua volta, non può prescindere dalla piena realizzazione della parità di genere e non può non assecondarla.

Invero la modifica dell'art. 7-bis del Regolamento interno del Consiglio, recante ora il titolo di "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria*", approvata in data 1° aprile 2014, non costituisce un semplice inciso.

Nella riorganizzazione del precedente Comitato per le pari opportunità, si è voluto assicurare una rappresentanza paritaria del Consiglio e delle associazioni di categoria ed un'equilibrata presenza di entrambi i generi, nonché la durata del mandato dei suoi componenti in linea con quella della Consiliatura medesima.

Si tratta, a ben vedere, di risultati, tutti, importanti ed attesi, che le pagine a seguire hanno il compito di collocare, analiticamente, in più giusto risalto, e dai quali scaturiscono, coerentemente, talune puntualizzazioni conclusive, quasi mera esplicitazione di quelle intrinseche esigenze evolutive che si spera condivise dagli Organi preposti dall'ordinamento a tutelarne il naturale sviluppo e l'adempimento.

Si tratta, dunque, di rimuovere gli ostacoli ancora interposti, per molti versi, ad obiettivi di semplice coerenza ordinamentale, quelli ai quali questo Consiglio intende ispirarsi nella sua azione di affermazione della propria identità e che sembrano potersi compendiare, intanto, nell'istanza per il riconoscimento di sistematiche audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, allorché siano all'esame del Parlamento provvedimenti legislativi che si occupino della materia di competenza, o della richiesta di procedure concertate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento delle Finanze, la Direzione della Giustizia Tributaria ed ogni altro soggetto di volta in volta interessato, per la deflazione dei conflitti e la loro prevenzione.

Ma, non di meno, si tratta anche della necessità di un più solido innervarsi dei principi, già contenuti nella legislazione vigente, di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile del Consiglio, di provvedere uno *status* ai Consiglieri

che consenta loro di armonizzare l'attività del Consiglio con quella degli altri Organi di autogoverno, di avviare una significativa riforma, di dar corpo all'avviata riorganizzazione amministrativa del Consiglio, di dar corso ad un'adeguata dotazione finanziaria, basata su previsioni realistiche, al riparo da tagli lineari e accompagnata da una riforma del sistema di rendicontazione che si innesti su principi di contabilità economico-patrimoniale.

Temì di confronto di notevole impatto e di non facile dialettica, sicuramente, eppure, altrettanto, non differibili, non rimuovibili e, soprattutto, non rinunciabili, in spirito di sincera e leale collaborazione, se non si voglia destrutturare l'impianto della stessa Giustizia Tributaria.

L'insediamento di questa IV^o Consiliatura, avvenuto il 22 gennaio 2014, ha comportato lo scioglimento automatico del Comitato per le pari opportunità nella magistratura tributaria, come da regolamento. Nella seduta consiliare del 1^o aprile 2014 si è profittato dell'occasione per sostituire il testo dell'allora vigente art. 7-*bis* del Regolamento interno del Consiglio - che, appunto, lo disciplinava - con una nuova previsione (art. 7-*bis* modificato) che ne ha anche mutato la denominazione in "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria".

Al Comitato sono stati, così, riconosciuti compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (come introdotto dall'art. 21 della L. n. 183/2010) ed in particolare l'attività di promozione di ogni utili azioni, verifiche e controlli affinché sia evitata ogni discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella progressione di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento economico, secondo la legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali e comunitarie.

Composto da quattro componenti del Consiglio di Presidenza in carica, fra i quali deve essere eletto il Presidente, quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni dei giudici tributari, ed un esperto, senza diritto voto, designato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato è composto anche da altrettanti componenti supplenti nominati nell'ambito delle medesime categorie, i quali, tuttavia, possono prendere parte alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

La composizione del nuovo Comitato, dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente non vicario avvenuta nella seduta del 16 dicembre, per l'anno 2014 è la seguente: avv. Lucia Picone, consigliera Presidente, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere dott. Giuseppe Caracciolo, consigliera avv. Giuliana Passero, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere dott. Lucio Di Nosse, consigliera avv. Lorella Fregnani, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere dott. Giuseppe Di Martino, consigliere dott. Massimo Scuffi, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dalla consigliera prof.ssa Barbara De Donno, dott.ssa Liana Tumbiolo, quale vice Presidente, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Gigliola Natale, dott.ssa Adele Marcellini, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Giuseppina D'Ingianna, dott.ssa Federica Romano, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla dott.ssa Annarosa Defant, dott.ssa Grazia Corradini, sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Pietro Perla.

In data 16 dicembre 2014 il Comitato Unico di garanzia ha tenuto la prima riunione presso la sede del Consiglio di Presidenza.

Capo secondo

L'attività delle Commissioni

§. 1 – I Commissione: *Status dei magistrati tributari – revisione degli organici – flussi.*

Le competenze dell'Ufficio Status dei giudici tributari, contenute nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza, prevedono:

1. la tenuta del fascicolo giuridico personale di tutti i giudici tributari, da quest'anno anche in formato elettronico; l'archivio elettronico comprende tutti i dati di carriera, compresa quella nelle cessate commissioni di I e II grado, e le variazioni di servizio a partire dal 2012;

2. l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso;

3. l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;

4. la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi, oltre a direttive generali per il miglior funzionamento delle commissioni tributarie;

5. la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame dei reclami avverso i decreti adottati dai Presidenti delle Commissioni o di sezione;

6. la tenuta ed aggiornamento del "Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie", istituito dall'art. 4, comma 39-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

7. La raccolta ed elaborazione dei:

a) dati di consistenza e variazione organiche delle CCTT;

b) dati di flusso del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT.

Le predette operazioni vengono svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari.

L'Ufficio, per i periodi indicati dell'anno 2014, è stato costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione:

- a) N. 1 di area 3 F4 fino al 04 maggio 2014;
- b) N. 1 di area 3 F3 fino al 30 settembre 2014;
- c) N. 2 di area 3 F3;
- d) N. 1 di area 3 F3, dal 09 settembre 2014;
- e) N. 1 di area 3 F2, dal 03 ottobre 2014;
- f) N. 1 di area 2 F5, dal 05 maggio al 30 ottobre 2014;
- g) N. 1 di area 2 F3;
- h) N. 1 di area 2 F1, dal 09 settembre 2014, in condivisione con la Segretaria Amministrativa.

Ai sensi del citato art. 6, comma 1, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I ha svolto le seguenti attività:

1. Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale facente funzioni). A partire dal 2013 l'Ufficio è stato dotato di un programma di gestione (**PRG STATUS**) che permette di immagazzinare e gestire tutte le informazioni utili al suo funzionamento ed alla estrapolazione di dati ed informazioni sui singoli giudici e sulla situazione degli organici delle commissioni tributarie. Al fine, pertanto, dell'aggiornamento dei dati del programma, l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari viene costantemente effettuata anche nelle schede informatizzate dei giudici. A completamento della analoga informatizzazione degli altri uffici consiliari sarà attivata la disponibilità del "**Fascicolo giuridico informatico**", consultabile da ogni componente di Commissione Tributaria a mezzo dell'"**Area riservata**"

disponibile sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza. Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria.

Si evidenzia che nel 2014 risultavano ancora in definizione o in svolgimento n. 4 procedure concorsuali e n. 6 di interpello per trasferimento e, pertanto, è risultato estremamente complesso individuare i posti effettivamente vacanti, stante il sovrapporsi di bandi per le stesse sedi, a seguito di assenza di partecipanti in prima istanza, o di rinunce a nomine già accettate, a seguito di vincita in graduatorie di altra sede.

3. Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi, oltre a direttive generali per il miglior funzionamento delle commissioni tributarie.

I citati criteri e direttive vengono dettati annualmente dal Consiglio mediante apposita risoluzione in materia predisposta dall'Ufficio I. Come per le passate annualità, con la **Risoluzione n. 9 del 21/10/2014** sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Quest'anno tra le novità o integrazioni introdotte nelle disposizioni in ordine ai criteri cui attenersi per il successivo anno 2015 nella gestione delle attività di competenza del Presidente della Commissione e dei Presidenti di Sezione, si evidenziano quelle relative a:

a) Adeguamento del numero minimo di sezioni di cui è composta la Commissione affinché possano essere istituite sezioni specializzate (*Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Commissione è costituita da almeno 7 sezioni per le Regionali e almeno 5 sezioni per le Provinciali, possono essere previste due sezioni specializzate all'interno della stessa, assicurando nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate*);

b) Ribadire la competenza del Presidente di Commissione nel fissare il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni. Tale periodo deve essere di norma trimestrale (così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 545/92) e, se ragioni organizzative lo giustificano, può essere quadrimestrale, o, al massimo, semestrale, ma sempre omogeneo per tutte le sezioni;

c) Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del "*Programma per l'assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni*", in uso dal 30 settembre 2014 in tutte le Regioni, i Presidenti di Commissione sono stati sollecitati a provvedere ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto delle linee guida fornite dalle risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010;

d) Al fine del corretto aggiornamento nel sistema informativo del Consiglio di Presidenza delle variazioni nella composizione delle sezioni, è stato stabilito che i relativi decreti presidenziali dovranno essere accompagnati da un prospetto di sintesi nel quale andranno riportati unicamente i nominativi ed i dati dei componenti la cui posizione sia variata rispetto all'ultimo decreto presidenziale trasmesso al Consiglio.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, anche quale applicati, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto, raffrontato anche con le risultanze del Sistema Informativo delle CC.TT. (S.I.Co.T.).

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri di cui alla richiamata Risoluzione annuale, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata disposta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti, aventi vigenza semestrale e/o quadrimestrale e/o trimestrale, avendo cura di accertarne, tra l'altro, la regolare composizione ed il numero di udienze minime tenute.

4. Attuazione della legge n. 244 del 2007 e della Legge 22 maggio 2010 n. 73, in ordine alla attività decentrata a livello di sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, le quali dispongono che il Consiglio di Presidenza provveda sia a stabilire i carichi di lavoro minimi, al fine di garantire che l'attività delle sezioni venga esaurita entro il 31/12/2012 (prorogata al 31/12/2013 e successivamente al 31/12/2014), e sia che effettui le eventuali applicazioni presso le dette sezioni territoriali anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

L'Ufficio ha monitorato le comunicazioni trasmesse dalle varie sezioni regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale al fine di verificare il rispetto dei termini di esaurimento entro la data prevista delle attività loro affidate. Al riguardo è possibile confermare che tutte le sezioni regionalizzate hanno completato le lavorazioni inerenti i fascicoli in carico entro il 31 dicembre 2014 e, pertanto, a tale data è definitivamente cessata la Commissione Tributaria Centrale.

5. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Applicazione temporanea in via esclusiva nelle more del DPR di nomina dei Componenti di Commissione Tributaria vincitori di procedura di interpello per trasferimento ad altra sede. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002, n. 3 del 27/03/2007 e n. 8 del 17/12/2013, al fine di sopperire temporaneamente alla situazione deficitaria degli organici in molte commissioni, sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 ed in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti. Per individuare i componenti che diano la loro disponibilità alle applicazioni richieste dai vari Presidenti di Commissione vengono effettuati appositi interPELLI, pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e gestiti direttamente dall'Ufficio status. A seguito della approvazione della Risoluzione n. 13 del 02/12/2014 è stata ripristinata la netta separazione di operatività tra i giudici delle Commissioni

Provinciali e quelli delle Regionali, sancendo che, nel medesimo ambito territoriale, non è possibile l'applicazione di componenti appartenenti a Commissioni tributarie di grado diverso.

Con riferimento alle procedure concorsuali il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti preordinati all'emanazione del DPR di nomina dei giudici tributari, pur costituendo - nelle loro diverse fasi sancite dall'art. 9 del D.L.gs n. 545/92 - un iter complesso ed articolato, abbiano raggiunto termini eccessivi di conclusione, comportando nella maggior parte dei casi un tempo di perfezionamento non inferiore all'anno, ed in alcuni casi anche al biennio, dalla accettazione da parte del candidato della deliberazione di nomina. Tale inaccettabile ritardo, oltre a ledere i principi generali del procedimento amministrativo, così come sanciti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni, ha reso inefficace l'azione, pur tempestiva, del Consiglio diretta a risolvere la grave carenza di organico dei giudici tributari, creando, inoltre, pregiudiziali e controversie tra le procedure concorsuali concluse ed i nuovi concorsi indetti. Per far fronte a tale situazione, è apparsa ineludibile la necessità di ricorrere ad istituti rientranti nei poteri e facoltà del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; tra essi quello più idoneo a sopperire, di fatto, all'impedimento alla presa di possesso del vincitore di concorso o interpello presso la nuova sede di destinazione, senza più svolgere la funzione in quella di origine, è stata l'applicazione temporanea (rectius transitoria) in via esclusiva, di cui, a partire dal mese di novembre, ne sono state effettuate n. 75.

6. Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede.

Il comma 2, lettera c), dell'art. 39 del dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 545/92 introducendo il comma 1-bis, il quale prevede, in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva", attribuendo al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente comma 2 e provvedere alla loro rimozione. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto ad adottare le delibere di trasferimento idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità non derivante dalla volontà del componente di commissione.

In riferimento a tali fattispecie, con l'adozione della già citata Risoluzione n. 8 del 07/10/2014, sono state ribadite le applicazioni in via esclusiva anche per esse.

Nel corso del 2014 sono state adottate n. 4 delibere di trasferimento, anche ad integrazione o correzione a quelle già disposte, oltre a confermare le temporanee applicazioni effettuate non risultando ancora pervenuti i DPR di perfezionamento dei trasferimenti stessi. A fine anno, a seguito di cessazioni dal servizio o di rimozione della causa di incompatibilità, i componenti di commissione trasferiti/applicati ad altra sede per incompatibilità oggettiva risultavano essere n. 26.

7. Tenuta ed aggiornamento del “Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie”

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il “**Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie**”, formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a mezzo dell'Ufficio I.

Nel ruolo unico sono inseriti i componenti in servizio delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché, in appendice, i componenti della commissione tributaria centrale e gli idonei in soprannumero non ancora immessi nelle relative funzioni.

I componenti delle commissioni tributarie sono elencati nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica posseduta, ad eccezione di quelli nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, i quali sono inseriti secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle rispettive procedure selettive, pur nel rispetto della successione temporale delle procedure concorsuali.

Per l'attribuzione delle qualifiche e della data di anzianità di servizio nella qualifica sono state applicate le disposizioni al riguardo contenute nelle Risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 4, del 17 luglio 2012, n. 6, del 06 novembre 2012 e n. 4 del 03 febbraio 2015 e di quelle della delibera adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 10 febbraio 2015, avente effetto sul ruolo 2014.

La posizione del Ruolo Unico non produce alcun effetto ai fini di futuri trasferimenti e/o conferimenti di altri incarichi, atteso che per essi le norme vigenti comportano la necessità di ricostruzione della intera carriera del candidato e non della sola anzianità nella ultima qualifica ricoperta.

Il ruolo unico viene aggiornato a cura dell'Ufficio Status entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).

La redazione del ruolo viene eseguita secondo gli elementi e le documentazioni disponibili nei fascicoli personali dei componenti delle Commissioni o di quelle trasmesse al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati, direttamente o a mezzo della Commissione di appartenenza.

Nel mese di febbraio 2014 è stato pubblicato il ruolo unico, con riferimento alle posizioni al 31 dicembre 2013 e nel corso dell'anno sono state acquisite tutte le istanze di rettifica allo stesso trasmesse da coloro i quali ritenessero che i dati esposti non corrispondessero alla propria situazione reale di anzianità nella qualifica, previa produzione della documentazione a supporto.

8. Raccolta ed elaborazione dei: a) dati di consistenza e variazione organica delle CCTT; b) dati di flusso del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT (operazioni svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari).

Nel corso dell'anno l'Ufficio ha elaborato e fornito i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella consistenza organica delle commissioni, soprattutto alla luce della immissione in servizio dei numerosi componenti risultati vincitori dei concorsi banditi a partire dall'anno 2011, con la qualifica di giudice per il concorso esterno riservato a magistrati e con tutte le qualifiche per quello interno riservato ai già componenti di commissione tributaria, oltre agli spostamenti di sede avvenuti con gli interPELLI a tale scopo banditi nel corso del 2013 e 2014.

Sono stati, inoltre, predisposti e forniti al sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della "Giornata della Giustizia tributaria" tenutasi presso la Corte di Cassazione in data 16/05/2014 e tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal sig. Presidente e dai sig.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio ed alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, che si è concretizzata tramite il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti la posizione giuridica dei giudici tributari, anche attraverso l'implementazione ed aggiornamento del programma "STATUS".

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti **dati statistici**:

1. l'Ufficio Status nell'anno ha sostenuto il **carico di n. 2.392 pratiche**, di cui n. 299 relative a informative su esecuzioni della pena accessoria di interdizione perpetua da componente di commissioni tributarie; in esito a tale carico in ingresso ha predisposto **n. 1230 tra schemi di delibere ed altri provvedimenti e comunicazioni**, sottoponendoli all'approvazione preventiva della Commissione I- Status ed a quella successiva del Consiglio;
2. in particolare per le delibere, con riferimento ai compiti specifici descritti ai precedenti punti, si precisa che sono state adottate:
 - a) **n. 303 delibere di applicazioni** o revoche;
 - b) **n. 316 delibere di cessazione**, delle quali **n. 186 per raggiunti limiti di età**, **n. 114 per dimissioni** dal servizio, **n. 10 per decesso**. e **n. 6 per cessazione delle cause di incompatibilità**;
 - c) **n. 6 delibere di trasferimenti per incompatibilità**, comprese quelle di provvedimenti interlocutori;
 - d) **n. 291 delibere di presa d'atto o rilievi** in ordine al rispetto delle disposizioni consiliari per la composizione delle sezioni, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze;
 - e) **n. 100 delibere di interpello** per la disponibilità ad essere applicati in via non esclusiva **e di esito degli stessi**;
 - f) **n. 214 delibere per argomenti di carattere residuale** ai precedenti.

Al 31 dicembre 2014 i giudici in attività di servizio risultano essere **n. 3.419**, esclusi quelli in servizio presso la Commissione Tributaria Centrale.

Si ritiene, infine, di segnalare, fra i provvedimenti adottati da questo Ufficio, le risoluzioni predisposte per l'ANNO 2014:

1. RISOLUZIONE N. 1 del 15 Gennaio 2014 - Integrazione alla Risoluzione n.8/2013 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi;

2. RISOLUZIONE N. 5 del 23 settembre 2014 – Modalità di riammissione nelle funzioni dei sospesi per cariche elettive;

3. RISOLUZIONE N. 6 del 23 settembre 2014 - Integrazione alla risoluzione n. 4/2010 – Autorizzazioni alla astensione dalle funzioni per incarichi o funzioni di particolare rilievo;

4. RISOLUZIONE N. 6 - Con integrazione operata dalla delibera del 21 ottobre 2014 - Autorizzazioni alla astensione dalle funzioni per incarichi o funzioni di particolare rilievo;

5. RISOLUZIONE N. 8 del 07 ottobre 2014 – Procedura di applicazione in via esclusiva per vincitori delle procedure di interpello per trasferimento ad altra sede;

6. RISOLUZIONE N. 9 del 21/10/2014 - Anno 2015: Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1;

7. RISOLUZIONE N. 13 del 02 dicembre 2014 - Divieto di applicazione tra componenti appartenenti a Commissioni di diverso grado nella medesima regione.

§. 2 – II Commissione: *Studi e documentazione.*

La Commissione II – Studi e Documentazione - presieduta dalla Cons. Barbara DE DONNO e composta dai Consiglieri:

Massimo SCUFFI – Vice Presidente

Fausto ALBERGHINA

Lucio DI NOSSE

Giuliana PASSERO

sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II, al quale, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) della Deliberazione del 19-3-2002 "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria", sono attribuite le seguenti competenze:

Redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità;

Studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici

tributari e di giustizia tributaria;

Cura delle pubblicazioni del Consiglio;

Cura della biblioteca del Consiglio;

Cura della rassegna stampa.

L'Ufficio Studi e Documentazione si è avvalso dell'apporto del personale di seguito elencato:

- 1 Direttore tributario – Responsabile dell'Ufficio (Area III – F5)

- 1 Funzionario amministrativo (Area III – F 4) – assegnato dal

5.5.2014

- 1 Operatore tributario (Area II – F3)

La Commissione, nel periodo di riferimento, si è occupata delle seguenti attività:

- la Commissione, per quanto riguarda le modalità della costituzione del CUG, i criteri di composizione e la durata del mandato dei componenti del CUG rispetto alla specificità della durata quadriennale non rinnovabile del mandato dei componenti del CPGT, ha ritenuto che la

formulazione vigente dell'art. 7-bis del Regolamento interno del CPGT non fosse pienamente coerente con quanto previsto, in attuazione della Direttiva n. 2006/54/CE, dall'art. 57 del d. lgs. n. 165/2001 e dalla Direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*, proponendo al Consiglio la sostituzione di detto articolo. La modifica dell'art. 7-bis del Regolamento interno del CPGT, recante ora il titolo *“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria”*, è stata approvata dal CPGT in data 1° aprile 2014 ed ha interessato:

- la composizione numerica del Comitato;
- la previsione di componenti supplenti;
- la presenza paritaria di entrambi i generi;
- la durata del mandato dei componenti, del Presidente e dell'esperto;
- l'adozione di un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- la maggioranza richiesta per l'adozione delle decisioni;
- la previsione di una rendicontazione annuale sull'attività svolta;
- l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio in cui sono appostate le somme necessarie per il suo funzionamento.

- Dall'esame e comparazione del D. Lgs. n. 545/92 con le modifiche proposte dall'On. Fluvi e quelle elaborate dal CPGT e dall'esame e comparazione del D. Lgs. n. 546/92 con le proposte di modifica di cui all'A.S. n. 988 *“Codice del processo tributario”*, d'iniziativa del Sen. Pagliari, è scaturita una proposta del CPGT, in attuazione dell'art. 10 della L. n. 23 dell'11.3.2014, in materia di *“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”*. Con detta proposta il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, ha inteso contribuire costruttivamente all'elaborazione del decreto delegato di attuazione della Legge delega n. 23/2014, nella materia di sua competenza della giurisdizione tributaria, su cui la citata Legge esprime, nell'art. 10, le indicazioni e gli indirizzi del Parlamento.

In particolare, il fine di rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente è perseguito attraverso l'adozione di misure dirette:

- ad assicurare la terzietà dell'organo giudicante, anche mediante l'introduzione di una denominazione nuova e più confacente alla natura ed al carattere giurisdizionale delle funzioni, scegliendo la via di un definitivo distacco dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è 'parte' necessaria nella quasi totalità dei processi tributari;

- al rafforzamento degli strumenti deflattivi del numero dei ricorsi, sia tramite l'introduzione dell'istituto della conciliazione in ogni stato e grado del giudizio, sia tramite la valorizzazione della condanna alle spese di soccombenza, derogabile solo in casi eccezionali;

- ad un'articolata disciplina di un organo monocratico a tutela degli interessi del 'contenzioso minore'. Tale ipotesi - è opportuno evidenziarlo adeguatamente - è prefigurata in via del tutto subordinata, nella convinzione che la collegialità, in special modo nelle vertenze di natura tributaria, sia da preferirsi a motivo della molteplicità dei profili tecnici ed economico-sociali coinvolti ed assoggettati a valutazione nel giudizio, che rende opportuno farne carico ad un collegio composito e dotato di una visione multidisciplinare;

- alla previsione normativa di un'opportuna rotazione degli incarichi direttivi attuata, sul modello della giustizia ordinaria, sul fondamento di valutazioni intermedie per la loro attribuzione, e ad una maggiore incisività e consistenza delle iniziative e delle attività di formazione professionale dei giudici tributari, allo scopo di promuovere una sempre più elevata preparazione specialistica di settore;

- all'uniformazione della tutela cautelare nel processo, quale contenuto indefettibile del diritto di difesa;

- all'eliminazione dell'attuale disparità di trattamento fra le parti in giudizio, con riconoscimento dell'immediata esecutività delle sentenze tanto in favore dell'ente impositore, quanto del contribuente;

- ad una rivisitazione equitativa e più razionale dei compensi attualmente riconosciuti al giudice tributario, anche avvalendosi del nuovo gettito derivante dall'estensione al processo tributario della disciplina del contributo unificato (almeno per quella parte già destinata alle c. d. 'Commissioni virtuose'), al fine di allinearne lo *status* - anche

per il profilo dell'apparenza dell'indipendenza - agli *standard* internazionali ed europei.

- Redazione della **Relazione annuale** al Signor Ministro sull'andamento della giustizia tributaria per il biennio 1.1.2012 – 31.12.2013 – approvata nella seduta del 16.12.2014;

- Ricognizione e redazione di apposito prospetto riguardante le attuali composizioni degli Uffici del Massimario presso le Commissioni tributarie regionali;

- Attività di ricognizione ed elaborazione documentazione (Risoluzioni, delibere e Regolamenti) per la pubblicazione sul sito internet del CPGT;

- Attività di studio finalizzata alla creazione di una rete informativa, con aggiornamento settimanale, destinata ai Consiglieri, sullo stato dei lavori parlamentari su Atti Camera e Senato in materie di interesse per il CPGT.

Infine, sono state redatte le seguenti Risoluzioni e Delibere più significative:

Risoluzioni:

- **Risoluzione n. 3 del 23.9.2014** “Nomina del Direttore e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario”;

- **Risoluzione n. 4 del 23.9.2014** “Nomina dei CTU e Commissari *ad acta*”;

- **Risoluzione n. 11 del 18/11/2014** – “Modalità organizzative dell'anno giudiziario tributario”;

- **Risoluzione n. 12 del 18/11/2014** – “Nomina del Presidente e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario presso le CC.TT.RR.”;

Delibere:

- **Delibera n. 2269 del 4.11.2014** - “Testo coordinato della Risoluzione n. 5 del 27.5.1997, modificata dalla Risoluzione n. 3 del 23.9.2014 – Nomina del Direttore e dei componenti dell’Ufficio del Massimario presso le CC.TT.RR.”;

- **Delibera n. 2268 del 4.11.2014** - “Testo coordinato della Risoluzione n. 8 del 20.7.2010, modificata ed integrata dalla Risoluzione n. 4 del 23.9.2014 – Nomina dei CTU e dei Commissari *ad acta* presso le Commissioni tributarie”;

- **Delibera n. 2459 del 18.11.2014** - “Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario – anno 2015”.

E’ proseguita, infine, grazie al supporto di un dipendente Area II – F3 – in organico presso l’Ufficio IV - Concorsi - l’attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari, per un totale di **n. 73 tessere**.

§. 3 – III Commissione: Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale organo di autogoverno, ha il compito istituzionale di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria attraverso vari strumenti, tra i quali ha un ruolo primario la formazione professionale e l'aggiornamento dei giudici tributari.

Invero l'art. 24 lettera h) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 attribuisce tra i vari compiti al consiglio quello di promuovere iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari.

La professionalità del giudice tributario, di cui sono indissolubili corollari la formazione e l'aggiornamento costante, presupposto indispensabile per un efficiente ed autorevole esercizio della funzione giurisdizionale, da sempre avvertita, oggi è divenuta un'esigenza insopprimibile.

Il contatto ed il confronto tra i giudici tributari, infine, è un mezzo idoneo a favorire la ricerca e l'acquisizione di una cultura comune e, quindi, la omogeneizzazione, almeno parziale, della interpretazione normativa, anche per la necessità di adeguare la legislazione nazionale alle direttive europee.

La commissione III[^], pertanto, anche nel corso del 2014 si è impegnata su questo fronte, suggerendo e proponendo al Consiglio diverse modalità di intervento per soddisfare al meglio la suddetta esigenza.

Nel corso dell'anno 2014, il Consiglio ha innanzitutto promosso alcune iniziative di studio, come negli anni precedenti, dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari in collaborazione con alcuni prestigiosi Atenei Italiani:

- XI Edizione del Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario, organizzato dall'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, di concerto con l'Associazione Magistrati Tributari a.a. 2014/2015;

- I Edizione del Corso di perfezionamento in Diritto Tributario sul tema *“I problemi attuali del diritto, procedimento e processo tributario”* organizzato dall’Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza.

L’altra modalità di intervento del Consiglio è stata l’organizzazione di seminari giuridici per l’aggiornamento e la formazione dei giudici tributari ai sensi della Risoluzione n. 1 del 12/1/2010 e delibera n. 2685 del 30 novembre 2010:

- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della Regione Lazio - Roma 4 aprile 2014;
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle Regioni Puglia e Basilicata – Taranto 30 e 31 maggio 2014;
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della Regione Sicilia - Palermo 13 giugno 2014;
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie della Regione Liguria – Genova 27 giugno 2014;
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle Regioni Toscana ed Umbria – Siena 26 e 27 settembre 2014;
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise – Civitanova Marche 17 e 18 ottobre 2014;
- Seminario di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria per i magistrati delle commissioni tributarie delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – Venezia (Isola di S. Servolo) 14 e 15 novembre 2014.

Il Consiglio di Presidenza, ha inoltre concesso il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

- Evento organizzato dal CNPCT per il giorno 18 gennaio 2014 a Reggio Calabria;
- Incontro di studio a favore dei giudici tributari per il giorno 4 marzo 2014 a Roma;
- Convegno per i giudici tributari della Regione Campania per il giorno 6 marzo 2014 presso la sala convegni della CTR Campania;
- Corso di alta formazione organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con inizio nel giorno 14 marzo 2014 presso le aule dell'Università;
- Convegno organizzato dall'AMT sezione Liguria a Lerici per il giorno 28 marzo 2014;
- Corso di formazione professionale organizzato dall'Università di Roma "Tor Vergata" e dal consorzio UNIPROF, dal 9 maggio al 13 giugno 2014;
- Seminario di studio a favore dei giudici tributari organizzato dal Centro Studi di Diritto Tributario a Roma, per il giorno 6 maggio 2014;
- Convegno organizzato dall'ODCEC di Milano per il giorno 9 maggio 2014 a Milano;
- Convegno organizzato dall'AMT sezione provinciale di Ragusa per il giorno 17 maggio 2014 a Ragusa;
- Evento formativo per gli studenti richiesto dall'ITE Buonarroto di Arezzo, per il giorno 24 maggio 2014;
- Evento formativo organizzato dall'AMT sezione provinciale di Reggio Emilia, per il giorno 13 giugno 2014;

- Evento formativo organizzato dall'AMT sezione Provinciale di Modena, per il giorno 13 giugno 2014;
- Evento formativo per conto dell'Associazione Nazionale Commercialisti del Piemonte e della Valle d'Aosta, in data 4 luglio 2014 presso il palazzo di Giustizia di Torino;
- Evento organizzato dall'AIDC per il giorno 7/11/2014 a Milano;
- Patrocinio UNCAT 17 e 18 ottobre 2014 a Roma;
- Seconda edizione del Master S.A.F. Processo Tributario della Scuola di Alta Formazione Luigi Martino organizzato dall'ODCEC di Milano con inizio dal 24/9/2014;
- Corso di formazione e aggiornamento in diritto tributario fiscale sul tema "Accertamento fiscale e processo tributario" organizzato dall'AMT Modena con inizio il 21 ottobre 2014;
- Evento formativo organizzato dall'AMT a Capri nelle giornate 26-27-28 settembre 2014;
- Ordine dei Commercialisti Capri 3 e 4 ottobre 2014;
- Convegno Nazionale su "Incontro e confronto tra politica e professione economica per la tutela del cittadino" - Pisa 7 novembre 2014, organizzato dall'Associazione Nazionale Commercialisti;
- Corso di formazione e aggiornamento in diritto tributario e fiscale, dal 17 ottobre al 12 dicembre 2014, organizzato dall'Associazione Magistrati Tributarî – Sezione Provinciale di Sassari;
- Corso di perfezionamento, con durata sei mesi dal 3 novembre 2014 al 27 aprile 2015, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta di concerto con l'AMT, con la Seconda Università degli Studi di Napoli e con l'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere;

- Convegno su “Temi attuali di diritto tributario. Questioni sostanziali e processuali” organizzato nei giorni 21 e 22 novembre 2014 dall’Ordine degli Avvocati di Ancona;
- Convegno su “Attuazione della delega fiscale” organizzato dall’AMT sezione Regionale della Basilicata, Matera 22 novembre 2014;
- Convegno su “Questioni attuali sulla Giustizia Tributaria” organizzato dall’AMT – Sezione Provinciale di Catania, Catania 29 novembre 2014;
- Convegno su “Verso un nuovo sistema tributario tra esigenze fiscali e tutela del contribuente” organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno , Salerno 5 dicembre 2014;
- Convegno su “Il contraddittorio inserito nella nuova procedura di accertamento fiscale. L’evoluzione della normativa tra la lotta all’evasione e la tutela del contribuente” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, Bologna 4 dicembre 2014;
- Convegno su “Dinamiche attuali dell’Ordinamento tributario” organizzato dall’AMT – Giunta Regionale Sicilia in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, Palermo 6 dicembre 2014;
- Convegno su “Le giornate tributarie dello stretto nella Città di Reggio Calabria” organizzato dall’AMT Calabria e sezione provinciale di Reggio Calabria, Reggio Calabria 5 e 6 dicembre 2014;
- Convegno su “L’Ente Ecclesiastico nell’ordinamento tributario italiano” organizzato dall’AMT sezione Liguria, Genova 20 dicembre 2014;
- Seminario su “Presunzioni ed inversione dell’onere della prova nell’accertamento e nel processo tributario” organizzato dall’AMT sezione regionale del Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine, Udine 11 dicembre 2014;

- Evento formativo rivolto agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale per geometri "Baggi" di Sassuolo a.a. 2014/2015;
- Corso di Alta Formazione in Diritto Tributario organizzato all'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza con durata da gennaio a giugno 2015.

§. 4 – IV Commissione: *Concorsi*.

La Commissione IV - Concorsi, nel 2014 è stata composta da cinque Consiglieri che sovrintendono all'attività di tre funzionari tributari di Area 3[^] (F4, F3 e F2) fino a giugno 2014, ai quali si sono aggiunti, da luglio, un funzionario di area 3[^], F4 e, da settembre, altre 2 unità (area 2[^], F3), che costituiscono l' Ufficio IV - Concorsi.

Ad oggi le procedure concorsuali previste sono di tre tipi:

1. **Interpello** “*orizzontale*”: prevede soltanto il trasferimento di sede. La valutazione avviene sulla base della tabella dei punteggi previsti all'art. 4, comma 40 della legge n. 183 del 12.11.2011 e s.m.i. per i servizi resi nelle Commissioni tributarie.
2. **Concorso interno**: prevede il passaggio “*verticale*” per l'assegnazione “*di diverso incarico*”, per esempio, da giudice a Vicepresidente di sezione, da Presidente di Commissione tributaria provinciale a Presidente di Commissione tributaria regionale o viceversa.

La valutazione dei candidati avviene sulla base di una scheda di valutazione triennale in cui vengono riportati i dati relativi a ***diligenza, laboriosità e attitudine*** e sulla base dell' “*esperienza*” desunta dagli effettivi periodi di servizio (che spesso non coincide con l' “anzianità” dell'interpello).

3. **Concorso esterno**: prevede il reclutamento dei giudici fra “coloro che aspirano per la prima volta ad un incarico nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali”. I requisiti ed i punteggi sono riferiti alla risalente “*Tabella E*” allegata al decreto legislativo 31.12.1992, n. 545. Diverse e varie proposte di rinnovare la predetta tabella si sono succedute nel tempo senza tuttavia arrivare a completare favorevolmente l'iter di approvazione. Sono tuttora allo studio ipotesi che, oltre ai titoli di base per l'accesso alle professioni legali ed assimilate, tengano conto di titoli di studio e specializzazioni maggiormente idonee e caratterizzanti lo svolgimento delle impegnative funzioni del giudice tributario.

Le competenze di detta Commissione prevedono lo svolgimento di tutte le procedure relative alla nomina dei Giudici Tributarie con riferimento anzitutto alle prefate differenti modalità per ciascuna delle quali vengono approntate le proposte di delibera di bando (interpello, concorso interno, concorso estero) che,

una volta approvate in Commissione, vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio.

A seguire, la Commissione si occupa di tutte le incombenze istruttorie per le nomine dei giudici tributari, dall'esame delle domande alla formazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati sulla base dell'art. 9 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 - che disciplina i procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie - e del Regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 231, fino all'immissione in servizio dei vincitori.

Anche nel 2014 non è stato possibile attuare il sistema informatico di ricezione delle domande di concorso al fine di procedere in via automatizzata alla creazione del database per i dati che la Commissione concorsuale dovrà elaborare (punteggi e graduatorie). I concorsi sono stati quindi elaborati con mezzi manuali, acquisendo i dati dal cartaceo e copiandoli su pc, creando dei tabulati *excel* con i dati minimi anagrafici dei candidati e delle sedi richieste in ordine di scelta, integrando man mano i risultati della valutazioni (= attribuzione dei punteggi) da parte della Commissione Concorsi. Da questo tabulato sono formate le graduatorie per ogni sede di concorso, e manualmente queste vengono spuntate per individuare, in ordine di punteggio, di scelta, e quindi di età, i vincitori in ogni sede. Considerato che negli ultimi concorsi l'individuazione dei vincitori è stata esperita con il simultaneo incrocio di più di settanta graduatorie con scelte multiple, è chiaro il notevole impegno profuso per raggiungere risultati corretti.

Una volta individuati i vincitori, si predispone la delibera di graduatoria e, trascorso il tempo necessario per acquisire le eventuali rinunce nel tempo fissato, si procede all'approvazione delle delibere di nomina. Le delibere, conclusa la fase consiliare dopo l'approvazione in plenum sono inviate al Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria per il prosieguo di competenza: da questo momento in poi, al Consiglio di Presidenza non è dato modo di seguire gli ulteriori passaggi.

Per i due maxi concorsi del 2011, concorso interno e per le rettifiche del concorso esterno (per 960 posti di giudice pubblicato nella G.U.65/2011), anche al fine di non ulteriormente procrastinare tempi che già erano risultati assai lunghi per la grande quantità di concorrenti, nella precedente consiliatura si è deciso di procedere a deliberare contestualmente graduatorie e nomine. Ciò ha comportato, potendo legittimamente i candidati rinunciare a' termini di bando,

come hanno rinunciato, doversi rielaborare più graduatorie, procedere alla revoca della nomina del rinunciatario e nominare il successivo vincitore che, assai spesso, nelle more, era già stato nominato in altro concorso su una scelta successiva, ed a sua volta doveva esserne revocata la nomina precedente per procedere ad un ulteriore scorrimento di graduatoria.

L'intersecarsi ed il continuo incrociarsi di nomine e revoche di nomine ha consolidato la prassi della Corte dei Conti - e dell'Ufficio Legislativo di conseguenza, onde poter individuare correttamente i provvedimenti, - di non approvare D.P.R. di revoche di nomine se non dopo aver già perfezionato (seppur *inutiliter dato*) la registrazione e l'iter del provvedimento di nomina, i cui dati (registrazione Corte dei Conti ecc.) verranno poi inseriti nella successiva revoca a completare il provvedimento definitivo. Il risultato è stato che i tempi di perfezionamento dei d.p.r. sono almeno raddoppiati.

Considerato il già lungo iter del D.P.R., per il quale devono essere tenute in considerazione anche le tempistiche amministrative, questo Consiglio è addivenuto alla decisione, già con riferimento alle delibere di cui al *bando per interpello dei giudici del 04.06.2013*, di approvare la sola delibera di graduatoria e, solo dopo aver acquisito la dichiarazione di accettazione o di rinuncia all'incarico, procedere alla nomina dei vincitori. Purtroppo, le richieste di accettazione dell'incarico, inviate per posta con raccomandata A/R, pur onerose (per il tempo e per la spesa necessari), non hanno avuto lo sperato riscontro immediato da parte degli interessati, e ciò per vari motivi (cambi di indirizzo non comunicati, mancato ritiro, ecc.). Anche in considerazione di tali inconvenienti la Commissione ha deciso, nei bandi approvati nel 2014, di velocizzare le comunicazioni agli interessati adottando lo strumento della *pec*.

- Da febbraio 2014 si è potuto dar corso alle prime delle 76 delibere di nomina dei giudici tributari vincitori dell'**interpello** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11.06.2013, n. 46 e, alla data dell' 08.04.2014, le nomine, per quanto attiene l'attività della Commissione e Consiliare sono state completate. Nell'anno è pervenuto tuttavia, per l'interpello in parola, un solo decreto del Presidente della Repubblica di nomina, a seguito del quale ha assunto servizio un solo giudice.

- A febbraio 2014 sono pervenuti i decreti del Presidente della Repubblica conseguenti alle prime delibere di nomina del **concorso interno di cui al bando del 03.08.2011**, e poi degli interPELLI per i posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione (**bandi pubblicati il 21.05.2013**).

In questa fase sono state affrontate le problematiche derivanti da un centinaio di decreti cumulativi di nomina, nei cui elenchi erano compresi anche i giudici la cui nomina era stata nel frattempo revocata dal Consiglio (vuoi per scorrimento di graduatorie, vuoi per rinunce, vuoi per opzioni espresse dai vincitori fra diversi concorsi). Anche a questi soggetti - veniva precisato da Direzione della Giustizia tributaria – doveva essere notificato comunque il decreto del Presidente della Repubblica, in quanto provvedimento recettizio. In considerazione delle criticità rappresentate più volte dalla Commissioni al riguardo, si è provveduto a diramare una circolare esplicativa (**prot. n. 2016 del 19.02.2014**) nella quale venivano date istruzioni in ordine alla notifica dei decreti del Presidente della Repubblica sia ai vincitori (per l'immissione in servizio) sia ai rinunciatari (la cui nomina era in corso di revoca con d.p.r. in itinere), e si precisava che, per una maggiore snellezza del procedimento di immissione nelle funzioni, sarebbero stati comunicati con precedenza gli indirizzi e i recapiti dei neo-nominati da invitare per il giuramento, insieme alla relativa delibera per la convocazione degli aventi diritto.

Nel primo semestre del 2014 si è dato quindi luogo all'approvazione di **n. 108 delibere di convocazione** per l'immissione in servizio dei soli vincitori che ne avessero diritto, per ogni sede di Commissione tributaria, previa ricognizione della posizione di ogni soggetto nominato nei D.P.R.

Si sottace che l'Ufficio ha dovuto ricopiare manualmente gli indirizzi (a volte interpretando scritture illeggibili o contraddittorie) e i recapiti telefonici da inviare alle Commissioni tributarie sedi di concorso per centinaia di vincitori da convocare. In relazione a questa attività ed al fine della preparazione del lavoro in Commissione, l'Ufficio ha eseguito tutti i controlli preliminari connessi alla formazione, redazione e trasmissione delle delibere medesime.

* * * * *

La nuova Commissione, considerate le rinunce pervenute anche nell'interpello dei giudici, espletato in breve tempo, ha ravvisato l'esigenza di potenziare la celerità che dovrebbe caratterizzare la procedura di interpello

stesso, individuando, per il futuro, due *modus operandi*:

a) La questione relativa alle nomine all'esito dei concorsi per interpello (nei quali l'unica modifica giuridica che si consegue è la sede di servizio), è stata discussa anche con il Responsabile della Direzione della Giustizia tributaria. Dopo ampia riflessione la Commissione ed il Consiglio, al fine di ottimizzare la procedura nell'ottica dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione con risparmio di tempi e di risorse, ha ritenuto che la semplificazione potrebbe aver luogo reintroducendo, almeno per i trasferimenti orizzontali, la nomina per D.M. anziché per D.P.R., provvedimento che richiede un più articolato *iter*. E' stato deciso, quindi, di predisporre una idonea Risoluzione consiliare interna al Consiglio, nella quale affrontare tutte le problematiche e le soluzioni inerenti la procedura stessa. Tutto ciò considerato, al fine di adempiere all'esigenza di colmare con efficacia ed immediatezza le vacanze delle piante organiche laddove possibile in presenza di vincitori di interpello o concorso interno con movimento orizzontale, la Commissione IV (congiunta a Commissione Status) ha proposto al plenum la risoluzione, adottata con la **Risoluzione N. 8 del 07.10.2014, per l'applicazione in via esclusiva dei vincitori di interpello.**

b) E' stata riconosciuta l'esigenza di consolidare il significato delle accettazioni dell'incarico ricevuto dai vincitori e, quindi, di effettuare gli scorrimenti delle graduatorie soltanto fra i concorrenti che non siano già stati nominati in altro incarico (dei quali, pertanto, non si dovrà più revocare la nomina), nonché di accelerare le comunicazioni ai concorrenti adottando lo strumento della *pec*, già in uso gratuito a tutti i giudici tributari, risparmiando sui notevoli costi della raccomandata A/R. In tal modo, anche nei casi di accesso agli atti, le cui istanze dei richiedenti devono essere comunicate a numerosi controinteressati, saranno consentiti apprezzabili risparmi di spesa.

➤ Relativamente all'interpello per 16 posti di Presidente di Commissione (bando del 29.10.2013) sono pervenute solo n. 7 domande.

- Sono state approvate in maggio **5 delibere di graduatoria** ed a luglio, a ricezione avvenuta dell'accettazione degli incarichi, si è proceduto alla **nomina dei vincitori**.
- **Al 31 dicembre risultano in servizio nei nuovi incarichi i 5 vincitori**, uno dei quali già nominato con D.P.R., e quattro applicati in via esclusiva.
 - **Relativamente al concorso interno (bando del 17.09.2013)** per i posti vacanti di Presidente di Commissione (n. 26), Presidente di sezione (n. 115) e Vicepresidente di sezione (n. 148):
- è stato completato l'esame preliminare delle restanti n. **330 domande**, con il controllo dei requisiti in relazione agli incarichi richiesti, e l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "A" – "esperienza", spettante ai candidati.
- E' stata predisposta ed approvata la **Risoluzione n. 2 del 03.06.2014 di parziale modifica della scheda triennale**, rimodulata e semplificata in modo da consentire l'inserimento dei dati consuntivi relativi alla **laboriosità** (numero di sentenze redatte da ogni giudice) ed alla **diligenza** (tempi di deposito delle sentenze) da parte delle Commissioni tributarie, in grado di avvalersi a tal fine del sistema SICOT in loro dotazione. In tal modo è stata superata la necessità di attendere i tempi – del tutto aleatori, atteso che il MEF, pur a seguito degli incontri sul tema, non ha potuto dare precise indicazioni su quando sarebbero stati estratti e consegnati al Consiglio i dati richiesti alla SO.GE.I, rappresentando altresì che trattavasi, in ogni caso, di attività onerosa per il Ministero e SO.GE.I. stessa. Non si può tacere tuttavia che tale attività di estrazione dei dati di laboriosità e diligenza da parte del personale delle CCTT, non ostante l'encomiabile collaborazione, è stato, soprattutto in taluni casi, particolarmente difficoltoso.

Al riguardo, occorre far presente che tale estrazione di dati, in fase di prima esecuzione, si è rivelata di particolare difficoltà soprattutto per le Commissioni tributarie di grandi dimensioni laddove in particolare erano presenti candidati in gran numero. Il personale dell'Ufficio ha immediatamente iniziato una collaborazione con i Direttori delle CCTT o il personale da questi delegato per la soluzione dei problemi più frequenti. Sono state diramati istruzioni e chiarimenti anche per le vie brevi. La

procedura concorsuale è stata tuttavia rallentata dalla circostanza che talune Commissioni hanno chiesto (ed ottenuto) proroga dei termini e si è dovuto attendere comunque fino a novembre per acquisire le ultime schede, nonostante i ripetuti solleciti. Tuttora rimangono criticità per una commissione ed i dati ivi richiesti.

- Sono state acquisite a protocollo informatico e su rete locale, stampate ed elaborate le **530 schede di valutazione triennale dei candidati**, insieme alle sentenze allegate.
- Si è provveduto alla elaborazione dei dati secondo le modalità previste nella risoluzione medesima, in modo da ottenere, in base ai coefficienti ricavati, i punteggi automatici per la produttività di sentenze e per i tempi di deposito. Ciò anche con l'ausilio dell'Ufficio XII –Informatica giudici tributari.
- Al fine di una corretta valutazione e valorizzazione di particolari e specifici titoli di studio (in aggiunta a quelli abilitanti la funzione), l'aggiornamento professionale (con particolare riferimento a corsi e seminari organizzati dal CPGT) e le qualità didattiche dei giudici (con distinzioni tra docente e discente), la Commissione IV ha deciso, in seduta congiunta con la Commissione III - Formazione ed aggiornamento professionale, i punteggi spettanti ai candidati per i master, i corsi e gli eventi formativi.
- E' stata predisposta, per ogni candidato idoneo, la scheda sinottica contenente i dati anagrafici ed i punteggi automatici per laboriosità e diligenza.
- La Commissione Concorsi, in più sedute, ha completato le schede sinottiche dei candidati per i 26 posti di Presidente di Commissione, attribuendo i punteggi per esperienza e quelli discrezionali relativi a diligenza, laboriosità e attitudine sulla base delle schede triennali, nonché i punteggi spettanti per i master, i corsi e gli eventi formativi dichiarati. Per ragioni di economicità e potendosi agevolmente leggere anche dal computer in rete locale, qualora non già prodotte in cartaceo, le sentenze allegate alla domanda dai giudici sono state visionate dalla Commissione esaminatrice direttamente dai files prodotti ed allegati dalle CC.TT. invianti e raccolti nella "cartella del giudice" creata all'uopo dall'Ufficio concorsi.

- Sulla base dei punteggi così assegnati ed approvati dalla Commissione Concorsi, sono state formate 26 graduatorie, ed il 16 dicembre 2014 sono state approvate dal Plenum le conseguenti delibere di graduatoria dei concorsi per i posti di Presidente di Commissione, nelle quali si chiede ai vincitori la formale accettazione dell'incarico.

➤ **Bando di concorso interno approvato con delibera n. 1192 del 03.06.2014:** I posti di giudice rimasti vacanti all'esito dell'interpello pubblicato nella G.U. 46 del 2013 sono stati pubblicati con il consequenziale bando di concorso interno, con i medesimi criteri del bando 17.09.2013, di cui costituisce il completamento.

Per tale concorso sono pervenute solo 7 domande con 14 scelte.

- In data 01.07.2014 è stato approvato con delibera n. 1423 il **bando pubblicato nella G.U. n. 53 dell' 08.07.2014**, con il quale è stata indetta una procedura di **interpello riservato ai giudici** nominati in soprannumero ed ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali.
- Per tale interpello sono pervenute **n. 218 domande** di partecipazione, con 467 scelte di sedi.
- Nella seduta del 04.11.2014 sono stati approvati i punteggi spettanti ai concorrenti e sono state decise le esclusioni di taluni candidati privi dei requisiti richiesti.
- E' stata riscontrata la presenza, fra i candidati idonei, di vincitori del precedente interpello G.U. 46/2013, con D.P.R. di nomina in itinere. Si è deciso, pertanto, in fase di formazione delle graduatorie, di espungere le posizioni di coloro che hanno già accettato precedenti incarichi con procedimenti *in itinere*. Ciò anche al fine di non vanificare l'esito del precedente concorso e consentire l'ingresso dei restanti giudici in soprannumero nell'organico delle Commissioni tributarie.
- Sono state formate 66 graduatorie (per 8 sedi non sono pervenute domande), in ordine di punteggio.

- Sono state predisposte 15 bozze di delibere di graduatoria, che si proporranno al Plenum solo a completamento dell'incrocio delle graduatorie ai fini dell'individuazione di tutti i vincitori di concorso, essendo le graduatorie collegate fra loro per le scelte multiple.

➤ Sono state inoltrate **n. 26 richieste sottese ai controlli d'ufficio**, ai sensi degli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte nel concorso per trasferimento indetto con bando del 17.09.2013, nei casi di dichiarazioni di servizio prestato nelle commissioni rese dai candidati in modo impreciso o che ha destato perplessità in ordine alla valutazione della "esperienza", e nei casi in cui sono stati dichiarati titoli di studio (laurea in giurisprudenza o economia e commercio senza l'indicazione della data del rilascio e/o dell'Ateneo che la ha rilasciato, o della classe di laurea) e dichiarazioni di equipollenza della laurea posseduta a quella prescritta senza allegare il previsto certificato degli esami sostenuti nel diverso corso di studi.

➤ In materia di **accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e rilascio di copia atti richiesti**, sono stati effettuati **n. 8 accessi e n. 7 invii e/o consegna atti** (un plico non è stato ritirato dal richiedente), che hanno comportato, come richiesto dalla legge, anche tutte le numerose comunicazioni ai controinteressati e la valutazione delle eventuali opposizioni all'accesso dei controinteressati stessi. In ordine all'espletamento di tale attività, considerata la mole di atti richiesti dagli interessati, che richiede un cospicuo tempo di lavoro, si è rappresentata più volte l'esigenza di un nuovo regolamento (affisso all'albo del sito), che preveda anche una modulistica standardizzata, indicazioni scaricabili dal sito, la tabella dei costi per le copie ecc..

- E' stato dato riscontro, anche per le vie brevi, a tutta la corrispondenza pervenuta in materia di reclutamento e di spiegazione sulle valutazioni effettuate. Sono state, altresì, fornite informazioni telefoniche, anche con indicazioni *step by step* per la consultazione delle graduatorie e di altri atti pubblicati sul sito.

- Si è provveduto alla stesura di n. **35 ordini del giorno** e di n. **34 verbali della Commissione** concorsi, alla tenuta del protocollo informatico di pertinenza, alla redazione delle statistiche periodiche di rilevazione dell'attività svolta.

- E' stata curata la pubblicazione, sul sito internet del Consiglio delle graduatorie, della parte dispositiva di tutte le delibere di graduatoria e nomina, delle Risoluzioni, delle circolari e dei bandi afferenti le competenze della Commissione concorsi.

- Sono state predisposte e diramate n. **2 circolari**.

- Sono state predisposte ed approvate le seguenti Risoluzioni:

RISOLUZIONE n. 2 del 3 giugno 2014 : Scheda di valutazione dei giudici tributari per il triennio 2010-2012. Tale risoluzione di parziale modifica della scheda triennale è stata rimodulata in modo da consentirne la completa compilazione da parte delle Commissioni tributarie, con i dati in loro possesso anche tramite il SICOT, e senza dover ad ogni concorso attendere i tempi (ed i costi) della SO.GE.I.

RISOLUZIONE n. 8 del 7 ottobre 2014: "Componenti di Commissione Tributaria vincitori di procedura di interpello per trasferimento ad altra sede - Applicazione temporanea in via esclusiva nelle more del perfezionamento del DPR di nomina".

RISOLUZIONE n. 10 del 24 ottobre 2014: Regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni ed esterni.

PROSPETTO SINOTTICO

Risoluzioni e circolari	n. 3 + 2
Bandi concorsuali approvati con delibera	n. 2
Valutazione domande di candidati	n. 755
Controlli d'ufficio ex d.P.R. 445/2000.	n. 26
Risposte a quesiti	n. 20

Accesso agli atti e rilascio copie	n. 8
delibere di graduatoria	n. 30
delibere di nomina	n. 88
delibere di rettifiche graduatoria e/o nomina e revoche di nomina	n. 21
delibere di invito a giurare e p.d.a. D.P.R. di nomina	n. 114
delibere di presa d'atto dei giuramenti	n. 179
Delibere varie (Risposte ad istanze: in autotutela, di rettifica punteggi ecc.,	n. 16
Totale delibere	n. 450
Totale comunicazioni	n. 560

§. 5 – V Commissione: *Incompatibilità*.

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. 545/92 e successive modifiche ed è formata da cinque componenti.

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione, è formato da un responsabile amministrativo, funzionario area 3° F5; un funzionario area 3° F4; due impiegate area 2° F4, un'impiegata area 2° F3.

L'Ufficio, nel corso dell'anno 2014, ha provveduto:

- a verificare l'avvenuta presentazione da parte di tutti i giudici tributari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione ed alla relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- a segnalare all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi dei giudici che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non hanno barrato la casella in cui debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs 545/92;
- ad esaminare gli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;
- a valutare le segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o dalle Agenzie Fiscali;
- all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità, l'ufficio ha provveduto:

- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti di competenza ed alla loro presentazione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla predisposizione, su supporto informatico, dell'elenco dettagliato dei fascicoli che saranno esaminati nella seduta settimanale del Consiglio, con allegate le bozze dei provvedimenti predisposti in formato PDF;
- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni;
- alla predisposizione dell'ordine del giorno relativo alle pratiche da esaminare nella seduta settimanale della Commissione V, ed all'invio del medesimo a tutti i componenti del Consiglio;

- alla redazione del verbale relativo alla seduta settimanale tenuta dalla Commissione V.

Nello schema che segue, si riportano i dati relativi all'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2014.

Esame delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio triennali	1700
Lettere Istruttorie (in sostituzione delle delibere)	118
Delibere di Apertura di procedimento di decadenza	14
Delibere di richiesta informazioni	39
Delibere di convocazione	6
Delibere di archiviazione atti	90
Delibere di archiviazione del procedimento di decadenza	28
Delibere di decadenza	4
Delibere di non luogo a provvedere	59
Richieste e trasmissioni notizie e/o atti alle commissioni interne	92
Risoluzione n.7/2014 del 7.10.2014	1

La Commissione, nell'anno 2014, ha continuato la valutazione attenta e capillare delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al triennio 2012-2013-2014 presentate dai giudici tributari, con l'obiettivo di eliminare, una volta accertate, le posizioni di incompatibilità dei giudici. Ciò è stato realizzato non soltanto mediante la decadenza ma, nei casi di incompatibilità oggettiva, attraverso l'individuazione di una diversa sede cui trasferire i giudici, idonea, se accettata, a rimuovere la causa di incompatibilità.

I dati contenuti nello schema evidenziano infatti una notevole diminuzione delle delibere di decadenza e, di conseguenza del relativo contenzioso, a fronte di un incremento dell'attività svolta dall'ufficio V per sanare l'incompatibilità attraverso l'individuazione di sedi idonee.

Cospicuo è stato pure il supporto fornito alla Commissione concorsi, cui si è segnalata, dietro precise richieste della medesima, l'esistenza o meno di un procedimento di incompatibilità a carico di giudici vincitori di concorso ed in procinto di prestare giuramento per il nuovo incarico.

L'impegno maggiore, tuttavia, la Commissione V Incompatibilità lo ha profuso effettuando al suo interno, in completa autonomia, quell'attività istruttoria che negli anni passati veniva condotta nella forma di delibera del plenum, realizzando in tal modo la volontà del Consiglio di rendere più celere l'iter procedimentale dei lavori svolti.

Ciò ha comportato una riduzione dei tempi necessari per l'istruttoria e la definizione di ciascuna pratica in lavorazione.

I positivi risultati conseguiti, si sono tradotti in uno stimolo a continuare sulla stessa strada, infatti, la preoccupazione che la veste grafica ed i contenuti del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in uso potessero far sorgere qualche perplessità per la compilazione dello stesso, hanno indotto la Commissione, in occasione della redazione della Risoluzione n.7/2014 del 7.10.2014 "Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al quadriennio 2015 - 2016 - 2017 - 2018", a predisporre un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà più snello e con una nuova veste grafica, corredato, in allegato, dalle norme citate nel medesimo.

§. 6 – VI Commissione: *Procedimenti disciplinari e di decadenza.*

La Commissione VI – Provvedimenti Disciplinari e di Decadenza - è composta da cinque consiglieri ed esplica le proprie funzioni con il supporto dell'attività del corrispondente Ufficio. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo, provvede alla predisposizione degli atti concernenti i procedimenti disciplinari, ex art.16 del d.lgs. 545/92 nonché quelli di decadenza di cui all'art.12 lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* stessa normativa;

In merito ai procedimenti disciplinari fornisce direttive all'Ufficio al fine della stesura delle proposte di:

1. delibere di richiesta dell'esercizio dell'azione disciplinare;
2. delibere di apertura del procedimento con contestazione degli addebiti disciplinari;
3. delibere di rimessione degli atti al presidente per la fissazione della discussione del procedimento;
4. decreti presidenziali di fissazione della udienza dibattimentale;
5. decisioni disciplinari applicate, poi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Commissione, istruisce, inoltre, i procedimenti cautelari mediante la predisposizione di delibere che dispongono in merito all'esonero temporaneo o alla sospensione, obbligatoria o facoltativa, dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio provvede a predisporre dapprima le delibere di apertura del procedimento, poi quelle di convocazione dei giudici interessati, ed infine le delibere di decadenza, dichiarate, poi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito agli esposti nei confronti dei giudici tributari, provenienti sia da privati che da soggetti pubblici, l'Ufficio procede alla relativa istruttoria, secondo le indicazioni fornite della Commissione.

L'Ufficio provvede, poi, alla tenuta di numerosi registri tra i quali quello relativo alle iniziative disciplinari, quello concernente le convocazioni dei giudici e quello degli esposti.

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

L'Ufficio è costituito dal seguente personale:

- n. 1 unità di Terza Area, f.r. F6;
- n. 2 unità di Terza Area, f.r. F4;
- n. 1 unità di Seconda Area, f.r. F3;
- n. 1 unità di Prima Area, f.r. F3.

1. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

• ATTI ISTRUTTORI:

Totale n. 264

di cui

- n. 106 per procedimento penale;
- n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 19 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 70 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92);
- n. 19 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- n. 14 per esposti;
- n. 33 per competenza altri Uffici interni.

• DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI (SENZA AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE):

Totale n. 66

delle quali:

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 62 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92).

• DELIBERE DI RICHIESTA AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Totale n. 23

delle quali:

- n. 15 per procedimento penale;

- n. 5 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92).

- **DELIBERE DI CONTESTAZIONE**

Totale n. 19

delle quali :

- n. 11 per procedimento penale;
- n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

- **DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Totale n. 5

- **DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE**

Totale n. 8

delle quali :

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 5 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92).

- **DECRETI PRESIDENZIALI DI FISSAZIONE UDIENZA DISCUSSIONE**

Totale n. 32

dei quali :

- n. 16 per procedimento penale (*di cui n. 6 rinvii*);
- n. 13 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico (*di cui n. 3 rinvii*);
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze (*rinvii*);
- n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92).

- **RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE**

Totale n. 20

delle quali :

- n. 10 per procedimento penale;
- n. 7 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92).

• ***DECISIONI DISCIPLINARI***

Totale n. 22

delle quali:

- n. 8 assoluzioni (di cui n. 4 per addebito relativo a procedimento penale, n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico; n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, d.lgs. n.545/92);
- n. 9 ammonimenti (di cui n. 3 per addebito relativo a procedimento penale, n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico; n. 3 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 5 sospensioni funzioni (di cui n. 4 per addebito relativo a procedimento penale, n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico).

• ***DELIBERE DI RIESAME O ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI DECISIONI RELATIVE A SANZIONI DISCIPLINARI***

Totale n. 1

• ***DELIBERE DI ESTINZIONE (ex art. 21 del Regolamento per il procedimento disciplinare):***

Totale n. 3

• ***DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE***

Totale n. 3

- **DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** *ex art. 11, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare:*

Totale n. 3

2. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI

- **DELIBERE DI CONVOCAZIONE**

Totale n. 12 (di cui n. 1 *ex art. 13*, n. 3 *ex art. 13 e/o 14, comma 2*, n. 3 *ex art. 14, comma 2*, n. 5 rinvii *ex 13 e/o 14, Regolamento disciplinare*).

- **RELAZIONI PER CONVOCAZIONI**

Totale n. 8 (di cui n. 3 *per art. 13*, n. 3 *per art. 14, comma 2*, Regolamento disciplinare).

- **DELIBERE DI ESONERO TEMPORANEO FUNZIONI** (*ex art. 11/Bis del Regolamento per il procedimento disciplinare*)

Totale n. 2

- **DELIBERE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** (*ex art. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare*)

Totale n. 2

- **DELIBERE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** (*ex art.14, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare*)

Totale n. 3

- **DELIBERE DI DINIEGO APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE**

Totale n. 2 (di cui n. 1 *per art. 13*, n. 1 *per art. 14, comma 2*, Regolamento disciplinare).

- **DELIBERE DI REVOCA MISURA CAUTELARE**

Totale n. 3 (*per art. 14 comma 1, Regolamento disciplinare*).

- **DELIBERE DI ESTINZIONE PROCEDIMENTO CAUTELARE**

Totale n. 1 (*per art. 14 comma 1, Regolamento disciplinare*).

- **DELIBERE DI RISPOSTA A QUESITI**

Totale n. 1

3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA

- **ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:**

Totale n. 10

di cui:

- n. 1 ex art.12, comma 1, lett. d), d.lgs.545/92 (omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);
- n. 7 ex.12, comma 1, lett. e), d.lgs.545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- n. 2 per competenza altri Uffici interni.

- **DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI (SENZA AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA):**

Totale n. 1 (ex art.12, comma 1, lett. d), d.lgs.545/92 omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina).

- **DELIBERE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Totale n. 7

di cui:

- n. 2 ex art.12, comma 1, lett. a), d.lgs.545/92, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs.545/92;
- n. 3 ex art.12, comma 1, lett. d), d.lgs.545/92 (omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);
- n. 2 ex art.12, comma 1, lett. e), d.lgs.545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

- **DELIBERE CONVOCAZIONI**

Totale n. 4

di cui:

- n. 2 ex art.12, comma 1, lett. d), d.lgs.545/92, per omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- n. 2 ex art.12, comma 1, lett. e), d.lgs.545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive (*di cui 1 rinvio*).

- **RELAZIONI PER CONVOCAZIONI**

Totale n. 4

di cui:

- n. 2 ex art.12, comma 1, lett. d), d.lgs.545/92, per omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- n. 2 ex art.12, comma 1, lett. e), d.lgs.545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

- **DELIBERE DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

Totale n. 3 (ex art.12, comma 1, lett. e), d.lgs.545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive).

- **DELIBERE DI DECADENZA**

Totale n. 11

di cui:

- n. 3 ex art.12, comma 1, lett. a), d.lgs.545/92, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs.545/92 (*di cui 1 rinvio*);
- n. 7 ex art.12, comma 1, lett. d), d.lgs.545/92 (omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina);
- n. 1 ex art.12, comma 1, lett. e), d.lgs.545/92, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

- **DELIBERE DI PRESA D'ATTO DECRETO MINISTERIALE DI DICHIARAZIONE DELLA DECADENZA**

Totale n. 2

4. DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ESPOSTI

Totale n. 25

5.ELENCAZIONE E RELATIVA DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PIU' RILEVANTI ADOTTATI

- La Commissione ha predisposto un nuovo Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato con delibera n. 1279/2014 del 10 giugno 2014 e pubblicato nella G.U. n. 168 del 22 luglio 2014, con il quale è stata disciplinata la procedura relativa ai procedimenti disciplinari.

Con tale Regolamento si provvede, nel rispetto del dettato normativo del d.lgs. 545/92, ad individuare in modo più specifico le fattispecie di illecito disciplinare che possono dar luogo all'irrogazioni di sanzioni, la più grave delle quali comporta la rimozione definitiva dall'incarico di giudice tributario. E' stato altresì chiarita la scansione procedimentale del procedimento disciplinare.

Con lo stesso Regolamento è disciplinata in modo dettagliato la procedura relativa all'adozioni di misure cautelari a carico dei magistrati tributari ed in particolare è regolamentata la sospensione dalle funzione, nelle due forme di obbligatoria e facoltativa a seconda della natura discrezionale o meno nella adozione della misura, nonché l'esonero dalle funzioni nell'ipotesi di rinvio a giudizio per alcuni delitti contra la P.A.. E' stato previsto che la sospensione obbligatoria dalle funzioni, adottata a seguito della misura cautelare restrittiva della libertà personale emessa a carico del giudice tributario, perduri per tutta la durata della custodia cautelare.

Si è statuito, inoltre, che l'adozione della misura cautelare comporta, in ogni caso, anche l'interruzione nella percezione dell'emolumento nella sua parte fissa.

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 7 agosto 2014.

- Nella seduta consiliare del 4 marzo 2014, con delibera n. 703/14 proposta dalla Commissione è stato fissato un innovativo principio attinente le ipotesi di decadenza del giudice tributario per mancata

partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive, ex art. 12, comma 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

Si è deliberato, infatti, che al fine della dichiarazione della decadenza dalle funzioni di giudice nell'ipotesi di sua assenza a tre sedute consecutive, non è sufficiente la pronuncia con quale il Consiglio non ha accolto, per gli aspetti relativi alla corresponsione del compenso, le giustificazioni del magistrato, ma è necessario verificare la sussistenza di ulteriori condizioni dalle quali s'evince la sua volontà a non espletare con diligenza le funzioni giurisdizionali.

- Il Consiglio nella seduta del 18 febbraio 2014, su proposta della Commissione, ha chiarito che tra i poteri istruttori della Commissione rientra la facoltà di disporre proprie audizioni di soggetti informati su fatti rilevanti disciplinarmente.

oooooooooooo

I suddetti dati sottolineano l'impegno speso dalla Commissione nell'attività istruttoria propedeutica all'avvio dei procedimenti per l'accertamento di illeciti disciplinari nonché di cause di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e), del d.lgs. n. 545/92. Significativa è al riguardo una diversa e più puntuale attività di raccordo con gli organi della magistratura ordinaria nonché con il Consiglio superiore della magistratura, in attesa che analoghe forme di collaborazione siano instaurate dal CPGT con altre rappresentanze delle categorie professionali dalle quali provengono i giudici tributari.

La Commissione si è riunita con cadenza settimanale, per cui nel corso del 2014 ha tenuto n. 31 sedute i cui verbali, al pari dei relativi ordini del giorno, sono stati redatti dal personale dell'Ufficio, con un forte incremento dell'attività di verifica e controllo, in particolare con riferimento a situazioni pregresse.

§. 7 – VII Commissione: *Contenzioso*.

La Commissione Contenzioso coordina l'attività dell'Ufficio Contenzioso ai sensi dell'art.6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 hanno fatto parte del suddetto Ufficio n. 5 dipendenti, appartenenti alle seguenti aree: responsabile dell'Ufficio area III F5, 1 funzionario di area III F1, 1 di area III F3, 2 collaboratori di area II F4.

Nell'anno di riferimento l'Ufficio Contenzioso ha sottoposto all'esame e all'approvazione dapprima della Commissione e successivamente del Consiglio, i seguenti provvedimenti:

- n. 14 delibere trasmesse al MEF, nonché 16 relazioni per le competenti Avvocature dello Stato, contenenti osservazioni e difese per consentire la costituzione e la resistenza in giudizio del Consiglio di Presidenza, a fronte di ricorsi giurisdizionali proposti dai giudici tributari innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali. avverso le delibere Consiliari;
- n. 3 delibere per la predisposizione di proposte di ricorsi in appello innanzi al Consiglio di Stato, nonché 3 relazioni per le Avvocature avverso sfavorevoli sentenze dei Tar;
- n. 1 delibera + relazione per il Dipartimento delle Finanze per l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
- n. 24 delibere varie e di presa d'atto.

Si evidenziano, inoltre, le attività preliminari e successive all'approvazione delle delibere da parte del Consiglio: presa in carico e successiva assegnazione del corriere ai Funzionari; redazione degli ordini del giorno; trasmissione delle delibere, proposte dall'Ufficio Contenzioso ed approvate dal Consiglio, alle rispettive Commissioni Tributarie ed al Dipartimento delle Finanze, raccolta delle delibere, degli ordini del giorno e dei verbali delle riunioni della Commissione, attività utile per la rendicontazione.

Si forniscono, infine, i seguenti dati statistici:

- Sedute della Commissione n.28;
- Redazione ordini del giorno n.28
- Redazione verbali n.28

La Commissione Contenzioso si occupa di ricorsi al Giudice Amministrativo o straordinari al Capo dello Stato, che hanno ad oggetto prevalentemente i seguenti argomenti:

- 1) Procedure concorsuali, in cui i ricorrenti contestano le valutazioni e i punteggi loro assegnati e le posizioni in graduatoria che ne derivano;
- 2) decadenza dalla funzione di giudice tributario, dichiarata a seguito di procedimento accertativo di incompatibilità oggettiva o soggettiva ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 545/92;
- 3) sanzioni disciplinari deliberate dal CPGT a carico di giudici tributari dichiarati colpevoli, a seguito di un procedimento disciplinare ex art. 16 D.Lgs 545/92.

Si pone l'attenzione, in particolare per l'attività svolta nell'anno 2014, sulla intervenuta necessità di ripetuti approfondimenti, in successive riunioni della Commissione Contenzioso, per alcune particolari tipologie di ricorsi, che hanno introdotto nuovi argomenti di contestazione e nuovo contenzioso avanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

Un congruo numero di ricorsi, presumibilmente destinati ad aumentare nei mesi a venire, riguardano infatti la richiesta al CPGT, motivata dalla recente delibera consiliare n. 3083 del 17/12/2013, del compenso spettante ai giudici tributari per il periodo in cui hanno svolto la funzione di componenti del Consiglio di Presidenza.

Tale fattispecie ha reso indispensabile una valutazione accurata della linea difensiva, manifestamente divergente rispetto a quella esposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguente necessità di incaricare della difesa un avvocato del libero foro. E' allo studio l'elaborazione di una convenzione, avente ad oggetto i compensi spettanti al difensore, che vincoli il professionista incaricato secondo le previsioni del Consiglio.

Altra recente questione, che sta assumendo notevole rilievo e che richiede una valutazione accurata sia da parte della Commissione che del Plenum, al fine di stabilire una linea di comportamento definitiva sull'argomento, è la richiesta del compenso spettante, pervenuta da parte di quei giudici che hanno svolto la funzione di presidenti facenti funzione a seguito di delibera consiliare.

L'emanazione del un nuovo regolamento disciplinare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicato in G.U. il 21 luglio 2014, ha infine comportato una riconsiderazione delle motivazioni dei ricorsi sull'argomento e una approfondita valutazione delle posizioni difensive di questo organo di autotutela.

Alla Commissione vengono inoltre richiesti pareri e relazioni da parte del MEF, in ordine a contenziosi instaurati nei confronti dello stesso Ministero, in relazione alle richieste di equo indennizzo per la irragionevole durata del processo ("legge Pinto").

Si rappresenta inoltre che risultano pendenti un gran numero di contenziosi, instaurati da tempo, per i quali non sono ancora intervenute sentenze dei tribunali amministrativi, in realtà ormai perenti, ancora in attesa del relativo decreto.

§. 8 – VIII Commissione: *Compensi dei giudici tributari.*

L'Ufficio VIII, come da previsione Regolamentare, provvede:

- all'esame delle problematiche inerenti le istanze di assenze, congedi ed aspettativa dei giudici tributari;
- alla predisposizione delle proposte di pareri in ordine ai compensi dei giudici tributari;
- alla predisposizione delle proposte di risoluzioni relative all'applicazione dei decreti interministeriali concernenti i compensi dei giudici tributari;
- alla predisposizione delle delibere relative a quesiti e comunque a problemi applicativi dei citati decreti sui compensi;
- alla predisposizione di pareri sulla ripartizione dei fondi stanziati per il funzionamento delle commissioni tributarie e sugli schemi di regolamenti e convenzioni riguardanti il funzionamento delle dette commissioni.

L'Ufficio VIII è composto di n. 5 unità, di cui: n. 1 responsabile amministrativo; n. 3 funzionari con compiti di attività istruttoria e n.1 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

Nel corso dell'anno 2014 l'attività svolta è stata molto copiosa e di consistente rilievo, infatti sono state oggetto di disamina e studio circa **n. 923** pratiche aventi ad oggetto le casistiche più svariate che in alcuni casi hanno richiesto un più approfondito esame delle fattispecie.

Tale attività ha riguardato sia la formulazione di delibere consiliari inerenti l'esame delle istanze legate a fatti fisiologici quali congedi, assenze, malattie sia lo studio e la ricerca volta a risolvere quesiti in ordine alla normativa applicabile ai singoli casi in trattazione.

E' stata altresì assicurata un'efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari e si è provveduto alla predisposizione delle delibere autorizzative le liquidazioni di parcelle e onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si sono altresì curati i contatti con le Commissioni Tributarie al fine di richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa necessaria all'istruttoria delle pratiche.

Inoltre, al fine di migliorare ed ottimizzare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nonché a tutela della funzione di giudice tributario, l'Ufficio VIII e la Commissione VIII, congiuntamente con l'Ufficio I status e la Commissione

I, dopo un attento esame delle problematiche inerenti le ipotesi di assenze non oggetto ancora di regolamentazione da parte del Consiglio, ha predisposto la Risoluzione n.6/2014, integrativa della precedente Risoluzione n. 4/2010 che ha regolamentato tutta la materia delle assenze dei giudici tributaria e della conseguente decurtazione del compenso.

La Risoluzione n.6/2014, è venuta a disciplinare e a riordinare la materia delle assenze giustificate con riferimento alle richieste effettuate dai componenti di Commissioni Tributarie che vengono chiamati a ricoprire incarichi o funzioni apicali conferiti da organismi governativi o da autorità governative Comunitarie ed internazionali o nel caso in cui vengono conferiti mandati elettivi ad organi di autogoverno di rilevanza Costituzionale o a Consigli Nazionali di Ordini Professionale. E' stata infatti prevista una nuova forma di astensione dall'attività giurisdizionale per tutto il periodo del mandato o dell'incarico venendo così a colmare un vuoto normativo.

§. 9 – IX Commissione: *Amministrazione e contabilità, bilancio, ufficio economato.*

L'Ufficio Ragioneria si occupa della “ **gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all'art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del C.P.G.T.**” .

Nell'ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto ufficio provvede a:

- liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri, Revisori dei Conti, Relatori e terzi;
- liquidazione delle spese per trasferte ai Consiglieri, Relatori e terzi;
- liquidazione delle competenze accessorie dovute al personale;
- liquidazione di ogni spesa per l'espletamento dell'attività istituzionale;
- tenuta delle scritture sistematiche della gestione contabile relative ai residui e alla competenza, nonché agli impegni di spesa;
- gestione e controllo entrate/uscite finanziarie di tesoreria e di banca;
- controlli contabili e scritture di assestamento e variazioni per la stesura del bilancio;
- predisposizione situazione contabile trimestrale;
- predisposizione del bilancio di previsione;
- predisposizione del rendiconto finanziario annuale;
- predisposizione dichiarazione 770 semplificato;
- predisposizione dichiarazione IRAP;
- predisposizione competenze accessorie ruolo Ocx;
- gestione rapporti con banche;
- rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa;
- vigilanza sulla regolarità contabile della gestione dell'Economo-cassiere;

Per l'anno 2014, è stato assicurato il pareggio di bilancio, mediante una attività di analisi giuridico - contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale.

Il capitolo n. 1262 del bilancio dello Stato riguardante le spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per effetto di variazioni negative, ha subito una notevole riduzione.

Al fine, quindi, di poter conseguire l'equilibrio finanziario, ogni categoria di spesa è stata sottoposta ad un costante monitoraggio che, unitamente ad idonee variazioni al bilancio di previsione, ha reso possibile il conseguimento del dovuto assestamento.

In tal modo, pur in presenza di una situazione finanziaria palesemente non favorevole, si è reso possibile assicurare la copertura per il fabbisogno occorrente al soddisfacimento di ogni voce di costo, garantendo, sia pure in economia, lo svolgimento dei compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, il proseguimento del programma di formazione ed aggiornamento dei Giudici tributari.

L'Ufficio Ragioneria si compone di n. 6 unità di cui:

Area Terza – n. 3 con compiti di coordinamento, controllo, programmazione ed organizzazione, stesura bilancio di previsione, consuntivazione e rendicontazione trimestrale, controllo e predisposizione atti deliberativi per impegni di spesa, liquidazione ordinativi di spesa, redazione dichiarazioni fiscali, tenuta e controllo scritture contabili;

Area Seconda – n. 3 con compiti collaborativi agli atti di competenza del servizio, redazione prospetti di liquidazioni per Consiglieri, Revisori e Personale, redazione certificazioni e scritture contabili, liquidazione ordinativi di spesa e redazione comunicazioni di pagamento, gestione corrispondenza e tenuta archivi.

Operativamente, l'Ufficio Ragioneria ha proceduto alla redazione di n. 345 atti autorizzatori che hanno portato alla compilazione di n. 2.230 ordinativi di pagamento di cui n. 1.777 per corrisposizioni di compensi e per competenze accessorie con relativi oneri, n. 177 per rimborsi spese di viaggio, n. 271 per acquisto di beni e servizi e n. 5 per spese generali e di rappresentanza.

L'ufficio Economato si occupa dell'acquisizione di beni e servizi e dell'esecuzione di lavori per il funzionamento del Consiglio e per la gestione dell'immobile sede dell'Ufficio, nonché della tenuta e conservazione dei beni durevoli e dei beni mobili di proprietà dello stato. Si occupa inoltre della gestione del fondo economale, con rendicontazione trimestrale sottoposta al controllo dei revisori dei conti.

Nell'ambito delle competenze in materia di beni mobili, l'Economato redige apposita relazione relativa alla consistenza patrimoniale dello stato, indirizzata all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'economato ha operato nel corso del 2014 con 3 unità di personale:

- con una unità di Area III, con compiti di responsabilità, nel ruolo di Economo/cassiere e di Responsabile dei procedimenti di tipo contrattuale (RUP)
- con due unità di area II, con compiti di carattere operativo e di collaborazione nell'ambito delle procedure previste.

Nel corso del 2014 l'Ufficio ha svolta le attività di competenza, privilegiando l'utilizzo delle convenzioni di area Consip e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, delineando per il mercato libero un ruolo del tutto residuale, per lo più relativo alle spese minute per le esigenze urgenti del Consiglio, in genere liquidate con il fondo economale.

§. 10 – X Commissione: *Rapporti con il Parlamento*

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” e la Commissione “Rapporti con la Stampa” sono state istituite con deliberazione del 14 Luglio 2009 e l’istituzione dei corrispondenti Uffici di supporto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le rispettive competenze.

Entrambe le suddette Commissioni nascono come manifestazione concreta della volontà del Consiglio di promuovere la conoscenza all’esterno della Giustizia tributaria.

La Commissione “Rapporti con il Parlamento”, che in sintesi è preposta a curare le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi, è composta da n. 5 Componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del solo Responsabile Amministrativo del corrispondente Ufficio X, unica unità di personale assegnato, inquadrato nell’Area III – F4, che condivide con la Commissione “Rapporti con la stampa”.

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” di nuova consiliatura insediata dal 22 gennaio 2014 ha portato a termine lo studio del testo dell’iniziativa legislativa, già avviata dalla precedente consiliatura, riguardante la “Proposta di legge n. 1122 d’iniziativa dell’On. CAPEZZONE – Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” successivamente convertita l’11 marzo 2014 nella Legge n. 23 recante delega al Governo. Come contributo al Parlamento ed al Governo, per la redazione dei decreti legislativi attuativi, in data 23 maggio 2014 il Consiglio di Presidenza ha adottato una intera proposta finalizzata all’attuazione dell’art. 10 della Legge n. 23 dell’11 marzo 2014 riguardante la riforma della giurisdizione tributaria. La Commissione, inoltre, ha preso spunto da detta delega e nello svolgere un ruolo di collaborazione attiva con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Parlamento ha avviato una serie di iniziative di studio sulle varie tematiche in discussione, oltre a quelle relative all’attuazione della delega fiscale.

Vari incontri istituzionali del Consiglio di Presidenza e del suo Presidente, inoltre, sono stati realizzati a seguito di impulso della Commissione “Rapporti con il Parlamento”, ai quali la Commissione ha partecipato nella sua totalità, o con alcuni dei suoi Componenti.

A seguito di tale attività il 28 maggio 2014, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, presieduto da Mario Cavallaro, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione di una visita volta

a presentare al Capo dello Stato i rappresentanti del nuovo Organo di autogoverno della Magistratura tributaria. All'incontro, che si è svolto in una sala del Palazzo del Quirinale, hanno partecipato anche i Presidenti della uscente consiliatura tributaria, Daniela Gobbi e Gaetano Santamaria Amato.

Il Presidente Cavallaro e i Consiglieri De Donno, Passero, Fregnani e Scuffi il 4 marzo 2014 hanno avuto un incontro con il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato Mauro Maria Marino, presso l'Aula della Commissione Finanze di Palazzo Carpegna, partecipando all'audizione in merito alla proposta promossa dalla Commissione Finanze per una *“Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco”*.

Il Consiglio e il suo Presidente l'11 novembre 2014 hanno ricevuto in forma ufficiale la visita del Viceministro dell'Economia e delle Finanze On. Luigi Casero presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per affrontare le problematiche più rilevanti ed urgenti che interessano la giustizia tributaria. All'incontro hanno partecipato alcuni giornalisti e cineoperatori e sono state rilasciate interviste.

L'Ufficio X è stato notevolmente coinvolto nella cerimonia per la “Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria” il 16 maggio 2014 presso l'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione nel comunicare inviti di partecipazione ai membri del Parlamento.

§. 11 – XI Commissione: *Rapporti con la stampa.*

Come già anticipato, la Commissione “Rapporti con la stampa” è di nuova istituzione. Anch’essa, infatti, è stata costituita con deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 14 Luglio 2009; l’istituzione del corrispondente Ufficio di supporto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le competenze della nuova Commissione.

Alla Commissione “Rapporti con la Stampa” compete, in sintesi, di promuovere e curare i rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione e di provvedere al costante aggiornamento del sito web del Consiglio di Presidenza. La Commissione è composta da cinque Consiglieri, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del Responsabile Amministrativo del corrispondente Ufficio XI, per ora unica unità di personale assegnato inquadrato nell’Area III – F4, che condivide con la Commissione “Rapporti con il Parlamento”.

Di seguito si riporta l’attività svolta dalla Commissione “Rapporti con la Stampa” nell’anno 2014.

La Commissione ha notevolmente contribuito alla realizzazione e alla divulgazione della “Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria”, tenutasi a Roma il 16 maggio 2014, presso l’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, a conclusione delle inaugurazioni regionali dell’Anno giudiziario tributario 2014. Alla presenza delle più autorevoli personalità del mondo politico e giudiziario il Presidente avv. Mario CAVALLARO ha esposto il resoconto dell’attività istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Al termine della cerimonia il Presidente Mario CAVALLARO ha incontrato i giornalisti per interviste e approfondimenti, l’intervista concessa a RAI 1 è stata pubblicata sul sito del Consiglio.

E’ stato predisposto materiale divulgativo sulla Giustizia Tributaria che è stato inviato a varie testate giornalistiche.

La Commissione “Rapporti con la stampa” ha predisposto e diffuso numerosi comunicati stampa, alcuni pubblicati sul sito del Consiglio nelle apposite Sezioni, tra questi di notevole importanza sono stati:

- **COMUNICATO STAMPA** – Insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – 22 gennaio 2014;

- **COMUNICATO STAMPA** – Audizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in Commissione Finanze e Tesoro del Senato presieduta dal Sen. Mauro Maria Marino – 4 marzo 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** – Precisazioni del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avv. Mario Cavallaro in relazione alla spending review – 8 aprile 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** - Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria - Aula Magna della Corte di Cassazione - Roma, 16 Maggio 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** – Proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria come contributo all’attuazione dell’art. 10 Legge n. 23 dell’11 marzo 2014 – 23 maggio 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** – Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in visita al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – 28 maggio 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** – Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il “Nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici tributari” – 10 giugno 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** – Dichiarazione dell’avv. Mario Cavallaro, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sul tema della responsabilità civile dei magistrati – 12 giugno 2014;
- **COMUNICATO STAMPA** – Visita del Viceministro dell’Economia e delle Finanze On. Luigi Casero al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – 11 novembre 2014;
- **N. 20 COMUNICATI STAMPA** – Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario Regionale Regioni: Umbria – Emilia Romagna – Sicilia – Toscana – Marche – Veneto – Lazio – Valle D’Aosta – Liguria – Molise – Piemonte – Lombardia – Abruzzo – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sardegna – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.

§. 12 – XII Commissione: *Informatizzazione del processo tributario*

L'Ufficio per lo Sviluppo e aggiornamento informatico per i Giudici Tributari, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, provvede in via principale a curare l'attività di realizzazione ed avvio del Processo Tributario Telematico, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili ad una corretta impostazione delle procedure informatiche ed al suo miglior funzionamento, attraverso la partecipazione agli appositi tavoli di lavoro presso il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria, attivati a seguito del relativo Protocollo di intesa siglato in data 23 dicembre 2009.

Oltre a ciò l'Ufficio provvede inoltre al coordinamento e/o organizzazione di:

- a) *attività ed iniziative volte ad introdurre e sviluppare l'uso di strumenti informatici e telematici da parte dei giudici tributari e la conoscenza delle procedure di interrogazione delle banche dati;*
- b) *iniziative volte a realizzare e sviluppare applicazioni o procedure informatiche per l'ottimizzazione delle attività dei Giudici Tributari, comprese quelle per la massimazione delle sentenze delle Commissioni tributarie;*
- c) *iniziative utili alle attività di formazione informatica di base avanzata dei Giudici tributari, specificatamente per la parte inerente i contenuti e la tenuta dei corsi, in coordinamento con l'Ufficio per la programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale;*
- d) *Fornitura ai giudici tributari di collegamenti telematici a banche dati, anche a mezzo di eventuali convenzioni di acquisto agevolato di prodotti informatici.*
- e) *Rilevazioni di carattere statistico dei dati del contenzioso tributario, in coordinamento con l'Ufficio I Status.*
- f) *Mantenimento ed aggiornamento del sito del Consiglio, anche attraverso una ditta esterna incaricata di tale servizio ed in coordinamento con la Segreteria Informatica.*
- g) *Le competenze di cui sopra sono svolte anche attraverso la partecipazione a lavori ed iniziative attivati da Organismi diversi dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.*

L'Ufficio è costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione:

- a) N. 1 di area 3 F3;
- b) N. 1 di area 2 F3;

Nell'ambito dei compiti di cui ai precedenti punti l'Ufficio nel corso del 2014 ha provveduto a:

- 1 - Fornire supporto di analisi nel completamento e verifica post messa in esercizio del un nuovo sito internet del Consiglio, di concerto con la Segreteria Informatica;
- 2 - Aggiornare le notizie ed i contenuti del nuovo sito Internet del Consiglio attraverso l'inserimento del materiale documentale trasmesso dagli Uffici Consiliari ed autorizzato alla pubblicazione;
- 3 - Fornire, di concerto con gli Uffici Consiliari interessati, supporto di analisi al Progetto di informatizzazione degli uffici consiliari – realizzazione delle sezioni relative all'Ufficio Status, all'Ufficio Concorsi, all'Ufficio Incompatibilità, all'ufficio Assenze ed all'Ufficio Disciplinare – con supporto all'esame di dettaglio delle funzioni da realizzare;
- 4 - Di concerto con l'Ufficio Compensi, provvedere alla predisposizione dei criteri per la individuazione delle Commissioni che negli anni 2011 e 2012 hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12 dell'art. 37 del Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
- 5 - Di concerto con l'Ufficio Compensi, provvedere alla predisposizione delle modalità e criteri di riparto delle somme corrispondenti alle maggiori entrate derivanti negli anni 2011 e 2012 dai proventi del contributo unificato nel processo tributario, in esecuzione del comma 13 dell'art. 37 del Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
- 6 - Collaborare, nell'ambito del Progetto per la realizzazione del Processo Tributario Telematico, con il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per l'utilizzo dell'applicativo “Assegnazione dei ricorsi alle sezioni da parte dei Presidenti di Commissione”;
- 7 - Fornire i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'economia e delle Finanze sull'andamento

della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella composizione organica delle commissioni nell'anno 2014; sono stati, inoltre, predisposti e forniti al sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della "Giornata della Giustizia tributaria" tenutasi presso il Consiglio di Stato in data 11/09/2014 e tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal sig. Presidente e dai sig.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.

Si evidenzia, infine, che, nell'ambito del Progetto per la realizzazione del Processo Tributario Telematico, il responsabile dell'Ufficio, dott. Aurelio Parente, ha partecipato ai corsi di formazione per l'utilizzo dell'applicativo "Assegnazione dei ricorsi alle sezioni da parte dei Presidenti di Commissione" con docenze effettuata nel periodo giugno – settembre 2014 e tenute presso le varie Regioni sede dei corsi.

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti **dati statistici**:

L'Ufficio XII nell'anno ha ricevuto in **carico di n. 263 pratiche**, a seguito delle quali ha effettuato, in particolare per quanto alla gestione delle competenze di cui alla lettera d) precedente, **n. 46** abilitazioni al servizio di Posta Elettronica Certificata, fornita con costo annuale a carico del Consiglio di Presidenza, e **n. 37** abilitazioni al servizio ITALGIUREWEB della Corte di Cassazione.

§. 13. *Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria*

Con l'insediamento della IV Consiliatura avvenuto il 22 gennaio 2014, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria" (CUG), come da regolamento è stato sciolto.

Nella seduta consiliare del 1° aprile 2014, con la modifica del testo dell'allora vigente art. 7-bis del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza, se ne è disposta la nuova composizione.

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dall'articolo 21 della L. n. 183/2010) e in particolare ha il compito di promuovere ogni utile azione, verifica e controllo affinché sia evitata ogni discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella progressione di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento economico, secondo legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali e comunitarie. E' composto da: a) quattro componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica tra i quali è designato il Presidente del Comitato; b) quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività, da associazioni dei giudici tributari; c) un esperto, senza diritto voto, designato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato è composto anche da altrettanti componenti supplenti dei componenti titolari indicati sub a) e b) nominati con le stesse modalità. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

La composizione del nuovo Comitato, dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente non vicario avvenuta nella seduta del 16 dicembre, per l'anno 2014 è la seguente:

PICONE Lucia	Presidente	CARACCILO Giuseppe	supplente
PASSERO Giuliana	Componente	DI NOSSE Lucio	supplente
FREGNANI Lorella	Componente	DI MARTINO Giuseppe	supplente
SCUFFI Massimo	Componente	DE DONNO Barbara	supplente
TUMBIOLO Liana	Vice Presidente	NATALE Gigliola	supplente
MARCELLINI Adele	Componente	D'INGIANNNA Giuseppina	supplente
ROMANO Federica	Componente	DEFANT Annarosa	supplente
CORRADINI Grazia	Componente	PERLA Pietro	supplente

Capo terzo

L'attività del Segretariato Generale

La **Segreteria Amministrativa**, articolazione del più ampio Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 545/92, fornisce supporto tecnico-amministrativo al Segretario Generale nell'espletamento dei suoi compiti così come previsti dall'art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria (deliberazione del 19/03/2002 e successive delibere di integrazione e/o modificazioni).

Il compimento delle specifiche competenze attribuite al Segretario Generale dalla richiamata norma regolamentare è avvenuto, nel corso dell'anno 2014, anche mediante una serie di iniziative ed operatività aventi origine in processi generali di attività promosse dal Consiglio cui il Segretariato, nel suo complesso, ha garantito il previsto supporto, sovrintendendo anche alla puntuale osservanza degli adempimenti e al miglioramento della trasparenza procedimentale, non mancando di assicurare, altresì, l'efficienza e l'efficacia del coordinamento delle articolazioni in cui l'Ufficio di Segreteria dell'Organo di autogoverno è suddiviso per norma regolamentare. A consuntivo dello svolgimento delle attività di istituto può affermarsi, quindi, con assoluta certezza che, per l'anno in esame, è stato raggiunto il pieno conseguimento degli obiettivi individuati dalla *Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Signor Ministro* e attribuiti dalla Direzione della Giustizia Tributaria con nota del 30 giugno 2014, prot. n. 10071, quali obiettivi e programmi derivanti dalle funzioni istituzionali proprie del Segretario Generale.

In particolare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e per lo svolgimento delle proprie funzioni e competenze, il Segretario Generale si è avvalso della collaborazione del personale in organico alla Segreteria Amministrativa (uno appartenente all'Area III e due all'Area II) che, oltre a rappresentare un supporto tecnico-amministrativo alle attività del Segretario Generale, ha assicurato l'efficienza dei Servizi Generali, ha curato le questioni inerenti la gestione dei rapporti di lavoro nelle sue diverse fasi di tutto il Personale in servizio presso l'Ufficio di Segreteria del CPGT che, al 31/12/2014, consta di n. 67 dipendenti effettivi, esclusi una dipendente in esonero e 4 dipendenti in posizione di comando "out", secondo le disposizioni

contrattuali e la normativa vigente, garantendo, inoltre, la gestione delle Relazioni Sindacali interne e il previsto coordinamento con il Servizio di Ragioneria per quanto attiene la predisposizione dei prospetti inerenti il trattamento economico accessorio.

Tali specifiche funzioni ascritte alla Segreteria Amministrativa, sono state svolte assicurando costantemente il previsto coordinamento con la Direzione della Giustizia Tributaria e con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi anche al fine di superare eventuali criticità nella gestione informatizzata delle medesime. Intensa, inoltre, l'attività di costante monitoraggio e aggiornamento del livello degli obiettivi assegnati al Segretario Generale anche mediante l'utilizzo dei sistemi informatici con conseguente e tempestivo intervento idoneo a rimuovere qualsiasi ostacolo e/o difficoltà in caso di scostamento o di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi stessi.

Si è potuto, quindi, adempiere alla corretta alimentazione del sistema di controllo di gestione (Ds-Taxi) nel rispetto delle modalità e dei tempi impartiti dal competente Ufficio di controllo Dipartimentale, assicurando, al contempo e nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, piena collaborazione alla DGT e con i vertici delle Segreterie delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

A completamento delle attività descritte quali compiti e funzioni di gestione delle politiche del Personale cui i tre dipendenti assegnati alla Segreteria Amministrativa partecipano ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni e secondo i diversi livelli di responsabilità, occorre, poi, aggiungere il costante aggiornamento e tenuta dei fascicoli del Personale in organico presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio e conseguente gestione dell'accesso al proprio fascicolo personale; la gestione e rilevazione informatica delle presenze/assenze (gestione SIAP/Spring); la gestione e conteggio dati utili per attribuzione di indennità accessorie; predisposizione dei provvedimenti di sollevamento dal servizio o presa in carico di nuovo personale assegnato; acquisizione, istruttoria e stesura di provvedimenti in materia di gestione/modifica del rapporto di lavoro (part time, cessazioni, materia disciplinare, permessi studio, infortuni sul lavoro, concessione dei benefici di cui alla Legge n. 104/92), visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed Economato ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza (trattamento di missione per il Personale in servizio fuori sede durante i corsi di aggiornamento per giudici tributari), rispettando, ove si fossero manifestate, le esigenze di costante adeguamento dei

servizi alle nuove sollecitazioni e adoperandosi per la certezza delle informazioni rese avvalendosi, anche, delle tecnologie informatiche in dotazione, al fine di una più completa realizzazione dei risultati di esercizio.

Di rilievo anche le attività espletate nell'anno 2014 dalla **Segreteria di Presidenza** che, oltre ad assistere il Presidente nello svolgimento delle proprie competenze d'istituto, si occupa della verbalizzazione delle sedute del Consiglio, dell'elaborazione delle audizioni dei convocati, del controllo della corretta esecuzione, da parte dei singoli uffici che collaborano con le Commissioni consiliari, delle delibere consiliari allegate ai verbali nonché della conservazione dei relativi atti. La Segreteria si occupa anche della verbalizzazione e della conservazione degli atti relativi alle sedute del Comitato di Presidenza.

Nel corso del 2014 sono stati redatti n. 34 o.d.g. del Consiglio e n. 30 o.d.g. del Comitato; sono stati elaborati n.32 verbali concernenti le sedute del Consiglio e n. 30 verbali concernenti quelle del Comitato ed è stato predisposto il materiale istruttorio necessario sia per le sedute consiliari che per quelle del Comitato di Presidenza.

Quanto al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria (CUG) già Comitato pari opportunità della magistratura tributaria, a seguito dell'insediamento, il 22 gennaio 2014, della nuova compagine consiliare è stato sciolto come previsto dal regolamento. Solo dopo la definitiva nuova composizione, alla luce dell'art. 7-bis del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza così come modificato nella seduta del 1° aprile 2014, il CUG, il 16 dicembre 2014, ha avuto la sua prima riunione; pertanto, nell'anno di cui si tratta, è stato elaborato n. 1 verbale concernente la riunione tenuta, nonché n. 1 o.d.g.

Il 16 maggio 2014, infine, si è svolta la VI edizione della Giornata celebrativa della Giustizia Tributaria, cerimonia conclusiva delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario tenutesi presso le Commissioni tributarie regionali. Anche quest'anno la Segreteria della Presidenza ha offerto la propria fattiva collaborazione per l'organizzazione globale e la riuscita della Cerimonia che si è nuovamente tenuta nell'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione.

Giova segnalare, infine, l'attività della **Segreteria informatica** del Consiglio, la quale, composta da una sola unità con inquadramento *area 3° F 4*, ha svolto le seguenti attività:

a) coordinamento della Ditta incaricata dell'assistenza hardware e software su un parco macchine di circa 100 computer e 3 apparati server. Tutti gli interventi effettuati vengono registrati su un apposito sistema informatico appositamente realizzato ed in grado di registrare, classificare, storicizzare e definire i tempi di risoluzione degli interventi tecnici eseguiti. Nel corso del 2014 sono stati installati n. 65 nuovi personal computer con sistema operativo Win 7 Pro in sostituzione di altrettante macchine oramai obsolete;

b) gestione del *Sito Web del Consiglio* (indirizzo *www.giustizia-tributaria.it*), in particolare per gli aggiornamenti e le variazioni dei contenuti su specifica richiesta dei responsabili degli uffici e/o relative Commissioni, del Segretario Generale e della Presidenza. Nel corso del 2014 si è rinnovato completamente il sito Web del Consiglio, riprogettando una nuova architettura CMS ed una nuova veste grafica orientata anche alla consultazione da dispositivi mobili;

c) gestione di eventuali progetti per la realizzazione di nuovi sistemi software, utilizzando ove possibile risorse interne al Consiglio o collaborando, ove necessario, con eventuali ditte esterne di volta in volta incaricate. Nel corso del 2014 sono state attivate nuove implementazioni software per le gestioni concorsuali, disciplinari, di decadenza e di assenza dei giudici;

d) interfaccia tra Consiglio e Dipartimento delle Finanze / SoGeI per tutte le problematiche riguardanti il controllo accessi (CAU) del dominio *finanze*;

e) interfaccia tra Consiglio e SoGel per le problematiche riguardanti il sistema telefonico Voip;

f) gestione, manutenzione evolutiva e/o correttiva dei seguenti sistemi software:

1. Sistema di gestione della **Ragioneria**
2. Sistema di gestione dello **Status** dei Giudici Tributari
3. Sistema di gestione EVENTI organizzati dal Consiglio
4. Sistema di registrazione interventi di assistenza/manutenzione hw/sw.

Parte seconda

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo primo

Prospetto N. 01

SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE AL 31/12/2014

	SITUAZIONE RISPETTO A DM 11/04/2008			
	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2014	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	993	-321	-24,43%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2426	-928	-27,67%
Totale Nazionale	4.668	3.419	-1249	-26,76%

	RAPPORTO TRA TOGATI E LAICI			
	MAGISTRATI	% sul totale	LAICI	% sul totale
di cui: nelle n. 21 Commissioni Regionali	491	49,45%	502	50,55%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	1052	43,36%	1374	56,64%
Totale Nazionale	1.543	45,13%	1.876	54,87%

	VARIAZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
	Componenti in servizio al 31/12/2013	Componenti in servizio al 31/12/2014	Differenza numerica 2013 - 2014	Differenza percentuale 2013 - 2014
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1097	993	-104	-9,48%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	2568	2426	-142	-5,53%
Totale Nazionale	3.665	3.419	-246	-6,71%

vanno inoltre considerati in aggiunta i:

Soprannumerari idonei in attesa di riassorbimento per interpello n.	369
---	------------

Componenti della	
Commissione Tributaria Centrale n.	65

I prospetti illustrano lo scenario della composizione delle Commissioni Tributarie così come risulta al 31 dicembre 2014; in essi non sono ancora compresi tutti i nuovi nominati in esito all'espletamento delle procedure concorsuali e di interpello indette dal Consiglio di Presidenza a partire dal 2011, in quanto per alcuni al 31 dicembre 2014 non risultavano ancora effettuati i giuramenti e per altri non erano disponibili i Decreti di nomina a firma del Presidente della Repubblica.

I grafici mostrano le variazioni intervenute, in relazione alla quantità dei componenti in servizio, tra il 2013 ed il 2014 ed il dato in diminuzione delle presenze, attestato mediamente intorno a - 6,7%, denota l'attuale impossibilità a compensare i magistrati che cessano con le nuove immissioni; va segnalato che tale effetto negativo è risultato accentuato da un numero di dimissioni rilevate nel corso del 2014 in misura superiore alla media degli altri anni e relative proprio ai nuovi magistrati appena immessi nelle funzioni.

Anche il deficit rispetto al numero previsto di organico risulta di conseguenza aumentato e risulta mediamente intorno al - 27%.

I dati riportati evidenziano, inoltre, come, a conclusione delle già richiamate procedure concorsuali in atto, l'immissione dei nuovi magistrati spostò la composizione delle singole Commissioni Regionali al raggiungimento di quel rapporto di due terzi ad uno a favore della componente togata, come voluto dalla normativa del 2011 (*modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotte dal decreto legge 2011 n 98, convertito dalla legge n 111, con l'aggiunta del comma "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."*).

Se si vanno a conteggiare nei componenti in servizio presso le CTR anche i n. 369 idonei soprannumerari, in corso di riassorbimento, ed i n. 65 componenti della Commissione Tributaria Centrale, cessata al 31 dicembre 2014, la percentuale di magistrati salirebbe a circa il 52%.

Il tabulato riporta, infine, il numero di componenti soprannumerari in corso di riassorbimento e di quelli ancora in servizio fino al 31 dicembre 2014 presso la Commissione Tributaria Centrale.

Prospetto N. 02

Prospetto riepilogativo nazionale - Triennio 2012 - 2014

Ambito	Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2012	Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2013	Variazione pendenti rispetto al 2012		Numero ricorsi/ appelli pendenti al 31/12/2014	Variazione pendenti rispetto al 2013	
			numeric a	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	127.291	123.798	-3.493	-2,74%	130.285	6.487	5,24%
Totale Provinciali	546.139	512.164	-33.975	-6,22%	451.548	-60.616	-11,84%
Totale Nazionale	673.430	635.962	-37.468	-5,56%	581.833	-54.129	-8,51%

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti

Ambito	Numero ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2012	Numero di ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2013	Variazione pervenuti rispetto al 2012		Numero di ricorsi/ appelli pervenuti al 31/12/2014	Variazione pervenuti rispetto al 2013	
			numeric a	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	56.241	55.416	-825	-1,47%	61.489	6.073	10,96%
Totale Provinciali	215.830	209.356	-6.474	-3,00%	184.901	-24.455	-11,68%
Totale Nazionale	272.071	264.772	-7.299	-2,68%	246.390	-18.382	-6,94%

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti

Ambito	Numero ricorsi/ appelli depositati al 31/12/2012	Numero di ricorsi/ appelli depositati al 31/12/2013	Variazione depositati rispetto al 2012		Numero di ricorsi/ appelli depositati al 31/12/2014	Variazione depositati rispetto al 2013	
			numeric a	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	57.479	59.811	2.332	4,06%	55.248	-4.563	-7,63%
Totale Provinciali	254.945	254.267	-678	-0,27%	251.644	-2.623	-1,03%
Totale Nazionale	312.424	314.078	1.654	0,53%	306.892	-7.186	-2,29%

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti - Tipologia provvedimenti definitivi

I prospetti riepilogano la consistenza e le variazioni delle controversie rispettivamente pendenti, pervenute e depositate, in quanto definite, al 31 dicembre di ogni anno nel triennio in esame che va dal 2012 al 2014.

Occorre preliminarmente segnalare che, a partire dalle rilevazioni in esame per la presente relazione annuale, sono stati modificati i criteri di estrazione dei dati; in particolare:

- a) prendendo come data di riferimento per l'annualità della controversia quella della protocollazione della stessa, atteso che un ricorso si debba intendere entrato nella disponibilità della commissione a tale data;
- b) prendendo in esame tutti i tipi di procedimenti protocollati, compresi quelli non correlati a ricorsi effettivamente depositati; ciò in quanto tutti gli atti pervenuti necessitano in ogni caso di una attività da parte del giudice, compresa la inammissibilità, e, pertanto, dovendo valutare il complessivo volume di lavoro effettuato dai componenti delle commissioni, anche quelli citati ne debbono far parte;
- c) le controversie sono state considerate concluse alla data di definizione, data alla quale si conclude il lavoro del giudice;
- d) per le medesime considerazioni espresse per i procedimenti in ingresso, anche i provvedimenti definitivi considerati sono stati tutti quelli possibili, i quali esprimono nel loro complesso la quantità di lavoro svolto dal giudice.

In conseguenza dei riepilogati criteri utilizzati, i dati riportati in tabella non sono confrontabili con quelli presenti nelle relazioni, sia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che di organismi ministeriali che trattano le statistiche in materia, pubblicate in annualità precedenti o nel corrente anno.

CONTROVERSIE PENDENTI

Il numero delle controversie rimaste non decise al 31 dicembre vede nel biennio 2012-2013 una generale diminuzione dell'arretrato, più marcata nelle commissioni provinciali nelle quali la variazione raggiunge nel periodo oltre il -6%, scendendo da 546.139 ricorsi pendenti a 512.164.

Nel biennio successivo, 2013-2014, il trend di diminuzione dell'arretrato è ancora più marcato nelle commissioni provinciali, dove raggiunge quasi il -12%, mentre in quelle regionali assistiamo ad una inversione di andamento con un aumento di circa il 5%, e si attesta comunque tra i due gradi di giudizio ad un soddisfacente -7% circa.

RICORSI ED APPELLI PERVENUTI

Per quanto riguarda i ricorsi pervenuti nel primo biennio si denota in ambedue i gradi una diminuzione del calo dei ricorsi/appelli pervenuti che si attesta intorno al 2,68%, diminuzione che nel biennio successivo 2013-2014 aumenta considerevolmente per attestarsi complessivamente intorno quasi ad un - 7%.

I dati 2014 evidenziano che la diminuzione del flusso di ingresso è da ascrivere esclusivamente alle commissioni di primo grado, in quanto nelle regionali al contrario sono aumentati, e ciò certamente in relazione agli effetti dell'istituto del reclamo/ mediazione attivabile dal contribuente in alternativa alla prosecuzione del contenzioso ordinario.

RICORSI ED APPELLI DEFINITI

I ricorsi e gli appelli che le commissioni tributarie hanno depositato con provvedimento definitivo tra il 2012 ed il 2013 hanno registrato un aumento nel biennio complessivamente di poco superiore allo 0,50%.

Diversa è la situazione tra i due gradi di giudizio in quanto, mentre le Commissioni Regionali propongono un aumento di oltre quattro punti percentuali delle decisioni depositate, quelle provinciali vanno in direzione opposta, seppur di un -0,27%, abbassando l'aumento medio biennale al dato su indicato.

Nel biennio 2014 - 2014 ha probabilmente sortito effetto la ulteriore diminuzione dei magistrati in servizio in precedenza evidenziata, tanto che la produzione delle sentenze è crollata in ambedue i gradi di giudizio, addirittura di un -7% nelle CTR, per un complessivo calo di oltre il 2%.

PROSPETTI NUMERO DI RICORSI/APPELLI PERVENUTI, DECISI E PENDENTI

RICORSI/APPELLI DECISI E PENDENTI PER FASCE DI VALORE

ANALISI DI DETTAGLIO PER L'ANNO 2014

I prospetti rappresentano, distinti per grado Regionale e Provinciale, l'analisi di dettaglio per l'anno 2014 dei dati già esposti nel precedente riepilogo triennale, riportando, in particolare,:

1. il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base ai singoli trimestri:

DATI STATISTICI ANNO 2014

COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PERVENUTI

Numero di controversie	I trimestre 2014	II trimestre 2014	III trimestre 2014	IV trimestre 2014	Totale
ABRUZZO	273	316	173	345	1.107
BASILICATA	159	118	60	189	526
BOLZANO	44	20	15	31	110
CALABRIA	742	692	501	737	2.672
CAMPANIA	2.860	3.298	1.851	3.605	11.614
E. ROMAGNA	838	983	637	914	3.372
FRIULI VENEZIA GIULIA	142	175	93	192	602
LAZIO	1.801	2.031	1.296	2.084	7.212
LIGURIA	437	476	349	508	1.770
LOMBARDIA	1.979	2.034	1.299	1.985	7.297
MARCHE	308	343	254	468	1.373
MOLISE	144	117	57	115	433
PIEMONTE	474	528	367	578	1.947
PUGLIA	1.262	2.043	1.432	1.973	6.710
SARDEGNA	268	256	153	326	1.003
SICILIA	2.093	2.512	1.336	2.188	8.129
TOSCANA	608	803	513	750	2.674
TRENTO	27	40	27	51	145
UMBRIA	171	150	98	161	580
VALLE D'AOSTA	17	17	7	9	50
VENETO	532	675	419	537	2.163
CTR	15.179	17.627	10.937	17.746	61.489

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio 2015 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti

DATI STATISTICI ANNO 2014

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI PERVENUTI

Numero di controversie	I trimestre 2014	II trimestre 2014	III trimestre 2014	IV trimestre 2014	Totale
ABRUZZO	1.077	780	429	795	3.081
BASILICATA	753	538	246	323	1.860
BOLZANO	91	103	53	89	336
CALABRIA	3.707	2.791	2.031	5.112	13.641
CAMPANIA	9.407	6.878	4.854	10.331	31.470
E. ROMAGNA	2.234	2.078	1.026	1.714	7.052
FRULI VENEZIA GIULIA	488	735	225	390	1.838
LAZIO	13.374	7.782	2.808	6.685	30.649
LIGURIA	1.278	1.198	670	1.274	4.420
LOMBARDIA	6.144	5.392	2.306	4.335	18.177
MARCHE	1.101	1.038	451	855	3.445
MOLISE	672	1.545	172	314	2.703
PIEMONTE	1.737	1.670	756	1.392	5.555
PUGLIA	3.847	3.054	1.561	2.654	11.116
SARDEGNA	932	737	359	681	2.709
SICILIA	8.817	6.997	3.769	10.285	29.868
TOSCANA	2.567	2.187	979	2.062	7.795
TRENTO	156	127	75	107	465
UMBRIA	465	378	249	373	1.465
VALLE D'AOSTA	133	37	15	48	233
VENETO	2.075	2.191	1.081	1.676	7.023
CTP	61.055	48.236	24.115	51.495	184.901

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio 2015 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti

2. Il numero dei provvedimenti decisori depositati nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia di decisione assunta:

DATI STATISTICI ANNO 2014

COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI DEFINITI CON PROVVEDIMENTO

SEDI	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale preudenzia non numerata	pronuncia non emessa	Totale
ABRUZZO		1.487	1		1	37				1.526
BASILICATA		728	1		1	7				737
BOLZANO		161				3				164
CALABRIA		2.616	15			23				2.654
CAMPANIA		11.575	75			188				11.838
E. ROMAGNA		2.356	175		1	39				2.571
FRIULI VENEZIA GIULIA		565	5			15				585
LAZIO		8.074	12		2	182				8.270
LIGURIA		1.478	4		1	21				1.504
LOMBARDIA		7.957	290		3	233				8.483
MARCHE		521	134		2	15				672
MOLISE		322			2	6				330
PIEMONTE		1.632	34		1	28				1.695
PUGLIA		2.885	130		2	63				3.080
SARDEGNA		447	18		1	30				496
SICILIA		4.148	333			43				4.524
TOSCANA		2.618	65			48				2.731
TRENTO		110	15			2				127
UMBRIA		753	10			7				770
VALLE D'AOSTA		18				4				22
VENETO		2.373	31			65				2.469
CTR		52.824	1.348		17	1.059				55.248

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio 2015 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti

DATI STATISTICI ANNO 2014

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI DEFINITI CON PROVVEDIMENTO

SEDI	riserva	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale preudenzia non numerata	pronuncia non emessa	Totale
ABRUZZO		3.350	85			7				3.442
BASILICATA		1.849	219			1				2.077
BOLZANO		257	25			1				283
CALABRIA		18.572	2.090			1	56			20.719
CAMPANIA		50.133	1.658			4	157			51.952
E. ROMAGNA		8.791	661				27			9.479
FRIULI VENEZIA GIULIA		2.021	160				7			2.188
LAZIO		34.705	171				221			35.097
LIGURIA		4.548	362			4	28			4.942
LOMBARDIA		21.870	640			5	138			22.603
MARCHE		3.490	208				6			3.704
MOLISE		1.792	44				13			1.849
PIEMONTE		5.540	351			1	42			5.934
PUGLIA		17.695	535			52	31			18.313
SARDEGNA		3.306	648				52			4.006
SICILIA		41.319	4.279			3	95			45.696
TOSCANA		8.723	550				53			9.326
TRENTO		693	19				2			714
UMBRIA		1.643	73				14			1.730
VALLE D'AOSTA		137	10				11			158
VENETO		6.961	376			5	90			7.432
CTP		237.345	13.164			76	1.059			251.644

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio 2015 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti

3. Il numero dei ricorsi ed appelli pendenti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia degli stessi:

DATI STATISTICI ANNO 2014

COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE

SEMI	Ricorsi appello	Controversie trasferite da Commissioni di I o II grado appello	Fascicolo riservato per competenza	Trasmissione secondo da altro D.G. senza riservazione	Ricorsi per revoca	Ricorsi per ottemperanza	Ricorsi per rievocazione	Istanza di sospensione atto prima di ricorso	Controdeduzioni ufficio prima di deposito del ricorso	Trasmissione da comune	Revocata di valore cautelativa o conservativa	Istanza sospensione art. 373 n.p.c.	Altri atti	Valore non disponibile	Totale
ABRUZZO	1.494	4	24	2	14	3		38	9			4			1.592
BASILICATA	1.022		21	11	6	1		4	4			3			1.074
BOLZANO	187		5	6	1							1			198
CALABRIA	14.176	473	53	15	40	20			55			9	2		14.843
CAMPANIA	12.892		129	195	106	272			105			85	15		13.799
E. ROMAGNA	10.965		58	12	15	7		7	22			16			11.092
FRIULI VENEZIA GIULIA	543		14			1		1				2			561
LAZIO	5.519		178	257	100	79	2	1	45			48	7		10.225
LIGURIA	4.317		158	34	7	2			5			11			4.514
LOMBARDIA	6.287		117	47	70	70		17	18			62			6.690
MARCHE	4.877		113	9	13	5	1	7	4			7	1		5.150
MOLISE	2.187		35	4	24	3		1	11			3			2.268
PIEMONTE	3.024		98	2	11	3		3	6			10	1		3.161
PUGLIA	12.624		34	37	111	38	80		32			22			12.977
SARDEGNA	4.745		65	22	5	2			3			5			4.847
SICILIA	28.545		208	71	116	28			92			17	1		29.089
TOSCANA	4.879		72	18	14	2			5			22			4.994
TRENTO	218		22		2										242
UMBRIA	810		12		16				3			10			851
VALLE D'AOSTA	34		2												36
VENETO	2.185		49	2	14	5		13	4			17			2.250
CTR	123.920	520	1.438	619	602	394	2	100	422		7	344	23		130.285

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio 2015 - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti - Tipologia provvedimenti definitivi tutti

DATI STATISTICI ANNO 2014

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE

SEMI	Ricorsi appello	Controversie trasferite da Commissioni di I o II grado appello	Fascicolo riservato per competenza	Trasmissione secondo da altro D.G. senza riservazione	Ricorsi per revoca	Ricorsi per ottemperanza	Ricorsi per rievocazione	Istanza di sospensione atto prima di ricorso	Controdeduzioni ufficio prima di deposito del ricorso	Trasmissione da comune	Revocata di valore cautelativa o conservativa	Istanza sospensione art. 373 n.p.c.	Altri atti	Valore non disponibile	Totale
ABRUZZO	3.180		40	10		1		5	27			3			3.246
BASILICATA	2.707		39	224		6		2	1			2			2.982
BOLZANO	348		1												349
CALABRIA	62.317	331	114	156	10	65	2	143	56			5			62.999
CAMPANIA	39.232		185	281	8	300		62	2.182			8			42.258
E. ROMAGNA	12.111		31	51	3	9		30	38			12			12.285
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.527		4	16		1		187	8			2			2.745
LAZIO	61.762	22	66	156	40	293	1	777	672			4			63.801
LIGURIA	7.782		52	43		7		10	82			3			7.974
LOMBARDIA	21.178		96	145	6	40		340	395			23			22.226
MARCHE	7.844		36	38		14		3	1			22			8.055
MOLISE	1.714		3	11		1									1.729
PIEMONTE	7.460		34	57		2		1.299	62			3			8.917
PUGLIA	25.948		46	54	7	49		11	195			14			26.344
SARDEGNA	8.251		17	23	1	4		8	41			1			8.351
SICILIA	152.036		54	146	10	92		22	831			4	19		152.232
TOSCANA	9.744		48	72	4	3		687	40			1			10.597
TRENTO	1.003		9	6				1	16						1.041
UMBRIA	1.350		3	3					7						1.374
VALLE D'AOSTA	330							14				3			353
VENETO	10.686		32	46	1	2		70	43			10			10.890
CTR	479.426	181	903	1.539	90	683	13	3.670	4.718	8		117			481.546

NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio 2015 - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti - Tipologia provvedimenti definitivi tutti

4. Il numero dei ricorsi ed appelli depositati in quanto definiti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alle fasce di valore di appartenenza:

**PROSPETTO DEGLI APPELLI DEPOSITATI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

ANNO 2014				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	15.052	27,24%	€ 10.524.573,21	0,08%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	16.445	29,77%	€ 151.063.789,72	1,12%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	13.429	24,31%	€ 619.879.533,03	4,58%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	4.398	7,96%	€ 690.539.670,21	5,10%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	3.039	5,50%	€ 1.475.703.058,55	10,90%
Oltre 1.000.000 euro	1.624	2,94%	€ 10.588.170.306,53	78,22%
Valore indeterminabile	1.261	2,28%	€ 0,00	0,00%
Totali	55.248	100,00%	13.535.880.931	100,00%

La tabella riporta che negli appelli depositati al 31 dicembre 2014 presso le CTR circa il 27% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, controversie nelle quali il contribuente ha potuto difendersi anche senza bisogno di un professionista abilitato, mentre il 54% circa riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. Circa il 3% degli appelli definiti è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e ,tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 78% del valore complessivo del contenzioso regionale deciso in termini di importo.

**PROSPETTO DEI RICORSI DEPOSITATI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

ANNO 2014				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	120.877	48,03%	€ 78.575.872,87	0,28%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	65.468	26,02%	€ 558.478.492,18	2,01%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	37.395	14,86%	€ 1.631.263.119,38	5,87%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	9.156	3,64%	€ 1.431.880.333,03	5,15%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	6.215	2,47%	€ 3.011.220.052,58	10,84%
Oltre 1.000.000 euro	3.183	1,26%	€ 21.071.325.825,67	75,84%
Valore indeterminabile	9.350	3,72%	€ 0,00	0,00%
Totali	251.644	100,00%	27.782.743.696	100,00%

Per il grado provinciale la tabella riporta un andamento analogo a quello regionale, ma con uno sbilanciamento numerico a favore delle fasce più basse di valore; difatti nei ricorsi depositati al 31 dicembre 2014 ben il 48% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, mentre si riducono al 26% circa le controversie con valore da zero a 20.000 euro, per le quali era possibile ricorrere allo strumento del reclamo/mediazione. Solo l'1% dei ricorsi totali definiti è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e ,tuttavia, anche qui a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 76% del valore complessivo del contenzioso di primo grado deciso in termini di importo.

**PROSPETTO DEGLI APPELLI PENDENTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

ANNO 2014				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	42.974	32,98%	23.016.583	0,12%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	36.683	28,16%	334.229.067	1,73%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	27.727	21,28%	1.257.681.425	6,53%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	7.813	6,00%	1.219.369.457	6,33%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	5.179	3,98%	2.485.611.193	12,90%
Oltre 1.000.000 euro	2.520	1,93%	13.946.749.464	72,39%
Valore indeterminabile	7.389	5,67%	0	0,00%
Totali	130.285	100,00%	19.266.657.190	100,00%

Per quanto attiene gli appelli pendenti al 31 dicembre 2014 presso le CTR, circa il 33% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, mentre il 28% circa riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro.

Circa il 2% degli appelli pendenti è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e, tuttavia essi rappresentano oltre il 72% del valore complessivo del contenzioso regionale pendente in termini di importo.

**PROSPETTO DEI RICORSI PENDENTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

ANNO 2014				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	253.666	56,18%	134.305.481	0,40%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	102.596	22,72%	867.948.655	2,58%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	54.339	12,03%	2.376.665.232	7,07%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	13.126	2,91%	2.037.253.163	6,06%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	8.896	1,97%	4.381.787.040	13,03%
Oltre 1.000.000 euro	4.490	0,99%	23.820.376.286	70,86%
Valore indeterminabile	14.435	3,20%	0	0,00%
Totali	451.548	100,00%	33.618.335.857	100,00%

Ed infine per i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2014 presso le CTP, circa il 56% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente ha potuto difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre quasi il 23% riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. I ricorsi pendenti con valore superiore a 1.000.000 euro sono circa l'1% del totale, ma rappresentano invece quasi il 71% del valore complessivo del contenzioso pendente in termini di importo in tale grado di giudizio.

L'attività giurisdizionale delle Commissioni

Capo secondo

Le strutture materiali

Nell'anno 2014 vengono nuovamente evidenziate da diverse Commissioni Tributarie, quali ad esempio Imperia, Savona, Grosseto, Ascoli Piceno, Matera, Messina, Ragusa, le difficoltà inerenti all'introduzione del contributo unificato. In particolare si evidenziano due ordini di problemi: il diffondersi del fenomeno di omesso o insufficiente versamento del contributo *de quo* e l'aggravio degli adempimenti a carico del personale amministrativo.

Più specificatamente, l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato comporta complesse procedure per il recupero del credito, con un aggravio nella amministrazione della materia, atteso che il gestore del servizio di riscossione è stato solo parzialmente in grado di offrire soluzione alle criticità emerse per il recupero coattivo del contributo in questione.

In particolare, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, gli Uffici di Segreteria, a seguito delle attività connesse alla gestione del contributo unificato tributario hanno assunto anche natura di Enti preposti alla riscossione del tributo. Tale situazione, inevitabilmente, implica un notevole dispiego di risorse umane.

Varie e numerosissime sono le segnalazioni che riguardano le carenze degli immobili, ove sono situate le Commissioni Tributarie, alcune delle quali già segnalate negli anni precedenti.

Generalmente, si evidenzia l'inadeguatezza dei locali, con spazi insufficienti, sia per gli archivi che per il personale amministrativo (Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, Commissione Tributaria di Pisa, Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Commissione Tributaria Provinciale di Biella, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, Commissione Tributaria Provinciale di

Caltanissetta, Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari).

In particolare:

- la Commissione Tributaria Provinciale di Verona comunica l'imminente trasloco dell'ufficio in una nuova sede in quanto la precedente è ritenuta inappropriata per ubicazione - essendo in zona periferica e non sufficientemente servita da mezzi pubblici - e per la disposizione dei locali, tra l'altro in comune con la sezione staccata della CTR di Venezia;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso lamenta l'inidoneità degli ambienti lavorativi, in quanto i giudici non hanno stanze proprie e solo il Presidente occupa una stanza angusta, priva di telefono e computer;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ribadisce la situazione di precarietà dovuta ad "occupazione di fatto" di locali in assenza di regolare contratto, nonché il progressivo degrado della condizione degli stessi;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa lamenta locali fatiscenti, in scadente stato di manutenzione e privi di adeguate misure di sicurezza passive;
- presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena si riscontrano anche problematiche relative alla sicurezza;
- presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi perdurano le condizioni critiche per la stabilità dell'edificio sede dell'ufficio, per cui appare opportuno avviare nel più breve tempo possibile le procedure per un cambio di sede.

Molte Commissioni Tributarie Provinciali, quali Asti, Isernia, Matera, Crotona ed Enna, segnalano l'insufficienza e/o l'inadeguatezza degli arredi oltre alla carenza dei beni strumentali, quali scanner, fotocopiatrici e fax, questi ultimi carenti anche nella Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

Le Commissioni Tributarie Provinciali di Perugia, Roma e I° grado di Trento ribadiscono la necessità di acquisire un ampliamento delle dotazioni dei software e della relativa assistenza tecnica. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa lamenta la carenza di strumenti informatici e la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza l'insufficienza del sistema informatico.

Sempre in materia informatica alcune Commissioni, quali la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno e la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto segnalano l'esigenza di corsi per l'aggiornamento professionale, sia

per il personale amministrativo che per i giudici, al fine di giungere ad una maggiore funzionalità dell'apparato amministrativo. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Udine suggerisce l'attivazione di corsi obbligatori per tutti i magistrati tributari (così come avviene per gli incontri di studio del CSM per la magistratura ordinaria) organizzati in base ad una più articolata programmazione dei singoli corsi su tutto il territorio nazionale.

Altre Commissioni, invece, quali la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, di Ascoli Piceno, di Alessandria e di Pistoia, evidenziano la necessità di un aggiornamento professionale nella materia tributaria, anche con l'acquisto di testi e abbonamenti a riviste specializzate.

D'altro canto si riscontrano anche situazioni positive, sia relativamente all'immobile ove sono collocate le sedi degli uffici, sia per quanto attiene la dotazione degli strumenti informatici e degli arredi.

Gli immobili sono ritenuti funzionali dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Arezzo, Brescia, Chieti, Firenze, Foggia, Lecce, Arezzo, Massa Carrara, Verbania, Vercelli e dalla CTR del Veneto.

La dotazione degli strumenti informatici è ritenuta soddisfacente dalle Commissioni Tributarie di Lucca, Matera, Verbania, Vercelli, Rovigo e dalla CTR per il Veneto, mentre gli arredi sono considerati adeguati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti e dalla CTR del Veneto.